



KUNSTHISTORISCHES  
INSTITUT




GESCHENK  
STIFTUNG VOLKSWAGENWERK

STIFTUNG VOLKSWAGENWERK

N 7813 m




















*[Faint, illegible handwriting or bleed-through from the reverse side of the page]*









STATVTI CAPITOLI  
 ET CONSTITVTIONI DEL  
 ORDINE DE CAVALIERI  
 DI SANTO STEPHANO  
 FONDATO ET DOTATO DAL  
 ILLVST. ET ECCELL. SIGNOR  
 COSIMO MEDICI  
 DVCA  
 DI FIORENZA ET DI SIENA.

CON GRATIA ET PRIVILEGIO.  
 IN FIORENZA,  
 Appresso Lorenzo Torrentino, Impressor Ducale.  
 M D LXII.



STATUTE BOOK  
ET  
OF THE  
COUNTY OF  
DUBLIN  
IN THE  
FIRST YEAR OF  
THE REIGN OF  
HIS MOST EXCELLENT  
MAYESTY KING  
GEORGE THE THIRD  
BY  
JAMES O'NEILL  
CLERK OF THE PEACE



N 7813 in




# STATVTI CAPITOLI

ET CONSTITVTIONI DEL  
ORDINE DE CAVALIERI  
DI SANTO STEPHANO  
FONDATO ET DOTATO DAL  
ILLVSTR. ET ECCELL.  
SIGNOR COSIMO MEDICI

DVCA

DI FIORENZA ET DI SIENA.

## PROHEMIO



**D**EVONO tutti li huomini nelle loro actioni hauere qualche fine honorato, e Quelli mag giormente che piu possono, & sono alla Maesta Diuina piu obligati. Onde Noi COSIMO Medici per Diuina gratia Duca II. di Fiorenza & di Siena, Signore di Porto Ferraio nel Isola del Elba, Di Castiglione della Pescaia, & del Isola del Giglio. Desiderando principalmente honorare l'Onnipotente Iddio, giouare al prossimo, & acquistare vita eterna. Da queste tre cagioni mossi hauiamo fondato, ordinato, & dotato à honore & gloria di sua immensa Maesta, & della Santissima Madre Maria Vergine, & di tutta la celeste Corte sotto il nome, & protectione di Santo Stephano. Papa. vn'nuouo ordine, & militia di Cavalieri, si come nelli infrascritti Capitoli, & constitutioni si dirà, hauuta però prima sopra cio licenza dal Beatiss. Padre Papa Pio IIII. come appare nel preinserto Breue.

## REGOLA DE CAVALIERI DI SANTO STEPHANO

Titolo Primo.

### DELLA REGOLA DE CAVALIERI di Santo Stephano. Capitolo I.



**A**L nome del Altissimo Dio Amen. Noi COSIMO Medici per la diuina gratia. Duca II. di Fiorenza & di Siena etc. Fondatore, & primo Gran Maestro della Militia de Cavalieri di Santo Stephano Vogliamo & ordiniamo, che la Regola di questa Militia sia sotto l'ordine di Santo Benedetto, & che tutti li Cavalieri riceuuti alla profesione, deuino offeruare Carità, Castità, & Obedientia.

A



DEI LA REGOLA DE CAVALIERI  
DELLI STATUTI ET CONSTITUTIONI  
della Religione de Cavalieri.

Capitolo II.



Uello che è à Nauiganti la Tramontana, sono alli huomini le leg gi, et come non si puo nauigare felicemente senza essa Stella, così non si puo beatamente viuere senza esse leg gi, & pero vogliamo, che come i sag gi Nocchieri per condursi securamente in porto, risguardono sempre verso il Polo, così i Cavalieri della nostra Religione per conseguire la lor' felicità, habbiano sempre gl'occhi riuolti alle leg gi, alle quali cominciando noi (in uocato vn'altra volta il nome diuino) à dar' buon principio con speranza di miglior mezzo, & d'ottimo fine. Diciamo, che tre sono quelle cose le quali si deono principalmente offeruare da tutti i Cavalieri del Ordine della nostra Militia, & cio sono, Carità, Castità, & Obedientia, la Carità è souuenire al proximo, la Castità, o veramente Pudicitia è nō cognoscere carnalmēte altra Donna che la propria moglie, la quale prender' possa il Cavaliere, Secondo l'ordine della Santa Chiesa Catholica, l'Ubedientia vuole ciascuno di questa Religione con buono animo diligentemente, & volentieri exequisca tutte quelle cose che dal Gran Maestro, o suo Luogotenente, & altri superiori secondo li statuti, & capitoli, li saranno comandate.

DEL VFFITIO, ET PROFESSIONE  
de Cavalieri.

Capitolo III.




A Basa sopra la quale è fondato l'ordine di questa Militia de Cavalieri di Santo Stephano è la Carità. Et perche chi ha Carità sta in Dio, & Dio come afferma egli stesso sta in lui. Chiunque fa professione d'esser Soldato di questa nostra Militia, sappia che egli fa professione della Militia di Iesu Christo, & il primo vfficio del Soldato di Iesu Christo è preporre l'honore di Dio, à tutte le cose, vbidire à comandamenti della Diuina scrittura, seruare i precetti della Santa Sieda Apostolica, combattere per la fede Catholica, offeruare la Iustitia, soccorrere i poueri, ricuperare i prigioni di mano delli Infedeli, & finalmente sotto entrare di buona volontà à qualunque pericolo per difesa della Christiana Religione, & per augumento di essa, essorre non che la robba, ma la vita propria. Et sia certo che come i premij saranno eguali à meriti, anzi infinitamente maggiori, così le pene saranno pari à demeriti. Percioche quelli che per bontà d'animo, & generosità di quore eleggeranno di far' l'opere di valoroso Cavaliere, haranno in questa mortal' vita immortal' gloria, & honore, & nel altra eterna felicità & beatitudine, & al opposto, Quelli che per viltà di quore, o malignità d'animo faranno il contra-



DILECTO FILIO NOBILI VIRO  
COSMO MEDICES FLORENTIAE  
ET SENARVM DVCI.

PIVS PAPA IIII.



DILECTE fili salutem, & Apost. bened. Eximia deuotionis sinceritas, & integra fides, quibus in nostro, & Apostolicae sedis conspectu clarere dignosceris, merito nos inducunt, ut te, quae speciali dilectione prosequimur, tuosque posteros condignis attollamus honoribus, & gratiosis fauoribus prosequamur. Cū itaque, sicut nobis nuper exponi fecisti, tu ad Dei laudem, & gloriam, ac fidei Catholicae defensionem, Marisque mediterranei ab infidelibus custodiam, & tuitionem, nec non posterorum tuorum decus & honorē, cupias vnā militiā sub certo approbato ordine per te eligendo cum cōuenienti dote per te ex tuis propriis bonis assignanda pro vno Magistro, ac certo numero Militum ad instar aliarum militiarum in Regnis Hispaniarum, vel alias ritē institutarum, in Dominio tuo erigere, & instituere, si ad id nostra, & sedis praefatae tibi desuper licentia suffragetur. Nos huic tam pio, & laudabili proposito fauorabiliter annuentes, teque vt deuotio tua, & posterorum praedictorum erga nos & sedem praefatam, eo magis inualescat; quo te, & illos eiusdem sedis maiori munificentia noueritis amplexos, specialibus fauoribus, & gratiis prosequi volentes, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, Nobilitati tuae, vt ad Dei honorem & gloriam, & alios effectus praemissos in tuo Dominio, ac loco & aede sacra tibi bene uisis vnā militiam sub regula S. Augustini aut sancti Benedicti, vel Cistertien. aut alterius approbati ordinis per te eligendi, ac sub inuocatione, & cum insigniis tibi bene uisis, decentibus postea priuilegiis, facultatibus, & indultis à nobis, & sede praefata decorandam, cum dote cōuenienti arbitrio tuo per te, vt praefertur, assignanda, pro vno Magistro qui tu primus, quo ad vixeris, & pro tempore existens Floren. Dux esse debeat, ac certo Militum nobilium, & alias iuxta dispositionem tuam qualicatorum numero sub tua, ac pro tempore existentis Magistri huiusmodi obedientia, ac per te tam a primæua erectione, quam alias occurrente vacatione, ac per successores tuos Florentiae Duces ipsius militiae Magistros perpetuo instituendorum cum emissionem professionis ordi-



nis huiusmodi, ac habitus suceptione, & capitulis, pactis, cōditionibus, & stabilimentis per te statuendis, aliàs tamen licitis, & honestis, ac sacris canonibus non cōtrariis, per nos & sedē præfatam postmodum approbandis, & confirmandis ad instar aliarum Militiarum in dictis Regnis Hispaniarum, vel alias rite institutarum, sine tamen alicuius præiudicio, erigere & instituere; nec non pro militiæ, ac militum eorundem salubri directione & felici regimine, quæcunque statuta, & ordinationes similiter licita & honesta, ac contra libertatem ecclesiasticam nõ tendentia. etiam per nos, & sedem eandem approbanda condere & edere, aliaque in præmissis, & circa ea necessaria & opportuna facere liberè, & licitè valeas, plenam, & liberam auctoritate apostolica, tenore præsentium licentiam, & facultatem concedimus. Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus; privilegiis quoq; indultis, & literis apostolicis quibusvis quorumcumque Regnorum, & Dominiorum; militiis, illarumque Administrato ribus & Magistris, ac personis aliis, etiam ad Regum; Reginarum & aliorum Principum instantiam, aut etiam motu proprio, & Consistorialiter, vel alias quomodolibet concessis, approbatis, & innouatis. Quibus omnibus illorum tenores præsentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscunque. Datum Romæ apud sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris Die prima Octobris.

M D L X I. Pontificatus Nostri Anno Secundo;

Cæ: Glorierius.



# PIVS EPISCOPVS

SERVVS SERVORVM DEI AD  
PERPETVAM REI MEMORIAM.



**M**IS quæ pro Religionis propagatione & fidei catho-  
licæ defensione ac animarû salute provide facta ef-  
se noscuntur, vt firma perpetuo & illibata persistant  
libenter apostolici muniminis robur adiicimus, ac  
illa de nouo concedimus & desuper disponimus  
prout catholicorum Principum nobis & apostoli-  
cæ Sedi deuotorum pia vota exposcunt, & id in Do-  
mino conspiciamus salubriter expedire. Dudum siquidem pro parte dile-  
cti filii Nobilis Viri COSMI MED. Florentiæ & Senarum Ducis nobis  
exposito, quòd ipse ad Dei laudem & gloriam ac fidei catholicæ defensio-  
nem Marisq; Mediterranei ab infidelibus tuitionem ac posteritatis suæ  
decus & honorem cupiebat vnâ Militiam sub certo approbato ordine per  
eum eligendo cum dote competenti ex suis propriis bonis assignanda  
pro vno Magistro certoque Militum numero ad aliarum in Hispaniis vel  
alibi rite institutarum Militiarum instar in eius Dominio erigere, & insti-  
tuere, si sibi ad id nostra & sedis prædictæ licentia suffragaretur. Nos præ-  
fato COSMO Duci vt ad Dei honorem & gloriã aliosq; effectus præmis-  
sos in dicto Dominio & loco ac æde sacra sibi bene visis vnâ Militiam  
sub Regula sancti Benedicti vel alterius approbati ordinis ac sub Inuocatio-  
ne & cum insigniis de quibus sibi videretur decentibus postea priuilegiis  
facultatibus & indultis à nobis & dicta sede decorandam cum dote con-  
uenienti per eundem COSMVM Ducem arbitrio suo vt præfertur assignan-  
da pro vno Magistro qui videlicet ipse COSMVS quoad uiueret, & deinde  
pro tempore existens Florentiæ Dux esse deberet & certo Militum per  
ipsum Magistrû pro tempore existentem tam à primæua erectione huius-  
modi quàm ex tunc deinceps perpetuo instituendorum ac habitu regula-  
ri donandorum & ad regularem ordinis huiusmodi professionem admit-  
tendorum numero sub eiusdem Magistri obedientia, ac cum pactis capi-  
tulis conditionibus, & stabilimentis per dictum COSMVM Ducem eden-  
dis, & per nos & dictam sedem postmodum approbandis ad aliarum  
Militiarum prædictarum instar, sine tamen alicuius præiudicio erigere, &  
instituere, ac pro Militiæ Militumque præfatorum salubri directione quæ-  
cunque ordinationes & statuta per nos vt præfertur, confirmanda conde-  
re posset, licentiam & facultatem per alias nostras in forma breuis litteras  
concessimus. Cum autem sicut accepimus idem COSMVS Dux omni-  
potentem Deum, vt Christianum decet Principem, honorare, proximo  
prodesse, vitamque beatam promereri desiderans. In immensæ Maiestatis



diuinæ, ac gloriosissimæ Dei genitricis semperque virginis Mariæ totiusq;  
cœlestis Curia gloriæ & honorem earundem litterarum vigore vnam  
sub Inuocatione & Protectione Beati Stephani Militiam Militum sancti  
Stephani nuncupandorum sub Regula eiusdem sancti Benedicti erexerit,  
& instituerit illique nonnullos fructus redditus & prouentus ac bona pro  
eius dote assignauerit, volueritque quod eius Milites præfati in sua rece-  
ptione charitatem castitatem conjugalem & obedientiam expresse profi-  
terentur, charitatem nempe cui tanquam solidæ basi Militia ipsa innitere-  
tur honorem Dei rebus vniuersis præponendo sacra scripturæ præceptis  
parendo sedis prædictæ mandata seruando pro fide catholica pugnan-  
do Iustitiam colendo, pauperibus subueniendo captiuos ab infidelibus  
vinculis recuperando & finaliter sese vltroneos cuicunque periculo pro  
Christianæ Religionis defensione & pro eius augumēto non solum facul-  
tates, sed & propriam vitam exponendo: Castitatem vero siue pudicitiam  
nullam aliam feminam præter propriam vxorem carnaliter cognoscendo  
obedientiam autem in omnibus sibi per Magistrum vel eius locumtenen-  
tem aliosue militiæ superiores iuxta illius ordinationes & statuta iniunctis  
bono & hilari animo diligenter exequendis ac pro salubri Militiæ Mili-  
tumq; prædictorum regimine, & perpetuitate quamplura canones & sta-  
tuta ac ordinationes super ipsorum Militum regula super Militiæ statutis  
& constitutionibus super Militum officio ac professione super Pena traf-  
gressoribus Regulæ statutorumq; infligenda super modo Milites ad pro-  
fessionem recipiendi illorum habitu Ecclesia & cultu diuino hospitalitate  
cōmuni Thesauro Capitulo Generali Magno Magistro officiis & dignitati-  
bus Militiæ Militum officio exercitio & commendis contractibus aliena-  
tionibus, & locationibus nec non prohibitionibus & penis, ac super aliis  
prouisionibus rebusque ad diuini numinis cultum Militiæ decus Religio-  
nis augmentum, & animarum salutem facientibus ediderit atque sanc-  
uerit, prout in illis variisq; capitulis desuper Italico sermone in vno Quin-  
terno distincte conscriptis ac de nostro mandato per dilectum filium no-  
strum Ioannem Baptistam tt. sancti Clementis presbyterum Cardinalem  
Cicada nuncupatum diligenter examinatis ac perlectis & emendatis ac p  
nos manu propria subscriptis plenius continentur. Nos præfati C O S -  
M I Ducis pium & laudabile institutum vtpote fidei catholice exaltatio-  
nem, & alia pia opera concernens plurimum in domino collaudantes,  
nec non erectionis, institutionis, statutorum, canonum, ordinationum, &  
capitulorum ac super illis confecti Quinterni prædictorum, & inde secu-  
torum veriores tenores præsentibus, pro sufficienter expressis habentes ac  
ipsum C O S M V M Ducem; quem speciali dilectione prosequimur, in  
hoc suo laudabili Militiæ Christianæ promouēdæ proposito confouere ac  
specialibus fauoribus & gratiis prosequi volētes Motu proprio nō ad ip-  
sius COSMI Ducis vel alterius pro eo nobis super hoc oblata petitionis in-  
stantiam, sed de nostra mera liberalitate erectionem institutionem assigna-  
tionem aliāque omnia & singula canones statuta ordinationes & Capitu-



la prædicta ac prout illa concernunt, cætera in prædicto Quinter no contenta, & inde secuta quæcunq; Apostolica auctoritate tenore præsentium ex certa scientia confirmamus & approbamus ac illis perpetuæ & inuolabilis firmitatis robur adiicimus, nec non omnes & singulos iuris & facti defectus si qui forsan interuenerint in eisdem supplemus & nihilominus potiori pro cautela Militiam prædictam eisdem modo & forma quibus per ipsum COSMVM Ducem erecta & instituta est de nouo ex simili scientia eadem auctoritate perpetuo erigimus & instituimus illique sic erectæ omnia & singula fructus & alia mobilia & immobilia res & bona illi per eundem COSMVM Ducem hætenus concessa & deinceps tam per eum quàm alios quoscunq; licite concedenda etiam perpetuo applicamus, & appropriamus, nec non canones statuta ordinationes & capitula prædicta denouo statuimus & ordinamus ac eundem COSMVM, & pro tempore existentem Florentiæ Ducem in Magnum Magistrum eiusdem Militiæ cum honoribus oneribus prærogatiuis & facultatibus quibus alii aliarum Militiarum dicta auctoritate confirmatarum Magistri inter suos Milites quomodolibet vtuntur fruuntur & gaudent, similiter perpetuo constituimus & deputamus, illiq; prædicta immutandi & reformandi: Ac alia quæcunq; ordinationes & statuta ad eiusdem Militiæ directionem facientia licita & honesta ac sacris canonibus minime contraria quotiens sibi videbitur condendi facultatem concedimus ac præmissa omnia & singula valida & efficacia fore, suosque plenarios & integros effectus sortiri, & per Milites fratres & alias eiusdem Militiæ personas aliosque quomodolibet inuolabiliter obseruari debere. Ac eosdē Milites & religiosos ab illis nullatenus resilire posse sed ad illorum obseruationem teneri & efficaciter obligatos fore censurisque & penis ecclesiasticis, ac etiam pecuniariis ad id compelli posse. Et sic per quoscunq; Iudices quauis auctoritate fungentes sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate & auctoritate iudicari & diffiniri debere. Ac si secus super his à quoquam quauis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari irritum & inane decernimus. Quocirca venerabili fratri nostro Episcopo Amenin. & dilectis filiis Vicariis venerabilium fratrum nostrorum Floren. & Pisan. Archiepiscoporum in spiritualibus generalibus motu simili per apostolica scripta mandamus. Quatenus ipsi vel duo aut vnus eorum, per se vel alium, seu alios præsentis litteras & in eis contenta quæcunq; ubi & quando opus fuerit, & quotiens pro parte dicti COSMI, & pro tempore existentis Florentiæ Ducis fuerint requisiti solenniter publicantes eisq; in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes faciant auctoritate nostra præsentis litteras & in eis contenta huiusmodi firmiter obseruari. Ac COSMVM & pro tempore existentem Florentiæ Ducem, nec non Milites præfatos, ac singulos alios quos ipse litteræ concernunt, & concernent in futurum illis pacifice gaudere non permittentes eos desuper per quoscunq; quomodolibet indebite molestari, Contradiçtores quoslibet & Rebelles per censuras & penas ecclesiasticas ac alia opportu-



na Iuris remedia appellatione postposita compescendo. Nec non legitimis super his obediendis seruatis processibus censuras & penas ipsas etiam iteratis vicibus aggrauando. Inuocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis, non obstantibus felicis recordationis Bonifacii PP. VIII. prædecessoris nostri qua cauetur, nequis extra suam Ciuitatem vel Dioc. nisi in certis exceptis casibus, & in illis ultra vnam dietam à fine suæ Dioc. ad iudicium euocetur seu ne Iudices à sede prædicta deputati extra Ciuitatem vel dioc. in quibus deputati fuerint cõtra quoscunque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere, præsumant, & de duabus non tribus dietis in Concilio generali edita, & quibusuis aliis constitutionibus & ordinationibus apostolicis ac quarumcunque aliarum etiam hospitalis sancti Ioannis Hierosolimytan: Militiarum iuramento confirmatione apostolica vel quauis firmitate alia roboratis statutis & consuetudinibus Priuilegiis quoque indultis, & literis apostolicis illis ac dilectis filiis illarum Magistris conuentibus & fratribus sub quibuscunq; tenoribus & formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriis aliisque efficacioribus & insolitis clausulis nec nõ irritantibus & aliis decretis etiã motu & scientia similibus ac cõsistorialiter etiã per viam contractus ac vniuersæ legis, & ad Imperatorum Regum aut aliorum Principum instantiam ac aliis quomodolibet concessis approbatis & innouatis, quibus omnibus etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica indiuidua & expressa, ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quæuis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc seruãda foret tenores huiusmodi præsentibus pro sufficienter expressis habentes illis alias in suo robore permansuris hac vice duntaxat specialiter & expresse derogamus contrariis quibuscunque, aut si aliquibus communiter vel diuisim ab eadem sit sede indultum quod interdici suspendi vel excõmunicari nõ possint, per litteras apostolicas non facientes plenam & expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hãc paginam nostrorum cõfirmationis approbationis ad iectionis suppletionis, erectionis, institutionis, applicationis, appropriatiõis statuti ordinationis, constitutionis, deputationis, concessionis, decreti mandati, & derogationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri & Pauli Apostolorũ eius se nouerit incursum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicæ Millesimo quingentesimo sexagesimo primo Calend. Februarii Pontificatus nostri. Anno III.

Cr. Glorierius.



rio, saranno in questo oltre le douute pene meritamente infami, & nel'altro Mondo eternamente infelici.

DELLA PENA DI CHI TRANSGREDISCE.  
La Regola, & li statuti.

Capitolo IIII.



Ome l'offeruanza della Regola ricerca l'anima, & il corpo per le orationi, digiuni, & altre cose contenute in essa, così anco la transgressione, & in offeruanza obliga l'anima & parimente il corpo, ma chiunque transgredirà li statuti, & consuetudini del ordine obliga solamente, & sottomette il corpo alla pena doue non sia cosa, per la cui transgressione, o ommissione, secondo li comandamenti di Dio, & li sacri Canoni l'anima venisse obligata, & sottoposta al peccato. Et perche e conuene che la Regola distintamente venga à notitia d'ogni Cavaliero, perciò vogliamo, che li Capitoli, che trattano della Regola, & similmente l'infra scritti statuti vna volta l'anno almeno si legghino con alta voce nel Conuento in presenzia di tutti li Cavalieri che vi si troueranno.

LI STATUTI DA LEGGERSI  
son questi cioe.

DELLA REGOLA.

- 1 Della Regola de Cavalieri di San Stephano
- 2 Delli statuti & constitutioni della relligione de Cavalieri
- 3 Dell' Uffitio & professione de Cavalieri
- 4 Della pena di chi transgredisce la Regola et li statuti.

Del modo del Riceuere i Cavalieri.

- 3 Del habito de Cavalieri.

Della Chiesa & culto diuino.

- 1 Del culto diuino
- 2 I giorni ne quali i Cavalieri son tenuti digiunare
- 3 Della confessione che deono fare quando montano in Barcha
- 9 Dell' orationi che si debbono fare per ciascuno Cavaliero defuncto.



*Dell' Hospitalità.*

- 1 *Del Hospitalità & cura delli Infermi.*

*Del Theforo Comune.*

- 1 *Delle ragioni & charichi del Theforo*
- 2 *Che li debitori del Theforo paghino quello deuono*
- 3 *Delle ragioni del Mortuario & delle vacante*
- 10 *De debitori del Theforo.*

*Del Capitolo Generale.*

- 2 *De Cavalieri che deono interuenire al Capitolo Generale.*

*Del Gran Maestro.*

- 1 *Dell'obediencia de Cavalieri.*

*Dell'vffitiy & degnità.*

- 3 *Del Modo di armar' Legni e Vasselli.*

*Dell'esercitio & vffitio de Cavalieri.*

- 4 *Che i Cavalieri si esercitino nell' Armi.*

*Delle commende.*

- 1 *A chi si deueno dare le commende.*
- 2 *Tra quanto tempo i Cavalieri possono conseguire le commende.*
- 6 *Che i beni della Religione non si dieno à fitto à secolari.*

*De contratti & alienationi.*

- 2 *Che i Cavalieri non esercitino Arti, ò prohibite, ò vili*
- 3 *Che i Cavalieri non faccino contratti finti, ò simulati.*

*Delle Allogagioni.*

- 1 *Che i mortuarij, e le uacanti non si affittino senza licentia etc.*
- 3 *Che durante il mortuario, e la uacante non si possino far miglioramenti etc.*

*Delle Prohibitioni e pene.*

- 1 *Quando sia lecito à Cavalieri far Testamento*



- 3 Che i Cavalieri non s'intromettino nelle cause de secolari  
 6 Che i Cavalieri non si partino del Conuento senza licentia  
 8 Che i Cavalieri non impetrino lettere per ottenere commende  
 13 Che i Cavalieri non interuenghino nelle guerre de Christiani senza licenza  
 15 Che nessuno vadia senza l'habito  
 18 I Casi per li quali i Cavalieri si priuano del habito  
 22 Della Bestemmia  
 27 De Concubinary  
 28 Casi per i quali s'incorre nella settena, & 29 nella Quarantena  
 34 Del obediencia, & il 36. Della pena d'ichi non interuiene alli vffitij diuini.

## DEL MODO DEL RICEVERE I CAVALIERI.

### Titolo Secondo.

#### IN CHE MODO I CAVALIERI DEL Ordine di Santo Stephano deueno esser riceuuti alla professione.

#### Capitolo I.



**V**TTI coloro, che desiderono d'essere ammessi, e riceuuti alla defensione della fede Catholica, & accrescimento della Religione Christiana sotto l'habito regolare del ordine della nostra Militia, deueno in questo modo, & con questa forma essere diuotamente riceuuti, & ammessi à fare professione. Primieramente chiunque tirato da Zelo di carità disia d'entrare nel ordine della nostra Religione e d'essere vno de Cavalieri di Santo Stephano. Sappia che gli bisogna diuenire vn'altro homo da quello che egli era, Onde per mondarsi da tutte le macchie di tutti i peccati, deue humilmente confessarsi, poi così netto d'ogni iniquità, & dal sacerdote assoluto, presentarsi con vna vesta lunga da secolari scinta dinanzi al Altare genuflesso con vna falcola accesa in mano, & quui vdità la messa attentamente e diuotamente comunicatosi si ponga con gran reuerenza dinanzi al Riceuente, cioè à quel Cavaliere à cui sarà stato imposto dal Capitolo, che riceuere il debba: et gli chiegga humilmente di douere essere accettato nel consorzio, e compagnia de Cavalieri del Ordine di Santo Stephano. Allora il Receuente con accomodate, e diuote parole confermi, e lodi il proponimento del Profiteute, mostrandogli quanto sia saluteuole, quanto preclaro, quanto giocondo seruire



à Giesu Christo, esercitare l'opere della Cavalleria, essere scritto nel numero di coloro, la cui professione è accrescere la fede Cattolica, difendere la Sede Apostolica, opprimere li Infedeli, è propagare i termini della Religione Cristiana e che molti hanno quello, che egli desidera, desiderato, ma non già potuto ottenerlo, & finalmente gli faccia à sapere quanto sia grande l'ubbidienza, e la severità di tale ordine, & di così fatta Religione, e che gli sia di mestiero non le sue proprie voglie, ma quelle de suoi superiori seguitare, e non come à lui parrà, ma vivere come piacerà ad altrui, il che detto, dimandisi se egli è presto, e pronto à volere cio fare, e se egli risponde di sì, si dimandi: se egli è debitore d'alcuna grossa somma di pecunia ad alcuno, o fattosi volontariamente seruo di persona, per cioche in cotali casi non solo non se gli puo dare l'habito, ma quando gli si fusse dato, come à disleale, & infedele, con sua grandissima vergogna se gli torrebbe, ma se neghera di essere debitore, & affermerà di essere libero, il Riceuente aprirra il Messale, & il Profite vi porra sopra le mani giunte insieme, e fara la professione, con queste, o altre simiglianti parole. Io tale di tale fo voto sinceramente, & prometto con tutto il cuore all' Omnipotente Iddio, & alla beatissima Vergine Maria, & à Santo Stephano di douere (aiutandomi la Diuina grazia, prestare sempre humile ubbidienza à qualunque superiore, il quale da Dio, e dalla nostra Religione dato mi sarà, e di piu seruare sempre carità, pudicitia & vbedienza, & vivere secondo la Regola, e statuti di questo ordine, le quali parole dette, lieui le mani di insul messale, & il Riceuente dica. Noi riconosciamo te essere soldato di Giesu Christo, è dedicato à difendere virilmente la fede, e Religione sua, & mandare ad effetto tutte l'altre cose, che nella Regola e statuti nostri si contengono.

Allhora il Professo chinando il capo risponda, così conosco d'essere, dipoi baci il messale, & presolo con ambe le mani lo porti, è ponga in sul Altare, e baciato l'Altare, lo riporti in segno di vera ubbidienza al Riceuente. Dopo le quali cose il Riceuente pigliando vn manto bianco di ciambellotto, & tenendolo con ambe due le mani mostri al Professo la Croce Rossa che in esso sarà nella parte sinistra et dica. Credi tu fratello, che questo sia il segno della Santissima Croce, nel quale Cristo figliuolo de Dio, creatore del Cielo, e della Terra per ricuperare noi miseri peccatori pendendo morì? e il Professo risponda credolo, Et il Riceuente sog giunga: Questo è il segno del ordine della Militia nostra, il quale noi ti comandiamo, che tu porti sempre nel lato manco della tua vesta. Allora il Professo baci diuotamente il segno della Croce: Le quali cose fatte, il Riceuente gli ponga à dosso il Manto, e la Croce dināzi al petto, nella parte sinistra, e fratelluolmente baciato, amoreuolmente gli dica. Piglia dilettoissimo fratello, questo sacratissimo segno nel nome della Santa Trinità, e della beata Maria sempre Vergine, e di Santo Stephano, e sappi fratello carissimo, che noi ti vestiamo questo Manto di color bianco, perche tu habbi sempre dinanzi a gl'occhi la purità, e la candidezza del animo, la quale tu non debbi mai per tempo nessuno, ne per nessuna cagione in infamia, e vergogna del nostro ordine, e à detrimento del anima tua volere in alcun modo macchiare, Et ti ponghiamo questa croce rossa nella sinistra parte accio che tu l'ami, e adori con tutto il cuore, e perche tu colla destra, valorosamente combattendo la difenda, e difesa la manteghi, per cioche se tu altramente facesti, & commettesti atto indegno, o nella guerra, o nella pace d'vn Cavaliere della nostra Religione, tieni per fermo, che tu secondo la forma degli sta-



tutti nostri, saresti come mancatore di fede, e violatore del tuo voto medesimo priuato del merito della Santissima Croce, e come membro fracido, e puzzolente tagliato dal restante del corpo e gittato via, e finalmente come indegno di tanti, e tanto honorati Cavalieri dal Conforzio nostro ignominiosamente scacciato. Di poi legandogli al collo il nastro, e affibbiatura del Nanto humanamēte gli dica: Piglia Carissimo e diletto fratello nostro, il giogo di Giesu Christo, il quale e leg giero e soaue, sotto questo ritrouerai tu dolcissima pace, e quiete, e Noi da hora inanzi facciamo partecipe l'anima tua, e quella di tutti i Padri, e parenti tuoi di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro, da nostri fratelli si fanno o si faranno sempre per l'auuenire in ciascun luogo. Il Professo soggiunga. Amen, cioè io prego che così sia. Allora prima il Riceuente, e poi tutti gl'Altri Cavalieri insegno d'amore, e di pace, e della fraterna dilezzione l'abbraccino caramente, e lo bacino, il qual atto fornito, i Cavalieri Sacerdoti che vi saranno presenti, e in ispezietà quegli il quale harà celebrato la messa, cominci à orare in questo modo.

Suscepimus Deus Misericordiam tuam in medio templi tui. *Psalm.* Magnus Dominus, & laudabilis nimis in Ciuitate Dei nostri in Mōte Sancto eius. Gloria patri & filio, & spiritui sancto. Sicut erat in etc. Suscepimus Deus etc. Kirieleison, Christe eleison Kirie. etc. Pater noster etc. *Vers:* Saluum fac seruum tuū. *Resp:* Deus meus sperantem in te. *Vers:* Mitte ei Domine auxilium de sancto. *Resp:* Et de Syon tuere eum. *Vers:* Nihil proficiat inimicus in eo, *Resp:* Et filius iniquitatis nō apponat nocere ei. *Vers:* Esto ei Domine turris fortitudinis. *Resp:* A facie inimici, & persequētibus eum. *Vers:* Domine exaudi orationem meam. *Resp:* Et clamor meus ad te veniat. *Vers:* Dominus vobiscum *Resp:* Et cum spiritu tuo.

## O R A T I O .

Deus, qui iustificas impium, & non vis mortem peccatorum Maiestatem tuam suppliciter deprecamur, vt hunc famulum tuum, de tua misericordia confidentem, cælesti protegas benignus auxilio, & assidua protectione conserues, vt tibi iugiter famuletur, & nullis à te tentationibus separatur. Per Christum Dominum nostrum Amen.

## O R A T I O .

Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus, pre-tende super famulum tuum .N. spiritum gratiæ salutaris, & vt veritate tibi complaceat, perpetuum ei rorem benedictionis tuæ infunde. Per Christum Dominum nostrum Amen.

## O R A T I O .


Suscipiat te Dominus in numero fidelium, & licet nos indigni te suscipimus in orationibus nostris. Concedat tibi Dominus locum bene agē-



di, voluntatem perseverandi, & gratiam ad aeternae vitae beatitudinem, hereditatemq; feliciter perueniendi: Vt sicut nos caritas fraternitatis coniunxit in terris, ita diuina pietas, que dilectionis auxiliatrix est, cum suis fidelibus te coniungere dignetur in caelis: praestante Domino nostro Iesu Christo. Qui cum patre, & spiritu sancto viuit, & regnat Deus. Per omnia saecula saeculorum. Amen.

DELLA DIVISIONE DE  
gradi de Cavalieri.

Capitolo II.




**N** Cavalieri di questa Religione, vogliamo sieno di tre maniere. Alcuni si chiamino & sieno Cavalieri Militi, cioè Soldati, alcuni Cavalieri Sacerdoti, o vero Cappellani, & alcuni Cavalieri seruenti i quali non sono principali, ma seruono altrui. I Cavalieri Militi sono di due ragioni. Alcuni haueranno la Commenda in atto, & effettivamente l'administreranno, & questi si chiamino Commendatarij, o vero Preceptori, & alcuni l'haueranno solamente in potenza cioè, che hauendo l'Antianità, o vero aspettatiua deueno hauerla al tempo. Come meglio à suo luogo si dichiarerà, & questi si chiamino Cavalieri Conuentuali. I Cavalieri Sacerdoti, o vero Capellani anch' essi faranno di due sorti, percioche alcuni sacerdoti Conuentuali, & alcuni saranno sacerdoti d'ubbedienza. I Cavalieri seruenti sono medesimamente partiti in dua spetie, alcuni seruenti d'Arme, alcuni seruenti, d'uffitio, o veramente di Stallo. Li quali vltimi non sono propriamente Cavalieri. Hora egli s'ha da sapere, che chiunque vuole essere nel ordine della nostra Religione à Cavaliere Militare riceuuto, bisogna, o che egli sia stato prima fatto Cavaliere da alcuno Principe Ecclesiastico, o laico, o d'alcuna Comunità che habbiano potestà di creare Cavalieri, o si veramente che gli si diano le Insegne della Caualleria inanzi che faccia professione dal suo Riceuente, o da alcuno altro Cavaliere Militare, al quale sarà tal facultà concessa. Et pigliate l'insegne del Cavalierato, faccia, secondo il modo detto professione. Vera cosa è, che tanto i Cavalieri Sacerdoti, quanto i Cavalieri seruenti, così d'Arme, come d'uffitio non han bisogno di pigliar prima, o poi l'insegne di Caualleria, essendo cio privilegio spetiale, de i Cavalieri Militi.

DEL HABITO DE CAVALIERI.

Capitolo III.

Altramente






Altramente hanno andar vestiti i Cavalieri, et altramente quelli che Cavalieri non sono, e tra i Cavalieri medesimi, altro habito de uono portare i sacerdoti & i seruenti, & altro i Militi, & anch' i Cavalieri Militi non vestiranno in vn' medesimo modo quando saranno al Conuento, & quando fuora del Conuento, & li Cavalieri graduati, come sono quelli del Consiglio, & li Priori Cavalieri durante il grado, & loro vfficio de ueno portare la Croce Rossa in altro luogo, che li altri Cavalieri Militi. Percioche vogliamo, & ordiniamo, che li Cavalieri graduati, & Priori sien' tenuti portare cosi nel manto come nel habito loro ordinario la Croce grande di color rosso nel mezzo del petto per il tempo saranno al grado & l' vfficio deputati, eccetto il Cavaliere Comandator maggiore il quale ha sempre a portare nel mezzo del petto la Croce grande e vermiglia, li altri Cavalieri Militi non graduati, portino la Croce ordinaria del lato sinistro, si del manto, come del habito loro ordinario, nel tempo della pace, ma nel tempo della guerra de uino quando saranno nella Militia portarla nel mezzo della soprauista, come appresso del habito militare si dichiarerà. Li Sacerdoti e Capellani portino la croce rossa ordinaria dal lato sinistro delle lor Toghe. Li Cavalieri seruenti d' Arme la croce piccola dalla banda destra, & similmente li seruenti d' vfficio che non sono propriamente Cavalieri come conuersi donati, et additti alla Religione, portino dal lato destro vna mezza croce, cioe li tre rami di sotto, lasciando il quarto & la parte superiore. Et quanto al habito, il manto da portarsi per i Cavalieri Militi nel Conuento sia di ciambellotto bianco entroui la croce rossa in quel modo, e in quella parte, che di sopra distintamente s'è detto. Per i Cavalieri Sacerdoti, vna Toga co' il medesimo segno, et colore come di sopra per i Cavalieri seruenti, vna vesta di saia, o di rascia, o d' altro panno di color bianco col segno della Croce rossa, come poco appresso si è specificato. L' habito Militare da vsarsi per li Cavalieri Militi sulle Galee per combattere contro li Infedeli sarà vna soprauista bianca di taffetà, & tutti li altri fornimenti di color rosso, & nel mezzo della soprauista la croce rossa, la quale non per altra cagione vogliamo sia di vermiglio colore, se non perche si ricordino, che essi de uono volentieri spargere il sangue loro, nocentissimo a honore, e gloria di colui il quale per ricomperarci e saluarci sparse spontaneamente il suo innocentissimo sul legno della croce. Nelli altri vestimenti che ordinariamente porteranno li Cavalieri Militi de ueno vsar' colori, & ornamenti honesti, & al grado loro conuenienti.

### DELLA QUALITA DI COLORO

che de ueno esser' accettati nel ordine.

#### Capitolo IIII.



NON vogliamo che nessuno, il quale non sia leggitimamente nato possa ammetterci alla professione del ordine della nostra Religione se gia non fusse figliuolo d' alcuno Signore di titolo, come son Duchi, Principi, Marchesi, o Conti di grande stato, & li figliuoli illegittimi d' altri Signori, ancora che habbino iurisdictione e Vassalli de uino metterci a parti-

B



to è passare per il Capitolo della Religione. Ne possa alcuno vestirsi l'habito del nostro ordine, il quale hauesse hauuto origine da Giudei, o da Marrani, da Saracini, o altri Maomettani, o dannati di heresi quantunque e fusse figliuolo di Conte, o d'altro Principe, senza matura deliberatione, e spetiale dispensa del Gran Maestro. La quale apparisca per scrittura. A chiunque fusse d'alcun'altra Religione è ordine di Militia pari à questa, o piu largha e desiderasse d'entrare nella nostra si concede purchè l'ordine che tiene egli lo lasci con buona gratia de suoi Signori, o veramente colla dispensa della Sieda Apostolica ogni volta però che in altra Religione non habbia fatto alcun mancamento. Chiunque sarà oltra modo obligatosi, & di grossa somma debitore, o per delitto infame, come exempli gratia, publici bastemmiatori, Sodomiti, ladri, traditori, sicarij, Mucidiali, Assassini, falsarij, heretici, o per altri lor' demeriti macchiati d'infamia non vogliamo possino essere in modo alcuno riceuuti nel ordine nostro: Ancora non vogliamo, che alcuno si vesta l'habito nostro, il quale non habbia diciassette anni forniti. Concediamo bene, che il Gran Maestro possa eleggersi sei giouanetti, quali piu gli paranno, o per Cavalieri Militi, purchè siano nobili, o per Cavalieri seruenti, i quali esenti da ogni altro seruigio, e ministero habbiano è stare saldamente à i familiari, e domestici seruigi suoi, contra i quali non si possa opporre cosa alcuna, ne quanto alla età, ne quanto alla antianità, solo, che sieno nel quattordicesimo anno. Similmente non volemo, che alcuno possa essere nel nostro ordine, e dalla Religione nostra riceuuto, il quale non habbia il corpo ben conditionato, e atto à sopportare le fatiche, e non sia di mente sana, e di costumi lodeuoli.

DELLE PROBATIONI CHE SI DEBBONO  
fare inanzi che alcuno si accetti.

Capitolo V.




Chiunque desidera d'essere riceuuto in Cavaliere Milite bisogna che pruoui autenticamente se esser' nato di padre e madre, d'Auolo, e Auola nobili, il che potranno fare mediante i lor' Casati, e l'Arme, & insegne loro le quali Armi di chi sarà riceuuto in Cavaliere vogliamo si pongano in vn' luogo della Religione appartato, affine che restino quivi à perpetua memoria. Et se bene fussino stati piu Cavalieri d'vna Casa medesima ci cōuertiamo, che basti porre vn' Arme sola per ciascuna famiglia. Et finalmente siano tenuti tutti coloro, i quali vorranno pigliare l'habito nostro, fare le loro probationi al Consiglio, le quali essendo buone e approuate dal Consiglio, l'elezione si rimetta al Gran Maestro, ne possa alcuno vestirsi l'habito fuora del Conuento senza spetial' commissione del Gran Maestro, & che non habbia se sarà Cavaliere Sacerdote, la Toga à Sacerdote conueniente se Cavaliere milite, o Cavaliere seruente d'Arme, Armi e sopraueste diceuoli à gradi loro.



DELLA PENA DI COLORO CHE SARANNO  
 stati riceuuti contra la forma de Capitoli.

Capitolo VI.



SE alcuno per qual si voglia cagione fusse stato riceuuto nell' Ordine nostro cōtro la Regola, o fuora degli statuti, se egli sarà Caualiere milite sia ridotto à Caualiere seruente, d' Arme, se sarà Caualiere Sacerdote sia ridotto in Caualiere d' vbbidienza, se Caualiere Seruente d' Arme sia ridotto in Caualiere seruente d' vffitio, e con tutto cio siano in habili à qual si voglia amministrazione di qual si voglia commenda, e di tutti gl' altri beni qualunque siano del nostro Ordine.

CHE A NESSUNO IL QUALE SIA STATO  
 riceuuto vna volta al grado del Caualiere Milite si possa  
 muouer' lite dello stato è conditione sua.


Capitolo VII.



NOI deliberiamo, che à chi è stato vna volta riceuuto nel Conuento nostro nel grado de Caualiere militi non si possa mai da alcuna persona muouere cōtrouerfia dello stato, e conditione sua, se prima quel che li muouera lite non si sottometterà alla pena del Talione, cioè che egli se non proua l' intention' sua debba essere rigittato al grado di Caualiere seruente, e à nessuno dopo tre anni si possa muouer' lite del suo grado.

DEL RICEVIMENTO DE CAVALIERI  
 Cappellani nel Conuento.

Capitolo VIII.




NESSUNO si riceua nel Conuento nostro al grado de Caualiere Cappellani, infino à tanto che egli non hara seruito in detto Conuento vn' anno intero, accio che prima, che egli pigli l' habito nostro, si possano conoscere i costumi, e la vita, e la sufficienza, nel qual tempo deue esser nutricato à spese del Tesoro della Religione.

CHE UN CAVALIERE SERUENTE NON  
 possa diuenire Caualiere milite se non per  
 alcuna notabile pruoua.

Capitolo IX.






Gli non par' cosa conueneuole, che vn Religioso muti quello stato, il quale egli s'ha eletto vna volta, e vada peruersamente scambiando il grado della qualita, e conditione sua, e però proibimo, che vn Cavaliero seruente di qualunq; conditione sia, possa essere ammesso al grado del Cavaliero milite, la onde se vn Cavaliero seruente fusse fatto Cavaliero da vn Principe secolare, o Ecclesiastico, non debbe perciò godere d'altro grado: amministrazione, vffitio, e salario, che di Cavaliero seruente. E dall'altro lato perche la uirtù sola è quella, la quale distingue veramente le conditioni degl' huomini, volemo, che s' offeruino l'opere di tutti i Cavalieri di qualunque maniera, affiñ che se alcuno Cavaliero seruente facesse alcuno atto segnalato contra gl' Infideli, possa essere remunerato dal Gran-Maestro, e tirato al grado de Cavalieri Militi.

IN QUAL MODO SI DEBBANO PRIUARE  
dell' habito i Cavalieri.

Capitolo X.



Ome alle cose ben'fatte, si conuiene il debito premio, cosi à quelle che mal fatte sono si richiede la douuta pena, perche secòdo i meriti, e i demeriti de Cavalieri nostri vogliamo, che siano hora premiati, e hora puniti, come di mano in mano si vederà, e perche l'ultima pena nella nostra Religione e la priuatione del habito, e nel priuare alcuno Cavaliero dell' habito si contiene la priuatione di tutte le sue Comede, vffitij, benefitij degnita, e antianita, e di piu la prigione perpetua: Quando alcuno Cavaliero hara tale scelerateza commesso, che egli per le leggie, e statuti nostri meriti di douere essere priuato dell' habito, e rimosso dalla Compagnia, e consortio de nostri Cavalieri, in tal caso il Consiglio della Religione deue diligentemente conoscere, e tritamente esaminare la qualita del delitto & proporre la causa al Capitolo il quale sia tenuto con severo iuditio amministrare iustitia il che se non facesse per qual si voglia cagione, allhora possa il Grā Maestro anzi debba essendo chiaro il delitto secondo li Capitoli et statuti farla egli stesso. Et ogni volta che il Capitolo non giudicasse secondo gl' ordini possa, e debba il Gran Maestro in formato legitimamente dell' ingiustitia ridurre ogni cosa al giusto per quanto comporterāno le leggie, e statuti della Religione. Ma quando il Capitolo hauesse giustamente giudicato, non debba il Gran Maestro, ne possa in tal caso alterare il giuditio fatto. Deue dunque il Consiglio, qualunque volta alcuno Reo, e accusato di tal delitto, del quale se fusse conuinto, meritasse la priuatione del habito ragunarsi, & consultare maturamente sopra la qualita & importantia della querela, & quello sia da fare, & per tutti i modi possibili, e permesfi dagli statuti ritrouare la verita, & informarsi sinceramente, e senza alcuna cauillatione, o per iscritture, o per Testimony, o in qualunque altro modo legittimo e fare scriuere diligentemente ogni cosa, il che fatto, se parrà loro, che il peccato del Reo meriti la priuatione del habito, facciano che il Reo sotto buona guardia sia dal Connesta-



bile fatto condurre dinanzi al Capitolo, e lettagli la querela, & manifestatogli il suo delitto gli dimandino se è vero, o no, se nega, allora si produchino l'informationi, le probazioni, e l'attestationi, e si gli dia facultà di poter rispondere di sua bocca propria, non gli concedendo ne piu, ne men tempo di quello, che parra loro bastevole à poter rinuenire il vero, il quale solo attendere si debba, e non altro, senza amore, o odio, o altra anxietà, le quali cose fatte, proceda il Capitolo alla sentenza, e giudicando che se gli debba leuar l'habito, commetta il Capitolo, o il Vice Maestro à alcuno de Cavalieri, se non vuole priuarlo egli stesso, il quale lo priui del habito in tal maniera, e con queste parole, stando il condannato ginocchioni dinanzi al Capitolo gli dica. Conciosia cosa che tu mediante le scelerateze tue ti sei renduto indegno del segno della Santissima Croce, e dell' habito del ordine nostro, alla professione del quale noi i haueuamo prima ammesso, credendoti buono e fedele, perciò seguitando noi l'ordine de nostri statuti in honore de buoni, e à terrore de cattiuu huomini, e affine che tu di esempio à gl' altri, ti priuiamo dell' habito dell' ordine nostro, e i rimouiamo rifiutandoti del tutto dalla Compagnia e consorzio de Cavalieri della nostra Religione, e come putrido membro e fracido separandoti da buoni ti gittiamo via. Dette queste cose, colui à chi sarà comandato dal Capitolo, o dal Vice Gran Maestro gli lieui l'habito in questo modo. Al primo comandamento e gli pone la mano al manto del condannato, al secondo gle ne scioglie, al terzo gle lo lieua da dozzo dicendo. Per l'autorità, che io ho dal mio superiore, io ti tolgo, leuo, e rimuouo, così il laccio, e il giogo del Signore, il quale e dolcissimo, come l'habito del nostro ordine, del quale tu ti sei mostrato indegno. Fornite queste cose, il medesimo che gl' ha leuato il Manto per comandamento del Capitolo, o del Vicegran Maestro lo mena e serra in prigione. Se il Reo fusse assente, e citato non comparisce per contumacia, e non si potesse far pigliare in tal caso si procede non altramente, che se egli fusse presente, e se il suo delitto e notorio da se, o prouato con legittimi mezzi, nel modo e forma che di sopra s'è veduto si condanna, e in suo luogo si pone vno à sua similitudine fatto di cenci, al quale dopo il terzo comandamento si lieua e toglie il manto, come s'è detto.

IN QUAL MODO SI RENDA L'HABITO  
à Cavalieri che ne sono stati priuati.

Capitolo XI.



Erche come contra à coloro, i quali non solo grauissimamente peccano, ma ancora castigati persistono pertinacemente nella mala volontà del peccare, dee sempre la giustitia rigidamente procedere, così à quegli, che doppo il castigo raueduti de loro errori se ne pentono, e desiderosi di ammendar si ne chieggono humilmente per dono, puo alcuna volta usare pietà, e clementia. Però noi ordiniamo, che se alcuno de Cavalieri nostri sarà stato per le cattiuità, e tristi portamenti suoi spogliato del habito, e di poi riconoscendo i suoi falli, e pentendosene s'offerisca pronto, e apparecchiato à volergli correggere, e viuere Christia-



namente, possa far sentire questa sua buona volontà e disposizione al Capitolo, e il Capitolo solennemente ragunato deliberi se gli pare d' accettarla, e accettandola giudichi se gli si debbe restituire l' habito, e giudicando di si, sia tenuto di farlo intendere al Gran Maestro, affine che egli ò approui cotal giuditio, ò lo ripruoui, di maniera che, ne il Capitolo solo per suo giuditio, ò deliberatione, ne solo il Gran Maestro per sua sentenza e auctorità possa restituire l' habito, ma il Capitolo, e il Gran Maestro insieme. Il Capitolo col giudicare, e sentenziare e il Gran Maestro coll' approuare e confermare il giudicato, e l' vno senza l' altro sia di nessun valore, e la forma di restituire l' habito sia così fatta. Colui il quale spogliato dell' habito ha chiesto, e ottenuto grazia di potere essere riuestito, ragunato legittimamente il Capitolo si fa menare dinanzi à lui vestito da secolare, o con vna camicia sopra i panni, e con vna fune al collo, tenendo con ambedue le mani legate insieme, vna falcola accesa, e gittandosi humilmente dinanzi à piedi del Capitolo, o del Vicegran Maestro chiede supplicheuolmente che gli debba esser perdonato il fallo suo, e restituito l' habito, e scritto di nuouo nella Compagnia, e consorzio de Cavalieri, promettendo di douersi ammendare, e viuere honestamente, e secondo gli statuti della loro Religione. Allora il Vicegran Maestro, ò alcuno altro Cavaliere à cui sia cio dal Capitolo commesso gli dice così. Ancora che noi siamo chiari, che l' habito ti fu gia meritamente leuato per li tuoi falli, nientedimeno noi mossi dalle tue promesse, e sperando, che tu debbi alla via de buon costumi, e à vita honesta e lodeuole ritornare ti concediamo benignamente perdono, ti rendiamo cortesemente l' habito del nostro ordine, e ammettiamo, e scriuamo di nuouo gratiosamente nella Compagnia e consortio de Cavalieri nostri. Ingegnati dunque Carissimo fratello di viuere virtuosamente e di maniera, che tu non ci dia (il che cessi Iddio) occasione di esseguire vn' altra volta contra di te il rigore, e la seuerità della Giustitia, e sappia, che tu riceui hoggi da noi vna grandissima gratia, e non conceduta, ne da douersi concedere se non à pochi, la quale preghiamo Iddio, che ti sia vtile alla salute così del anima come del corpo, il che detto il Connestabile per comandamento del Vicegran Maestro o del Capitolo preso il manto glie lo pone sopra le spalle e affibbiandolo dice. Piglia di nuouo il giogo di nostro Signore il quale è leggiere e suaue, e i arrecherà se tu vorrai la salute del anima, conducendoti à vita eterna. Fatte queste cose il Cavaliere à cui è stato restituito l' habito, lodando Iddio renda gratie al Capitolo, e s' offerisce humilmente pronto e parato all' offeruatione degli statuti, e obbedienza de superiori. E se alcuno sarà contro questa forma restituito, sia non altramente, che se egli restituito non fusse, intendendosi sempre, che per la restitutione dell' habito, non si restituiscie l' Anzianita, ne la residenza.

## DELLA CHIESA.

Titolo Terzo.

### DEL CULTO DIUINO.

Capitolo I.






**L** primo, e principale vffitio, e obligo d' vn huomo buono e religioso, e amare con tutto il cuore e honorare Dio sopra tutte le cose. La onde noi benignamente commettiamo, e seueramente comandiamo in genere à tutti e in specie à ciascuno de carissimi, e diletteffimi fratelli e Cavalieri nostri, c'habbiano sempre e principalmēte in amore e in honore le cose diuine, accioche da diuino soccorso aiutati possiamo, e piu fortemente incominciare, e piu felicemēte combattere contra inimici del nome, e della fede di Giesu Christo Redentor nostro ma perche non solo diuotamente orando, ma ancora valorosamente, contra gl' Infideli combattendo si serue à Dio, accioche i cari fratelli, e valorosi Soldati nostri possano fare l'vna cosa e l'altra commodamente, ordiniamo che ciascuno Cavaliere milite dica diuotamente ogni giorno cinquanta pater nostri, & cinq; Aue Marie per l'hore della mattina. Et altanti in vece di vespro, compieta e matutino. Le pasque il doppio, il di della festiuita della Religione il doppio, San Gouanni S. Piero, San Pauolo, e Santo Andrea il doppio, il di d'ogni Santi il doppio, e il di de morti il doppio, tutti gli Venerdi di marzo o settimane sante il doppio tutte le festiuita di nostra Donna il doppio. E oltracio diciamo vn paternostro piu per la prosperità e salute del fondatore della Religione. Concediamo ancora, che volendo possano in vece delli pater nostri dire l'vffitio di nostra Donna, e quando e doppio dire in quello scambio l'vffitio di nostra Donna e i sette salmi Penitentiali. I Cavalieri Sacerdoti, i Diaconi, i Soddiaconi, e cherici siano vbligati celebrare l'vffitio canonico secondo i gradi de loro ordini, e di piu dire anche essi per la salute e prosperita del fondatore del ordine vn' pater nostro.

## I GORNI NE QUALI I CAVALIERI son tenuti à digiunare.

### Capitolo II.



**D** Eono i Cavalieri del ordine della nostra Religione digiunare tutti i venerdi della Quaresima, e tutta la settimana Sata, e di poi nella vigilia della Petecoste e nella settimana seguēte. Ne giorni delle quattro tēpora e negl' altri giorni ancora delle quattro tēpora, e parimēte nelle vigilie di S. Giovanbatista di S. Piero di S. Pauolo, & di tutti gl' Apostoli, di S. Lorenzo Martire, del Assuptione della Coceptione della Natiuita, della Annuntiatione della beata Maria vergine. La vigilia d'ogni santi, e la vigilia della Natiuita del Sign. à quali tutti digiuni si aggiuga quello de di della festa della nostra Religione e la vigilia di S. Cosimo, e S. Damiano et tutti i giorni soliti digiunarsi eccetto quādo fusino legitimamēte impediti, o vero milita sino per la Religione o fusino in altri seruitij di essa. I Cavalieri del nostro ordine, così i Militi, come i seruēti, vogliamo, che siano obligati tutti quāti à comunicarsi diuotamente, e riceuere il santissimo sacramento dell' Eucarestia almeno tre volte l'anno, il giorno della Pasqua di Natale, il giorno della Pasqua di Resurresti, il giorno della Assumptione di Nostra Donna.



DELLA CONFESSIONE CHE DEBBONO  
fare i Cavalieri che montono in Barca.

Capitolo III.



NOI Comandiamo à tutti i Cavalieri del ordine nostro i quali debbono imbarcarsi in su Galee, o altri Nauili, che primieramente si debbiano confessare diuotamente la qual cosa chiunque non farà sarà punito colla pena della Quarantena, e se egli sarà Cavaliere Conuentuale perderà il salario d'un anno, se Cavaliere Commendatario perderà i frutti d'un anno della sua Commenda, i quali frutti s'hanno ad applicare al nostro Tesoro comune. E si debbono confessar' o al Priore loro, o ad alcuno de Cappellani del ordine se ne troueranno e se vorranno confessarsi ad alcuno altro ne domandino licenza al Priore e in assenza del Priore al VicePriore, e cio non habbia luogo, se non quando saranno doue sia Conuento.

DELLA MODESTIA DE CAVALIERI  
nella celebratione de diuini Uffitij.

Capitolo IIII.



NOI non vogliamo che i nostri Cavalieri, mentre si celebreranno i diuini uffitij, entrino in Choro, o Stiano appoggiati a gl' Altari, affine, che non diano impedimento à Sacerdoti, che celebrano l'Uffizio, quegli che contrafaranno saranno puniti nella pena d'vna Quarantena.

DELLA PRECEDENZA, ET  
Residenza de Cavalieri.

Capitolo V.




Vogliamo per fuggire confusione e seruare l'ordine de gradi, che tutti i nostri Cavalieri, così in Chiesa et in Capitolo come alle Processioni segghino, e vadino secondo l'ordine del Antianità, e che nessuno di grado inferiore si ponga nelle sedie d'alcuno superiore, o de luoghitenenti de superiori mentre si dicono gl'Uffizii, chi farà altramente, sarà colla pena della Quarantena punito.

DELLE PROCESSIONI  
che si debbono fare.

Capitolo VI.






E Processioni solenni, che si debbono fare nelle Chiese della nostra Religione sono queste Nelle feste della Purificatione e del Assunzione della Beata Maria Vergine, in quelle della Ascensione del Signore del Corpo di Christo, di Sato Giouannibatista, la vilia di Santo Cosimo e Damiano, & tutti i Venerdi di Marzo, pregādo Iddio per la pace, così vniuersale, come particolare. Facendosi ancora il giorno della festa della nostra Religione, e di piu ogni Domenica all' Infermeria.

CHE SI DEBBANO FARE  
preghiere per la pace.

Capitolo VII.



O I vogliamo che in tutte le Chiese, e Oratorij della nostra Religione si preghi Iddio per la pace vniuersale in questo modo, che il Prete, che harà celebrato la messa solenne detto che harà il Pater nostro s'inginocchi dinanzi à l' altare, e intuoni ad alta voce *Flectamus etc.* per la pace e tranquillità della Chiesa Cattolica, e di tutto il Popolo Christiano, e in ispezietà del ordine della nostra Religione.

CHE SI PREGHI DIO PER LA PACE  
e salute del Gran Maestro e di tutto l' ordine.

Capitolo VIII.




Oi deliberiamo, che i sacerdoti, i quali in ciascuna delle Chiese, e degli Oratorij del nostro ordine in qualunque luogo saranno, mentre che celebrano i diuini vffitij debbiano fra l' orationi, le quali offerono à Dio haueere memoria spetiale del Gran Maestro, e di tutti i Cavalieri del ordine, pregando Iddio diuotamente per loro, affine che mediante la gratia sua aiutati da presidio diuino ne riportino la vittoria contra i nimici della fede Cattolica, à honore, e gloria di Giesu Christo benedetto per la cui fede, e per lo cui nome cōbattono, e affine che la Maesta Diuina si degni per sua bōtā conseruare sano, e felice il Grā Maestro, e tutto quanto l' ordine.

DEL ORATIONI CHE SI DEBBONO DIRE  
per ciascuno Cavaliere che muoia.

Capitolo IX.






Ogni volta, che morrà alcuno de nostri Cavalieri se gli debbano far dire trenta messe in tempo di x. giorni doppo la notitia della sua morte & ciascuno Cavaliere, o milite, o sacerdote, o di qualũque altro grado sia tenuto à dire vna volta l'vffitio de morti per l'anima sua, o vero cento pater nostri.

DELLA MESSA CHE SI DEBBE  
celebrare per li morti

Capitolo X.



Eliberiamo che ciascuno anno nella sesta feria della quinquagesima, per tutte le Chiese del nostro ordine nelle quali si trouino sacerdoti si celebri vna Messa solenne per l'anima de Gran Maestri, e de Cavalieri morti, e il giorno dinãzi, si cantino al vesprou le vigilie de morti, e volemo, e commandiamo, che à detto vffitio siano presenti tutti i Cavalieri, e alla messa tenghino vna candela di cera bianca in mano per vno. E qualunque mancherà d'andare à detto vffitio si punisca colla pena della settena.

DEL ORDINE CHE SI DEVE SERUARE  
nel celebrare le messe.

Capitolo XI.



Noi volemo, che nel celebrare le messe s'offerui quel modo che ordinerà il Sacrista, o altro alla Chiesa nostra Presidente, ne possa il Sacerdote celebrare in detta Chiesa, se non con ordine di detto Sacrista, o suo soprastante.

DELLE PREDICHE.


Capitolo XII.



Erche l'vdiere il verbo di Dio suole produrre negl'intelletti ben disposti grãdissimo frutto, comãdiamo che ciascheduna delle Domeniche dell'Aduento, e per tutta la quaresima si predichi nella Chiesa del nostro Conuento, e il Predicatore sia cattolico, e non men buono che dotto.

DELLE LEZIONI.

Capitolo XIII.



Ordiniamo che tutti venerdì, che parra al Vice Maestro si leggano alcune lectioni secondo che sarà ordinato dal Capitolo, o dal Priore del luogo.



DE PRECETTORI ET MAESTRI  
de cherici.

## Capitolo XIII.



Erche l'vtilità e ornamento che arrecono le lettere alle virtù è inestimabile, pero vogliamo che nel Conueto del nostro ordine si deputi vno, o piu huomini dotti i quali insegnino à Cherici piu giouani la lingua latina e buone lettere, e vn' altro che gl' ammaestri nel cantare, à quali si dia del Thesoro publico diceuole e conueniente salario, secondo la sufficienza degl' huomini, e la qualità de tempi.

DELLA PROMOZIONE DE  
Cherici à gl' ordini Sacri.

## Capitolo XV.



On vogliamo che alcun' Cavaliere di qualunque condizione procuri, che alcuno Cherico del ordine nostro sia promosso à gl' ordini sacri, se egli nò lo preseta prima al Priore della Chiesa, e ottèga da lui la licèza. E vietamo, che nessuno Cherico possa essere promosso al Soddiaconato, il quale nò habbia diciassette anni forniti. Al Diaconato vètiuno, e al Sacerdotio, o vero Presbiterato vèticing; e nessuno Cherico, il quale nò habbia fatto profesione nel nostro ordine possa essere riceuuto al seruigio della nostra Religione se egli nò hara prima per lettere testimoniali, et autètiche dimostrato d' hauer' riceuuto canonicamente gl' ordini sacri.

DELL' ADORNARE E RIPARARE  
le Chiese.

## Capitolo XVI.



OI ordiniamo, e deliberiamo, che tutti i Cauieri dell' ordine nostro di qualunque cagione si siano i quali habbiano reggimento di Commende o di Magioni della Religione siano tenuti e obligati à ristorare, e riparare, e in somma à mantenere in debito e honesto stato ciascuno quelle Chiese e Oratorij o benefizij, che gli toccheranno à governare di mano in mano è fornirgli di messali, e d' altri libri Ecclesiastici, di paramenti, di calici, e di masseritie atte all' vso del culto Diuino, secondo la qualità, e cōdizioni dell' Entrate di dette commende, e Magioni. Deono ancora eleggere al seruigio del culto diuino di dette Chiese e Oratorij Cauieri Cappellani d' honesta vita e se non ne troua sino nel ordine, piglino allhora de Cappellani, o secolari, o Regolari secondo che gli potranno hauere, purchè siano persone honeste in fino à tanto, che ne truouino di quelli del' ordine. Et il Capitolo deue assignare loro tempo competente à potere esseguire dette cose, le quali



se essi non faranno s'intendino priuati de frutti di dette Commende e Magioni fino à tanto che l'habbiano diligentemente effeguite, riserbato pero loro tanto di dette entrate, che ne possano strettamente e à mala pena viuere e vestirsi. Et il Capitolo sia tenuto supplire alla negligentia, & mancamento loro à spese del negligente, & inobbediente.

DE BUONI HUOMINI  
della Chiesa.

Capitolo XVII.



**O**rdiniamo che il Capitolo elegga ogn' anno dua Cavalieri pratici, e di buona vita, l'vffizio de quali sia di riuedere insieme col Priore, o con chi il Priore deputerà in luogo suo, con somma cura, con sollecitudine, e diligenza, se nella Chiesa del Conuento, o in alcuna Capella, o Oratorio si fanno quelle cose, le quali spettanti al culto diuino fare si debbiano secondo i nostri statuti, e che risguardano così le cose spirituali come le tēporali di detta Chiesa e Capella. E siano tenuti à correggere tutti i difetti e supplire tutto quello, che mancasse. Vogliamo ancora che siano tenuti à fare vn' inuentario e vn' registro delle institutioni, e fondazioni delle Capelle e così de poderi e possessioni loro e di tutti gl' ornamenti e di tutti i beni così mobili, e se mouenti, come immobili. Il quale inuentario così fatto e registrato finito il termine del loro vffitio presenteranno al Capitolo perche si consegnino à loro successori. E similmente se in alcuna altra cosa troueranno mancamento siano obblighati à farne relatione al Capitolo e il Capitolo à prouederui, secondo che occorrera il bisogno. Possono detti dua Cavalieri, se al Capitolo parra esser rafferma ti, e perche possano meglio, e piu liberamente effeguire l'vffitio loro, vogliamo che siano liberi, e esenti d'ogni altra cura, che essi giustamente chiederanno, e al Vice Maestro parra, rimettendo cio nella coscienza loro.

CHE TUTTI I BENI DEPUTATI AL  
culto Diuino che si ritroueranno nelle spoglie di  
Cavalieri morti s'appartenghino  
alla Chiesa del Conuento.

Capitolo XVIII.



**O**rdiniamo che tutti i beni diputati al colto diuino, come sono Calici, vasi d'argento d'oro, o indorati, panni d'oro, d'argento, o di seta, o altre cose simiglianti che si ritroueranno nelle spoglie de Cavalieri nostri in qualunque luogo morti, peruengano alla Chiesa del nostro Conuento, se gia viuente il Priore, o Rettore di dette Chiese non saranno stati ascritti e dedicati alle lor Chiese priuate, nel qual caso vogliamo che rimanghino in dette Chiese, e se ne faccia diligente inuentario.



QUELLO SI DEBBE FARE DELLE SPOGLIE  
e augumenti che vengono alla Religione.

Capitolo XIX.



Erche il principale intendimento nostro è (come si disse di sopra, di voler armar legni contra gl' Infedeli, Ordiniamo, che ogni volta che vno è creato Commendatario i frutti d'un anno vadano al Tesoro della Religione, de quali si debbano comperare beni stabili l'entrata de quali serua a recuperare Stiaui o armare nuoui legni o far nuoue comende alla religione. Medesimamente tutti que frutti che si troueranno del' anno che morra il Commendatario vadino come di sopra. Et di piu di tutte le spoglie che venissino in modo alcuno alla Religione se ne faccia il medesimo. Et breuemente noi vogliamo, che di tutti gli augumenti di tutte le ragioni si comperino beni stabili, del entrate de quali s' armino nuoui legni & si faccino a seruitio della relligione li effetti detti di sopra.

I GIORNI NEI QUALI I CAUALIERI SON  
tenuti à portar' l'habito e andare al Uffizio.

Capitolo XX.



Tutti i Cauallieri, i quali si ritroueranno in Conuento, e quelli che uì saranno per far' professione siano vbligati à douere andare à tutti l'hore di uine, come i Preti, eccetto che al Mattutino in tutti i giorni festiui alle processioni doue i Cauallieri debbono portare l'habito, e cosi quando si vanno à comunicare douunque siano, & ogni volta che si ragunono in Capitolo e coloro che cio non faranno incorrino la pena della Quarantena.

DEL HOSPITALITA.

Titolo Quarto.

DEL HOSPITALITA O UERO DEL  
Curare gl'infermi

Capitolo I.




Ome la sanità e de i beni del corpo, o vero della natura il maggiore, seza alcun' dubio e il migliore, cosi se le deue hauere e maggiore, e miglior cura che à tutti gli altri, e piu presti, e efficaci remedi porgerle, conciosia che senza ella tutte l'altre cose, o non sono, o sono inutili, e se coloro, i quali si stāno quietamente in pace tra suoi nelle Città per le loro camere, hanno molte volte bisogno di Medici, e di medicine, che douerāno fare quegli, che traualgiādo in guerra tra gli strani nel mezzo del ma-



re, o per gli altrui paesi cò i loro nimici còbattendo, come fanno i dilettiſſimi fratelli e valoroſi ſoldati e Cavalieri noſtri, volemo dunque, & eſpreſſamente commandiamo, che nel Capitolo della noſtra Religione ſi elegga ogni anno con ſoleniſſima cura e ſollecitudine, un ſufficiente e da bene Cavaliero, il quale ſi chiami il buono huomo della infermeria, il cui uſſitio principale ſia di viſitare inſieme col infermiere diligentemente e con carità almeno una volta il giorno tutti gli infermi, e tutto quello che trouaſſino, che loro mancaſſe preſtamente & pienamente ſuppliſcano, e ſia tenuto l'infermiere, rendere ragione al meno ogni meſe una volta à detto buono huomo di tutte le ſpeſe, le quali nella infermeria ſi fanno, le quali coſe ſe non ſi faranno, quegli di lor due per cui ſarà reſtato, che elle non ſi facciano ſ'intèda ſenza altra dichiarazione priuato del ſuo uſſitio, & il medeſimo buono huomo ſia tenuto riuedere ogni ſera, e conſideratamente eſaminare le ſpeſe, che nella infermeria ſi fanno e col nome ſuo ſotto ſcriuerle, altramente cotali ſpeſe per li Procuratori del noſtro comune Teſoro ammeſſe, e fatte buone non ſieno.

COME IL BUONO HUOMO E LO SCRIVANO  
del Infermeria ſi deono portar.

Capitolo II.



**P**E R iſchifare que danni, ne quali ageuolmente incorrere ſi potrebbe, Statuimo, che il buono huomo della Infermeria, ſubito che ſara ſtato eletto dal Capitolo giuri ſolennemente, che egli eſerciterà il ſuo uſſitio bene e fedelmente non hauendo coſa piu ne à cura, ne à cuore, che il riſtore e la ſalute degli Infermi, e che notera ogni giorno diſtintamente tutte le ſpeſe, che ſi faranno di per di, coſi nella Bottega della ſpezieria, come nella Infermeria & il medeſimo giuramento faccia lo ſcriuano dell' Infermeria come prima egli ſara dallo ſpedalingo al Gran Maeſtro, o al Vice Maeſtro preſentato, e accettato. Il quale ſimilmente inuirtu del ſuo giuramento non diſtribuirà, ne concederà coſa alcuna d'importanza a gli Infermi, ſenza l'ordine de Medici e ſaputa del Buono huomo, & eſſo Buono huomo fara ancora di tutte queſte coſe particolare, e diligente nota, e ſ'alcune ſpeſe ſi faranno fuora di queſti Ordini, non vogliamo che ſieno paſſate ne fatte buone.

CHE SI FACCIA UN' INVENTARIO  
delle Maſſeritie della Infermeria.

Capitolo III.



**P**E R la preſente deliberatione ſ'ordina e comanda, che il Buono huomo e lo ſpedalingo inſieme facciano ogni anno una diligentiſſima ricerca di tutti i legati, donagioni & laſciti, e di tutte le coſe che ſono à uſo dell' Infermeria, & oltra cio alla preſentia dell' Infermiere, e del Priore, e d'altri teſtimoni faccino fedele e autentico inuentario di tutte le maſſeritie e beni del Infermeria, cioè di



tutti i vasi d'argento, d'oro, di stagno di bronzo, di tutti i letti, coperte, lenzuola, padiglioni, o vero sparuieri e di tutte le cose di qualunque ragione deputate al seruigio della Cappella, del Palazzo, delle Camere, della Cucina, e di qualunque altra stanza, il quale inuentario si debba suggellare, e bollare, e di piu debbano notare, e scriuere la stima, e la valuta di tutte dette cose, e à ciascuna fare alcun segno, o suggello, e poi dare ordine, che si mettano in saluo, e si facciano conseruare in alcun luogo à proposito netto e sicuro, Comandando al Infermier sotto pena di douer' esser' priuato del suo Uffizio, se egli ardirà in alcun modo, o palesemente, o di nascosto per via retta o indiretta portare, o far portare da altri alcuna di dette cose ancora che minima fuori della infermeria, o mutarla, o in altri vsi conuertirla.

CHE LA BOTTEGA DELLO  
speziale della infermeria sia visitata.

Capitolo IIII.



Er la salute delli infermi, vogliamo si tenga delle cose medicinali diligente cura. Però ordiniamo e comandiamo che lo spedalingo e il Buono huomo, chiamati in loro compagnia i Medici, così Phisici, come Cerusici, vadano à vedere qualunque volta parra allo spedalingo, o al Buono huomo la spezieria, e i Medici in lor' presentia ricerchino molto bene e considerino, se lo speziale è basteuolmente fornito di spezierie, e massi mamente delle robe appartenenti alle medicine, e se elle sono buone, e vere e non falsificate per inganno, o fatte inutili dal tempo, essendo intignate, o in alcun modo guaste e corrotte, accioche per colpa dello speziale non si faccia danno a gli infermi, de quali volemo (come habbiamo detto, che si tenga diligentissimamente cura, & sieno prouisti, & in tutti que modi che si puo si aiutino. E perciò ordiniamo. Che alla cura loro si scelgano, e piglinsi Medici dotti e pratici, così Fisici come Chirurghi, i quali in presenza del Priore, dello spedalingo del Buono huomo, dell' infermiere da quali hanno ad essere eletti, & d' altri quattro Cavalieri giurino santamente, che vseranno ogni diligenza nel curare gli infermi, e gli mediceranno secondo gli ammestramenti, e le regole degli Autori di Medicina approuati, i quali Medici vogliamo che almeno due volte il giorno visitino tutti gli Ammalati, e ordinino tutte quelle cose senza alcuno indugio, o rispetto che alla salute loro bisogneranno, nelle quali visite interuerranno l' infermiere, e lo scriuano, i quali metteranno in iscrittura fedelmente, e cosa per cosa tutto quello che per cura, e à beneficio degli infermi sarà loro ordinato da Medici, i quali hanno hauere il loro salario dal Tesoro, e non pigliare cosa nessuna dagli Ammalati. Ordiniamo ancora e comandiamo, che l' infermiere, e il Buono huomo facciano scriuere in carta buona tutti gli statuti che concernono l' hospitalità, e confitti in vna tauola la faccino appiccare nell' infermeria in luogo che ciascuno la possa vedere e leggere e secondo che in quella si conterrà si gouernino gli infermi. Et affine che i beni e le masserizie, che hanno à seruire agli Ammalati non vadano male. Vogliamo che lo spedalingo, tenga appresso di se vn bollo, o vero marchio di ferro col quale si bollino, o marchino le coperte o paramenti gli ornamenti



e l'altre masseritie e beni mobili, che bollare o marchiare si possono accio che non si scambino, o si portino altrove, o s'alienino e esso Marchio, o ver Bollo si tenga in vn' sacchetto di quoio, segnato col suggello dello spedalingo e del buono huomo, il quale Bollo e marchio guarderà l'infermiere l'altre masseritie delle quali non occorrerà seruirsi cosi ogni di, si ripongono in alcun luogo serrato à chiaue, sotto la custodia dell'infermiere, o del buono huomo.

CHE SI DEPUTI UN CAPPELLANO  
col Priore della Infermeria.

Capitolo V.



Comandiamo, che lo spedalingo deputi, & elegga vn' Cappellano della nostra Religione, che sia d'honestà e lodeuole vita, e lo presenti al priore della Chiesa, dal quale deue essere confermato, il quale Cappellano dica ogni settimana due messe e il Priore tre, accio gli infermi volendo le possino vdiere, nelle quali messe si preghi particolarmente Dio per la salute de corpi, e saluezza dell'anime degli infermi. I medesimi sieno tenuti, douendosi dar loro honesto e competente salario attentamente, e diuotamente confessargli, e communicargli à tempi debiti e moredo sotterrargli, e far fare tutte quelle cose le quali sono, à vtile della salute del'anima, o necessarie à seruirgi de corpi.

CHE L'INFERMIERE VISITI OGNI  
notte gli Ammalati.

Capitolo VI.



Uffizio dell'infermiere e lo star desto, e hauer diligente cura del Ammalati, affine che per negligenza sua non auuenga loro alcuno sinistro, e però comandiamo che lo infermiere, accompagnato da vn' fedele seruente visiti cō cariteuole discretione ogni notte nell' hora della compieta, e dell' aurora gl' infermi confortandogli, e inanimandogli, con dolci, e amoreuoli parole, promettendo loro che non saranno abbandonati, anzi haranno tutti gli aiuti, e tutti gli agli possibili, e il buono huomo il giorno seguente vada ricercando se l'infermiere habbia fatto l'vffizio suo nel visitare e confortare gl' Ammalati, e non l'hauendo fatto lo riprenda e constringa à farlo, e non lo facendo prouegga d'vno altro in suo luogo, e perche quanto il nutrimento è piu puro e migliore tanto piu diletta al gusto e conferisce allo stomaco, e consequentemente piu ricria, e meglio ringagliardisce il corpo. Percio mettiamo all'infermiere che prouegga agl' infermi buon pane, buon vino, polli, e galline delle migliore, che trouare si possano e cosi di tutti gl' altri cibi, nella qual' cosa lo spedalingo, e il buon huomo vsino diligentissima cura per souenire in tutti que modi che si puo agli infermi.

CHE



## CHE GLI AMMALATI SI DEBBANO

portare modestamente nell'infermeria.


## Capitolo VII.



Non vogliamo, che agl' Ammalati si conceda cosa alcuna ancora che importunamente ia chiedessero, se non quelle, che saranno loro ordinate da Medici, e per consequenza gioueuoli, e quelli che di fresco saranno usciti del male, o staranno per amalarsi, ño possino far cose, che perturbino, e molestino gli Ammalati, le quali cose fara secondo la discretione sua offeruare l'infermiere, altrimenti sara priuato del vsfitio.

## HABILITA DE CAUALIERI.

## Capitolo VIII.



El principio della loro infermità possono stare i Cauallieri se vogliono tre giorni nelle loro camere, e si debbon' ministrar' loro tutte le cose necessarie non altrimenti che se fusino nell'infermeria, ma passato detto termine sono obligati andare nell'infermeria, o viuere dell' loro.

## CHE I CAUALIERI IN ENTRANDO NEL

Infermeria, si debbano confessare, e comunicare.

## Capitolo IX.




Onciosia cosa, che i sani ño che gl' infermi possono morire à ciascuna hora, vogliamo che tutti i nostri Cauallieri, i quali malati vogliono entrare per douere essere medicati nell'infermeria, siano obligati à cōfessarsi e comunicarsi nello spatio di v̄tiquatro hore, le quali cose ño facedo passato detto termine siano cacciati della infermeria, ne si dia loro cosa nessuna, vogliamo bene, che lo infermiere per quelli che si cōfesseranno, e comunicheranno, debba tenere al ministerio dell'infermeria per seruigio degl' Ammalati seruigiali diligenti, e di buona fama tanti quanti bisognano.

## DEL TESTAMENTO CHE DEBBANO

fare gl' Ammalati secolari nella infermeria.

## Capitolo X.



Valuch' volta occorrera, che nella nostra infermeria fussero cōdotti ammalati secolari, volemo ch' siano tenuti la prima cosa à cōfessarsi, e comunicarsi di poi che lo infermiere, il Priore, e il Buono huomo gl' ammoniscano,



e gli confortino à far testamento, il qual testamento, si scriua e noti, o dal Priore, o dallo scriuano della infermeria presente il Priore o alcuno altro Prete in luogo suo, con due, o tre testimoni, ne sia sottoposto alle leggi, o pene civili o canoniche, e tal testamento si transcriua per memoria in vn libro fatto à posta, affine che chiunque hauerà ragione ne beni del morto, mediante la giustitia la consegua, & se tali Ammalati secolari non volessino, o non potessino far testamento, in tal caso l'Infermiere e il Buono huomo comandino, che de lor beni dal Priore, o dallo scriuano si faccia in presenza di testimoni vn inuentarlo, accio che se gl'infermi guarissino si rendino loro, e se morissino, sappiano coloro a cui appartiene, quãti e quali siano i beni del Defunto. I beni inueterati si debbono racchiudere in alcun luogo sicuro, sotto le chiavi dell'infermiere e di quelle del Buono huomo, e al Buono huomo si appartenga di fedelmente fare eseguire i testamenti fatti da secolari morti nella infermeria.

IN CHE MODO I CAUALIERI  
morti si debbono seppellire.

Capitolo XI.

**D**Are ragioneuole, e laudabile cosa, che i Cauallieri nostri con quel habito, col quale entrono nella Religione, e del quale mentre che vissero furono vestiti, col medesimo siano nelle loro essequie honoratamente sepolti, e sotterrati. Il perche deliberiamo, che tutti i Cauallieri della nostra Religione morti che saranno, siano sepelliti con vna vesta di ciambellotto bianco, la quale nella parte sinistra habbia vna Croce Rossa, e si faccia loro quel honore, che il grado della Religione, e i loro meriti richieggono.

CHE I CORPI DE I SECOLARI  
morti nell'infermeria nostra siano honoreuolmente seppelliti.


Capitolo XII.

**L**Corpi di tutte quelle persone secolari le quali morrãno nella infermeria nostra, vogliamo che siano portati alla sepultura honoreuolmente, andando inanzi i Capellani, i quali preghino per la salute dell'anima del morto, e volemo, che si facciano quattro veste di color nero à vso di gramaglie, delle quali si vestano coloro, che porteranno il morto, le quali veste volemo che si conseruino per detto vso, e tutte queste cose farã osservare l'infermiere. Non volemo gia che nel honoranze de nostri Cauallieri, i quali si debbano, nel modo che s'è detto con gran pompa sotterrare, vada alcuno, o Caualiere o secolare vestito di bruno, o veramente colla gramaglia.



IN CHE MODO SI DEBONO APRIRE LI  
Forzieri de Morti nell' infermeria.

Capitolo XIII.



*A* fine che i beni de Morti non si perdano per negligenza Comandiamo seuerissimamente, che non sia lecito ad alcuno aprire le casse de Defunti nella infermeria, o riconoscere i lor' beni, se non in presenza dello spedalingo, del Buono huomo, e dell' infermiere, e aggiugnamo che le mascheritie, che si troueranno in dette casse, che possono seruire al vso degl' infermi, non si debbiano deputare ad alcuno altro seruitio, se non alla commodita loro.

DELLA IMMUNITA,  
e vero franchigia.

Capitolo XIII.



*C*onsiderando Noi, che il dare ricetta è sicurtà à coloro i quali hanno eccessi e malefizij commesso, non è altro che incitare, e quasi inuitare gl' huomini ad esser tristi. o almeno voler difendere le tristitie de gli huomini ribaldi, non solo non permettiamo, che alcuna Chiesa, o Conuento, o Magione, o qual si voglia altro luogo publico, o priuato della nostra Religione possa essere Franchigia ad alcuno delinquente e renderlo sicuro, saluo che per cagione di semplice debito. Ma vietamo spressamente, che nessuno Malfattore vi debba essere in modo alcuno da persona veruna sotto qualunque colore, o protesto riceuuto, sotto pena à chi contrafacesse d' vna Quarantena, e di douere stare tre anni carcerato in prigione, il qual tempo non gli si possa se ño per gratia speciale del Grã Maestro abbreviare.

DEL TESORO  
COMUNE.

Titolo Quinto.

DELLE RAGIONI ET CARICHI  
del Tesoro della Religione.

Capitolo I.



*L*a mente nostra è che i nostri Cavalieri godano interamente tutti i frutti, e entrate della loro Commenda, senza diminutione alcuna e percio non intendiamo, che siano obligati à pagar mai cosa nessuna ne al Gran Maestro, ne al Tesoro comune. Etiandio di subuentione eccettuato solamente quando la Reli-



gione venisse in extrema necessità per cagione urgente, nel qual caso non ci piace, che il Granmaestro habbia autorità nessuna, anzi proibimo, che egli o possa, o debba impacciarsene, ma vogliamo, che solo il Capitolo generale possa e debba mettere quella tassa che gli paresse necessaria, con questo che non debba, ne possa passare il quarto de frutti per una volta tanto. Ogni volta dunque, che l'ordine hauesse per qualunque cagione necessità d'essere straordinariamente souuenuto, il che dimostreranno i bisogni medesimi. Vogliamo, che in tal caso vi debbiano interuenire la metà de Cavalieri, i quali sieno Commendatarij, e l'altra metà di quegli i quali non habbiano Commende, e siano de piu Anziani, e antichi della Religione, e quella deliberazione spetti al numero maggiore, che vi potera interuenire, passando il partito da farsi per gli due terzi, della qual cosa auuerranno due beni, l'vno che i Commendatarij non saranno grauati se non quando il bisogno lo richiederà, l'altro che quando il bisogno lo richiederà non poteranno impedire, che non si vinca e non si deliberi il souuenimento necessario.

CHE LI DEBITORI DEL TESORO SIEN  
tenuti pagare interamente quello che deuono.

Capitolo II.

**T**utto quello del quale per qualunque cagione fussino i Cavalieri debitori al Tesoro si debba pagare non solo interamente, ma senza alcuno indugio, o scusa, ne possa alcuno allegare exemptione, o priuilegio o sterilità, o guerra, o impositioni di Principi tanto secolari, quanto ecclesiastici, o alcuno caso fortuito, come incendi, latrocinij, e rouine, per cio che tutti questi detrimenti non deuono in modo alcuno diminuire o retardare le ragioni del Tesoro, il quale deue non obstanti i sopradetti casi risquotere, e riceuere i suoi crediti interi, puri, e liquidi, E per cio tutti i beni de Cavalieri, e delle loro Commende sieno obligati al Tesoro.

DELLE RAGIONI DEL MORTUARIO E DELLA  
vacante da douersi pagare al Tesoro.


Capitolo III.

**Q**ualche volta alcuno Commendatore, o altro Amministratore de beni della Religione si morra, il Tesoro Comune deue riceuere le ragioni del Mortuario, e quelle delle vacante, le ragioni del mortuario sono i frutti d'vno anno delle entrate de beni della Religione che possedeva il morto, quelle della vacante sono i frutti d'vno anno d'essi beni i quali s'hanno ad hauere da colui a chi detti beni saranno stati conceduti, e questo s'intende oltre le ragioni delle spoglie, le quali si aspettano per gli statuti dell'ordine nostro al Tesoro.



## OBLIGATIONE DE LUOGHI.

## Capitolo IIII.



Qualunque volta occorresse mettere alcune impositioni nelli casi che di sopra si dice sopra alcun luogo, ogni parte, e ciascuno membro d'esso luogo sono obligati à pagare detta impositione.

PROHIBIZIONE DELLO  
Smembrare le Commende.

## Capitolo V.



NON vogliamo, che le Commende si possano diuidere e smembrare eccetto quelle che fusino dotate & fondate di patronato di Comunità, vniuersità, o di Particolari, delle quali sole d'vna si puonno far due o piu Commende à beneplacito de padroni, purchè ciascuna d'esse habbia d'entrata almeno scudi cinquanta l'anno. Et le Commende diuise e multiplicare sieno obligate à pagamenti al Tesoro come l'altre.

PROHIBITIONE CHE NON SI  
possa hauere piu d'vna Commenda di  
quelle della Religione.

## Capitolo VI.



NON vogliamo che alcun Commendatore possa hauere saluo che vna Commenda, eccetto che hauendone vna per patronato ne possa hauere vn'altra per Anzianita della Religione.

DEL ENTRATURA E RECOGNITIONE  
da douersi fare da Cavalieri.

## Capitolo VII.




Hiunche vorrà l'habito & esser ad messo nel ordine nostro sia tenuto à pagare, se vuole essere Cavaliere Milite cento scudi d'oro larghi, se Cavaliere Seruente cinquanta, se Cavaliere Sacerdote non volemo che paghi cosa alcuna, e se alcuno non paghera, detta entrata non goda l'Anzianita, e di tutti i danari di dette entrate si debbiano comperare subitamente beni stabili, o cose ferme per farsene come di sopra si è detto per la nostra Religione.



CHE LE BOLLE DELL' ANZIANITÀ  
non siano in pregiudizio del Tesoro.

Capitolo VIII.



Oi non intendiamo, che l' Anzianità, o vero aspettatiue delle Commende, le quali si danno per giusta cagione pregiudichino alle ragioni del Tesoro, delle spoglie de Mortuarij, delle vacanti, e del altre ragioni sue qualunque siano, o essere potessino.

DI CHE TEMPO SI DEBBONO

pagare i debiti al Tesoro, e della pena  
di chi non gli paga.

Capitolo IX.



Ut i Cavalieri del nostro ordine debbono pagare l'imposizioni, i mortuarij, le vacanti, e tutti gl' altri debiti, i quali hauessono, così ordinarij, come straordinarij per la festa dell' Assumptione di Nostra Donna, il che se faranno le Commende. e tutti gl' altri beni per cagione de quali saranno debitori, s'intendano essere incorporati al Tesoro, e tanto tempo si ritengano, o s'affittino da chi sarà ordinato, che de i loro frutti, e entrate sia sodisfatto interamente così al debito principale come alle spese perciò fatte. Et se i possessori delle Commende, e d' altri beni, o alcuno altro in lor nome, e per loro cagione facessero resistenza à deputati, ne gli lasciassono riceuere i frutti, o affitare detti beni, allhora senza altra monitione, citatione, processo, sentenza, o altra dichiarazione, s'intendino priuati di tutti quei beni, & coloro che gli hauessero à fitto in qualunque modo non possano rispondere de frutti à Commendatori priuati, ma à Procuratori del Tesoro, altramente habbiano à pagare il tutto di nuouo.

DE DEBITORI DEL TESORO.

Capitolo X.



Ordiniamo, che nessun Cavaliero del ordine nostro di qualunque conditione si sia, il quale sarà debitore del Tesoro Comune, possa in verun modo conseguire ne dignità, ne Commenda ne vfficio, ne beneficio alcuno della nostra Religione infino à tanto che non hara pagato interamente tutti i suoi debiti al Tesoro.

A CHI SI DEBBONO COMMITTERE  
le Commende tolte à coloro che non pagano.

Capitolo XI.





**L** E Commende de Cavalieri, i quali non pagano i suoi debiti al Tesoro, si debbono dare à quei Cavalieri, che vorranno pagare al Tesoro comune i debiti de Cavalieri priuati, e prima à queglii che non hanno ancora hauuto commende, secondo il grado del Anzianità, se vorranno accettare detta Commenda in luogo di quella che aspettano, e pagare tutto quello di che colui, che n'è priuato è debitore al Tesoro, e se non si trouasse alcuno Cavaliere che cio fare volesse in tal caso dette commende si possono concedere di grazia indifferentemente così à Cavalieri Comendatori, come Cavalieri Conuentuali seruato l'ordine della Anzianità, e salue le ragioni del Tesoro, & se per auuentura nō si ritrouasse alcuno che volesse pagare i debiti del Cavaliere priuato, si rimangano nelle mani del Tesoro infino à tanto, che sia sodisfatto interamente.

CHE I BENI DE CAVALIERI CHE  
muoiono s'appartengano al Tesoro.

Capitolo XII.



**L** Utti i beni così mobili come se mouenti, e ragioni di tutti i nostri Cavalieri di qualunque conditione, e qualità i quali morranno tanto nel Conuento quāto fuori, i quai beni si chiamano spoglie s'appartenghino di piena ragione al Tesoro Comune, della quali spoglie, si debbono comperare ben sodi per farne qualche di sopra apparisce dichiarato. Vogliamo però, che i vasi d'Argento, o d'oro per seruiugio del Conuento se vene fusse, si mettano per vso del Conuento de quali non si possa disporre in altro che in farne danari per comperare beni ogni volta che così paresse al Capitolo generale, & di piu, che tutti gl'ornamenti Ecclesiastici o d'oro, o d'argento, o indorati o di seta, e ciascuna masserizia, che s'appartiene al ministerio della Chiesa, e così i breuiarij e salterij si lascino per ornamento del culto diuino. Vogliamo ancora, che le masserizie necessarie per l'vso delle case delle Commende, delle quali masseritie si seruiua il Commendatore mentre viuera si lascino, eccetto che li letti, e paramenti da camera che verranno al Tesoro si debbano vendere come di sopra è detto, i carri, le treggie, e tutti gli strumenti che seruono à lauorare la terra si lascino il bestiame, o grosso, o minuto, e tutti li altri animali che si troueranno in dette spoglie, eccettuati li boui aratorij, e bestie da giogo in quella quantità che saranno necessarij alla coltura de beni della commenda, li quali si relascino à essa commenda et tutte le altre bestie e animali si diuidino per la metà come si è detto. I caualli, e i muli de Cavalieri, che muoiono fuora del Conuento, egli altri animali che si sogliono caualcare, s'appartengono con tutti i loro ornamenti, e fornimenti al Tesoro per augumento della Religione.

DELL' ARME CHE SI RITRUVONO  
nelle spoglie de Cavalieri.

Capitolo XIII.






Tutte l'Armi di tutte le sorti così da difendere, come da offendere, le quali si troueranno nelle spoglie de Cavalieri morti nel Conuento, e di qua dal Mare s'appartengano al Tesoro, e si debbano mettere in alcuno luogo doue si serbino sotto fedele custodia per munitione del nostro Conuento, e per seruirsene doue e quãdo bisognerà alla Religione delle quali Armi s'eccezzuano solamente le spade e i pugnali.

## DEL TESORIERE GENERALE e del Riscotitore.

### Capitolo XIII.



Affine, che i crediti del Tesoro comune si possano piu commodamente riscuotere e in quelle cose che occorreranno distribuire, vogliamo che dal Capitolo generale e dal Consiglio si deputi vn Tesoriere generale per tre anni, e si possa rafferma dal Capitolo. Il quale gli riscuota gli riceua e serbi e ne disponga, secondo che dal Consiglio ordinato gli sarà. Vogliamo che eleghino ancora vno riscotitore il quale tenga le scritture, i quali Tesoriere, e Riscotitore siano tenuti à giurare se saranno presenti nelle Mani del Gran Maestro, se assenti nelle mani del Priore del conuento doue saranno di douere eseguire l'vffitio loro fedelmente e con diligenza, e di piu dare sicurtà per quella somma che al Gran Maestro, e al Consiglio parrà ragionevole. Il Riscotitore sia tenuto riscuotere da tutti i debitori tutti i crediti del Tesoro, come sono impositioni, entrate, debiti vecchi, cioe residui e tutte le spoglie, i Mortuarij, le vacanti, e tutti gl'altri debiti di tutte le sorti, spettanti in qual si voglia modo al Tesoro.

## COME S'HANNO A PORTARE I Riscotitori nel raccorre le spoglie.

### Capitolo XV.



Qualunque volta il riscotitore, o il Procuratore del Tesoro, o alcuno altro accio deputato andera à ricogliere, o riceuere alcuna sorte di spoglie non vogliamo, che egli vada solo, ma pigli in sua compagnia, e meni con esso seco, vno o due Cavalieri huomini da bene, o veramente sacerdoti de luoghi piu vicini al morto, o alcuna persona secolare di buona vita, e non si trouando alcuno di costoro, tolga vn notaio, nella presenza del quale egli visiti, e faccia notare in vn inuentario autentico, alla presenza di testimoni tutti i beni e tutte le masseritie così della Città come delle ville, che egli trouerà, il che fatto lasci lo stato della Commenda in quella conditione e qualità nel quale egli lo trouo, e sia tenuto lasciare la metà delle masseritie che sopravanzano per metà alla Commenda in augumento di quella, e per l'altra metà al Tesoro, per farne quello che di sopra si è detto, e sia tenuto di tutte quelle cose che egli fara, dar ne nota per iscrittura autentica al Conuento, o al Tesoriere generale.



nerale. Se alcuno de Riscotitori contrafara à quãto hauemo detto e il dãno passi scudi ceto d'oro, incorra la pena della priuatione del habito. E oltra cio deono esso riscotitore, o procuratore, o Commessario sopra detti fare due inuentarij separati, vno dello stato della Commenda, e l'altro de beni delle spoglie pertinenti al Tesoro, e facciano in presenza di testimoni notare tutti i crediti del morto e ne mandino la copia al nostro Conuento, doue dallo scriuano del Tesoro saranno in alcuno libro percio fatto registrati.

CHE TUTTI I MINISTRI DEBBANO  
render conto ogn'anno vna volta.

Capitolo XVI.



Ogliamo che non solo i Riscotitori ma tutti i Ministri della Religione sieno tenuti à render conto ogn'anno delle loro amministrazioni, e a questo effetto si deputi vna persona sufficiente, chiamata il Riueditore de Conti, i quali conti s'hanno bene à riuedere, e notare dal Tesoriere Generale, ma nessuno puo spedirgli e quietargli se non il Consiglio, & deue essere approuato dal Gran Maestro e si debbono registrare appresso il Tesoro.

DELLA CEDOLA CHE DEBBONO  
mandare i Riscotitori di chi ha pagato e di  
chi e rimasto debitore.

Capitolo XVII.



Riscotitori siano tenuti tosto che sara fornito il Capitolo di mandare al Consiglio insieme co loro conti del anno precedente vna breue cedola, nella quale si contengano i nomi di coloro, che in quel Capitolo haranno pagato e di coloro che saranno rimasi debitori e di che somma, e di piu tutte le somme di fintamente de danari, che essi per qualunque cagione, o debito haranno riceuuto, le quali cose, e quelle del Capitolo precedente, chi non adempiera sia priuato de frutti d'un anno della commenda, e se sara Cavaliero Conuentuale perda vn anno l'Anzianita in fauore de Nouizii, cioe di coloro, che hanno fatto professione dopo loro. Ne vogliamo che i Riscotitori presummano in alcun modo pigliare cosa alcuna d'alcune spoglie. Et coloro che facessero il contrario s'intendano esso fatto priuati dell'vffizio, e debbano pagare il doppio piu di quello, che hanno preso, Et quello che s'è detto delle spoglie, si deue ancora intendere delle cose appartenenti allo stato delle Commende e vso delle Magioni: o attenente à figliuoli, & heredi de Cavalieri morti.

CHE I RISCOTITORI RIMETTANO  
subito i danari riscossi al Tesoro.

Capitolo XVIII.





Tutti i Riscotitori siano tenuti à rimettere incontanente per vie sicure al Tesoro tutto quello, che haranno riscosso, altramente incorrino la priuazione del habito, i quali riscotitori debbono risquotere da coloro, che in qualunque modo posseggono ancora che ne fusino in piato, ma non per questo si pregiudichi alle ragioni d' alcuna delle parti, & se i Cavalieri, che tengono tali Commende ricusassino di pagare incorrano esso fatto nella pena della priuazione e perdano le loro ragioni, e contra loro si proceda, come contra inobedienti e Rebelli.

CHE I RISCOTITORI PIGLINO LA  
posseessione delle comende senza licenza d' alcuno.

Capitolo. XIX



Noi ordiniamo che i Riscotitori e Procuratori dell' Tesoro possano, e debbiano di lor propria auctorita e senza licenza d' alcuno Giudice, o Corte pigliare in nome della Religione nostra, la corporale posseessione delle Commende, e di tutti gl' altri beni della Religione tosto che i Commendatarij di esse, e gl' amministratori di detti beni sarãno morti, o harano no viui rifiutato l' amministrazione e similmente raccorre i frutti, le spoglie, i mortuarij, le vacanti, risquotere i debiti, ritenere detti beni perse, o per altri in fino che il Tesoro sia sodisfatto del tutto, & se alcuno de Cavalieri per qual si voglia occasione impedisse in modo alcuno i detti Riscotitori nel pigliare detti frutti e spoglie, o in conseguire dette posseessioni, siano priuati di tutti gl' vsfitij e benefitij del nostro ordine, e se saranno Cavalieri conuentuali perdano l' antianità, e se detti Riscotitori saranno negligenti nel risquotere i debiti, e pigliare dette Commende per lo nostro Comun' Tesoro, secondo la forma delli statuti in tal caso siano tenuti essi à pagare pel debitore di suo proprio, e il medesimo vogliamo, che s' intenda di tutti i debiti del Tesoro, se essi venuto che sarà il di del pagamento non procacceranno di risquotere. & vogliamo che à libri de nostri Riscotitori, e alle cedole sottoscritte di loro mano si presti senza altra proua in quanto appartiene à debitori del Tesoro intera, e indubitata fede.

DE PROCURATORI DEL TESORO  
nel Conuento.

Capitolo XX




Irca la conseruatione delle ragioni e beni del Tesoro, non si puo hauere tanta diligente cura che basti, e però desiderando noi, che i beni publici siano bene e fedelmente amministrati. Ordiniamo che oltre il Tesoriere generale si deputi il Commendatore maggiore, o il suo Luogotenente e ancora il Conseruatore generale i quali tre mediante illoro giuramento si sforzino con ogni ingegno e s' ingegnino con tutte le forze di con



*seruare tutti i beni publichi del Tesoro comune, facendo fare casse ferme e sicure, con forti e gagliarde serrature, le chiavi delle quali casse ciascuno di lor tre ne tenga vna, similmente procurino, che tutte le altre cose e beni di detto Tesoro, si riponghino in Magazzini, o in volte e luoghi atti à conseruarle e le serrino sotto le lor chiavi. Delle quali cose nessuna dare, e distribuire se ne possa, se il Conseruadore, e lo scriuano del Tesoro non l'ha ra prima diligentemente notata su libri, & li predetti Procuratori sien tenuti come tutti li altri Ministri ogni anno à render ragione della loro administratione al Consiglio.*

**DELLA CONSERVATIONE**  
del Tesoro.


Capitolo XXI.



*Er la conseruatione del Tesoro della Religione vogliamo per il Capitolo generale si elegghino, & deputinsi ogni tre anni dua Cavalieri l'vno de quali sia il Tesoriere generale, & à questo appartenga la cura, amministrazione, & conseruatione di tutta la Pecunia, e al altro la cura, e conseruatione di tutte le robbe, vettouaglie beni e cose mobili di qual si voglia sorte in qualunque modo attenenti al comune Tesoro, e questo sia il Conseruatore generale, & amenduoi sien tenuti continuamente haucr cura, & tener conto diligentemente ciascuno della sua administratione, & disporne secondo li ordini, e constitutioni della Religione, & che dal Capitolo generale, o dal Consiglio gli fara ordinato, e l'vno, e l'altro debba tenere i suo conti, e libri appariati per esserli rimisti & saldati ogni anno dal Consiglio come di sopra s'è detto.*

**DEL COMMENDATORE MAGGIORE, E**  
del Priore del Conuento.

Capitolo XXII.




*Ordiniamo che ogni tre anni s' elegga, o confermi dal Capitolo generale vno che habbia cura del Conuento, il quale si chiami il Priore del Conuento l'vffitio del quale sia procurare le bisogne del Conuento, qualunque volta il Commendatore maggiore per qualunque cagione fusse lontano, percioche quando egli è presente e risiede nel Conuento la cura è tutta sua, e il Priore deue vbbidirlo, e aiutarlo in tutto quello che sa, e puo.*

**DE CINQUE RIUEDITORI**  
del Tesoro.

Capitolo XXIII.






Oi vogliamo che il Priore del Conuento insieme con due Cavalieri Conuentuali, e due Cappellani da douersi eleggere dal Consiglio habbiano auctorita e facultà di riuedere tutti i conti, e intendere tutte le faccende del Tesoro come elle vanno, e come sono gouernate, e perciò fare deputeranno vn' di d'ogni settimana, e se troueranno cosa alcuna, che douesse riformarsi ne dieno notitia al Consiglio, e egli postoste l'alire faccende sia tenuto à prouederui, e non vi prouedendo sia fatto noto al Gran Maestro il quale vi prouegga. Questi cinque Riueditori del Tesoro i quali deono essere huomini buoni e sufficienti si facciano giurare solennemente dināzi al Consiglio che procureranno fedelmente l'utilità del Tesoro, e sopra la loro cōscienza lo conserueranno quanto loro possibile sia da ogni danno. Interuerranno ancora à pagamenti, che si faranno dal Tesoro, l'vffitio loro duri tre anni, e non si mutino tutti à vn tratto ma ne resti sempre almeno dua di loro in vffitio.

CHE I DEBITI DE CAUALIERI MORTI  
si paghino à creditori.

Capitolo XXIIII.



Oi vogliamo, che i debiti de Cavalieri morti, che appariranno legitimamente e autenticamente si paghino à creditori, de beni patrimoniali d'esso de funto, e se non hauesse beni patrimoniali di quegli delle spoglie, & beni mobili delle Commende, affine che i Cavalieri non s'auenzino a far' debiti sotto spetie, e speranza che la Religione gli paghi del suo, & essi conseruino illor' proprio.

CHE LE SPOGLIE SI  
debbino fare stimare.

Capitolo XXV.



He tutti i beni mobili e se mouenti e ragioni, e ciascuna cosa, che si troueranno nelle spoglie de Cavalieri, che morranno nel Conuento si debbano fare stimare da cinque Riueditori, del Tesoro, la quale stima si debba fare secondo il vero prezzo chiamati huomini, che se n'intendano, e giurino di stimarli giustamente, e tutti detti beni e spoglie vadano alla Religione per cōperare beni sodi, e farne entrata per armare nuoui legni, o recuperare prigioni, o creare nuoue Commende come di sopra s'è detto, ogni volta però che detti Cavalieri fusino morti senza figliuoli maschi legitimi, o nipoti cioe figliuoli di figliuoli, ma morendo con figliuoli, o nepoti come di sopra, vogliamo che li mobili, e spoglie solamente delle Commende, e beni che possedeuano della Religione s'aspettino al Tesoro.



DEL TESORO COMUNE  
CHE I CAVALIERI MALATI  
manifestino i loro beni.

37

Capitolo XXVI.



Oi volemo che i nostri Cavalieri in virtù della santa obbedienza quando saranno malati sieno tenuti di far chiamare à se due Cavalieri de luoghi piu vicini, vno de quali sia Capellano, se si potera trouare e vn altro d'honestà qualità, à quai duoi l'infermo manifesti tutte le masseritie, tutti i danari, e tutte le cose che gl'ha, le quali si mettano in scrittura, la quale nella loro presenza si suggelli col suggello del Cavaliere malato e degl'altri due, e cotale scrittura così suggellata si debba presentare à chi ha l'amministrazione, o vero procurazione del Tesoro, ne sia lecito, sotto pena dell'inobbedienza à Cavalieri che saranno presenti à detta scrittura riuelare, mentre che esso Cavaliere infermo viuera cosa alcuna di quelle che in sono dentro scritte e se contrafaranno sieno priuati dell'amministrazione delle Commende per dieci anni, e chi non harà Commenda, sia querelato, e si debba giudicar mediante la giustitia della Religione, e se alcuno Cavaliere di qualunque condizione mettesse le mani ne beni di dette spoglie, o ne togliesse alcuna cosa, se ne faccia querela e sia priuato del consorzio, e Compagnia de Cavalieri del nostro ordine. Et se alcuno Cavaliere infermo dispregiasse di compire le cose che noi diciamo guarito che sara se ne faccia querela, e come inobediente sia mediante la giustitia giudicato, & il Capitolo sopra scritto habbia luogo solo ne Cavalieri li quali non haranno figliuoli legittimi, o nipoti come di sopra.

CHE LE RAGIONI DEL TESORO  
non si spendino in liti.

Capitolo XXVII.



He nessuno de nostri Cavalieri, de beni e ragioni del Tesoro, delle spoglie, de Mortuarij, e delle vacanti attenda à piatire e mantenere le liti, o conuertirgli in altri vsi, ma vogliamo che se ne faccia ragione sommariamente, secòdo i Capitoli della Religione, e che dette ragioni spoglie, mortuarij, e vacanti peruengano al Tesoro. Chiunque contra farà, e metterà mano à detti beni, e ragioni, e n'arrecherà danno, vogliamo che egli, se l'danno passera scudi cento doro perda l'habito, se no, sia punito in vna Quarantena.

DEL SALARIO  
degl'Ambasciadori.

Capitolo XXVIII.

E iii





Gni volta che occorrera mandare Ambasciadori per conto della Religione, vogliamo che à ciascuno si dia non ostante, che i Cavalieri siano tenuti à seruire la Religione vno scudo il giorno, eccetto che quando occorresse negoziare appresso il Principe, che sarà Gran Maestro, percioche in tal caso volemo, che s' elegga vno de Commendatori, o Cavalieri. Che negozi per la Religione di quegli, che riseggono alla Corte, al quale per gratitudine si doni vna pezza di velluto, ma quando il Gran Maestro vscira degli stati suoi in tal caso bisognando s' adoperi per gli negotij della Religione alcuni Cavalieri con vno scudo il giorno.

DEL SOLDO DA PAGARSI  
à Cavalieri.

Capitolo XXIX.



Tutti quei Cavalieri che per qualunque cagione haranno à tirar soldo dalla Religione affine che possano farne le bisogne loro siano pagati mese per mese.

CHE NESSUNO PIGLI COSA  
alcuna delle spoglie.


Capitolo XXX.



He nessuno Cavaliere possa pigliare cosa nessuna delle spoglie de Cavalieri defunti, anzi come s' è detto vadano tutte alla Religione, e si vendano all' incanto per augumento del Tesoro.

CHE NESSUNO POSSA RIMETTERE  
i debiti del Tesoro.


Capitolo XXXI.



Erche le cose comuni, non deono conuertirsi in vfi priuati, non volemo che nessuno, ne etiandio il Gran Maestro, o il Capitolo possa rimettere i debiti che si debbono al Tesoro, o in alcun modo donargli e chi facesse il contrario s' intenda hauerlo fatto di suo, e il Tesoro habbia il regresso contro à lui e con tutto cio il debitore come vero debitore non sia assoluto in fino à tanto, che il Tesoro hara hauuto o dal donatore, o dal debitore il pien suo.



Capitolo XXXII



Non vogliamo che il vice Cancelliere, sotto pena di rimaner priuato del vfficio faccia alcuna lettera di cambio per alcuno Cavaliero, o per alcuna persona secolare se il Consiglio non l'hara prima deliberate, e fatte che saranno, si debbano piombare colla bolla comune e registrare in Cancelleria, e inanzi che elle si consegnino alla parte si debbono sugellare à vso di Bolla per il Conseruatore, e per lo scriuano del Tesoro, e se à dette lettere mancasse alcuna di queste solennità sia come se non fusseno scritte, e non habbiano valore nessuno.

DEL OBLIGO DE CAVALIERI

Capitolo XXXIII.



Auendo la nostra Religione per principal segno e berzaglio il combattere cotto gl' infedeli, ragionevole cosa è che tutti i Cavalieri sieno vbligati andare in persona quando si faccia impresa per terra da Christiani contra gl' infedeli, e non u' andando in persona habbia à pagare à ragione di scudi sei il mese al Tesoro de quali danari la Religione habbia à mandare altri in suo luogo, sotto il gouerno e stendardo del Connestabile. I Commendatarij similmente sien tenuti andarui in persona, armati à guisa d'huomini d'Arme, e non vi andando deuino pagar scudi diciotto il mese al Tesoro per seruirsene nello stipendio di dua huomini d'Arme sotto lo stendardo del Connestabile come di sopra. Et il simile si debba fare qualunche volta gli stati del Gran Maestro fussino assaltati, o molestati, ma nõ gia se egli stesso mouesse guerra ad altri: Et facendosi l'impresa generale per Mare contro li Infedeli sien tenuti parimente seruire, & andare in persona sulle Galee della Religione, le quali, quando, non fussono capaci di tanti Cavalieri, deuino su altre Galee del' Armata ritrouarsi nel'impresa, e non vi andando il Cavaliero Commendatario, o Precettore debba pagare ogni mese al Tesoro scudi otto per soldarsene altri in suo luogo, & il Cavaliero senza commenda scudi quattro da spenderse come di sopra. Et mancando di offeruare quanto per il presente Capitolo in ogni sua parte si dispone, o di supplire con i pagamenti, il Cavaliero Commendatario sia priuato imperpetuo della Commenda, & l'altro Cavaliero sia priuato esso fatto del habito, ne si possa al vno, ne al altro, ne l'vna, ne l'altra cosa mai restituire.

DEL CAPITOLO  
GENERALE.

Titolo Sesto.



DEL CAPITOLO GENERALE  
 IN QUAL MODO SI CELEBRI  
 il Capitolo Generale. Capitolo I.



**CONCIOSIA** che quelle cose, le quali s'aspettono, e appartengono à tutti, deono essere da tutti prima considerate, e poi deliberate. Percio vogliamo e ordiniamo, che almeno vna volta l'anno si debba intimare, ragunare, e celebrare il Capitolo Generale, e se la necessita della Religione il richiedesse, la qual cosa al giuditio, e al volere del Gran Maestro rimettere si debba s'intimi, si raguni, e si celebri quante volte à lui piacerà, nel qual concilio generale debbono interuenire tutti quegli che poco di sotto si diranno, e in esso si deue trattare delle cose publiche, e allo stato della Religione pertinenti. E perche nessuno atto per minimo che egli sia, non che impresa cosi grande si debbe incominciare, senza l'inuocatione dell'aiuto diuino. Vogliamo, che tutti i capitolanti subito che saranno ragunati insieme prima che procedano ad alcuno atto Capitolare, chiamino ciascuno tra se diuotamente la gratia, e il fauore dello Spirito Santo, pregandolo, che gli piaccia di spargere tra essi alcuna scintilla del suo Santissimo fuoco, per illuminare, e riscaldare gl'occhi, e le menti loro, dopo la quale inuocazione e preghiera partendosi ordinatamente dal luogo del Capitolo insieme col Gran Maestro, o suo Luogotenente, se ne vadano alla Chiesa del Conuento, doue dal Priore si canti solennemente la mattina à buon' hora la messa dello Spirito Santo, la quale fornita il Gran Maestro, o suo luogotenente con tutto il drappello de Capitolanti partendosi in processione dalla Chiesa se ne ritorni al luogo del Capitolo, e il Priore del Conuento in habito Pontificale, i Cappellani, i Diaconi, e i Cerichi sonando tuttauia la campana cantino l'Hinno dello Spirito Santo, e giunti che saranno al luogo del Capitolo cantino Saluos fac seruos tuos etc. e dicano l'Oratione dello Spirito Santo di poi vno de Cappellani canti il vangelo Cū venerit filius hominis etc. le quali tutte cose in cotal modo dette e fatte li graduati del Capitolo, cio sono i primi capi degl'vffizi e dignità della Religione si poghino quietamente à sedere ciascuno secondo il grado della maggioranza e preminenza sua. Allhora si legga altamete tale che ogni vno possa vdiere la regola dell'ordine, e li statuti Appresso questo alcuno Cavaliero di buona dottrina, e chiara eloquenza faccia vn sermone diuotamente trattando dell'utilità publica della Religione, e della salute del ordine, de Cavalieri, mostrando loro quanto sia profitteuole quel ordine, e confortandogli non solo à mātenerlo colle parole, ma etian dio d'accrecerlo co fatti, esercitandosi ogni giorno piu, si nelle virtù intellettive, e nelle morali, come nel mestiero della guerra, e spetialmente Marittima, la quale è la loro propria professione. Fornito il sermone i Cappellani, e tutti gl'altri, i quali non debbono interuenire al Capitolo, reuerentemente si partano, e il Gran Maestro parendogli, o il Vice Maestro fa alcune parole sopra lo stato della Religione, mostrando in qual termine ella si truoui, e in che modo indirizzare si debbono e ordinare le bisogne publiche, lodando l'opere virtuose di que Cavalieri di qualunque maniera i quali si fussino, o giustamente nella pace, o fortemente nella guerra portati, e biasimando le contrarie, se alcuna il che Dio non permetta, accaduta ue ne fusse. Fatte e dette queste cose si licenza ciascuno.

Poi il



Poi il primo di del Capitolo, il quale feriato non sia, ragunatosi i Capitolanti s' eleggono in esso Capitolo dal Gran Maestro, o suo Luogotenente, e da tutti coloro solamente i quali sogliano interuenire nel Consiglio, alcuni di loro medesimi, i quali s' appellano i Commessarij, il cui Uffizio sia, chiamato con loro il Vicecancelliere, leggere, e esaminare molto bene i mandati, o vero procure di coloro, i quali essendo assenti son tenuti à douer venire al Capitolo e quelle che sono legitime accettare, e quelle che no ributtarle, secondo che di sotto si dichiarerà, il che fatto, li Graduati del Capitolo hauendo in mano vn ruotolo, nel quale è scritto lo stato di loro vffizij, e di piu i loro pareri di tutto quello che giudicano, che in honore e vtile della Religione, nel presente generale Capitolo fare si debbia, i quali Ruotoli insieme co suggelli de loro vffizij insegno d' humiltà, e d' vbbidenza porgono di mano in mano secondo i gradi, o dignità loro al Gran Maestro, o Vice Maestro baciandogli inchineuolmente le mani, e il Connestabile colla medesima humiltà, e reuerenza gli presenta il Gonfalone, o vero lo stendardo della Religione Presentati detti Ruotoli e lo stendardo tutti coloro, i quali sono incorporati nel Capitolo si scriuono nominatamente, e i ruotoli secondo l' ordine de gradi si piegono dal Vicecancelliere e si leggono forte à vno, à vno, letto i ruotoli si procede al elezzione di sedici Capitolanti in questa maniera. I Cavalieri incorporati in esso Capitolo con licenza e per commissione del Gran Maestro o del suo Luogotenente si ragunono separatamente in vn luogo del Capitolo, & eleggono sedici di quegli che nel Capitolo incorporati paiono loro piu prudenti, e piu idonei degl' altri, e gli presentano al Grā Maestro, o Vice Maestro, in presenza del quale e di tutto il Capitolo giurano solēmemēte ciascuno douere bene, o senza alcuno affetto, o passione giudicare, allhora il Gran Maestro, o il suo Luogotenente da loro e concede piena, e libera autorità di potere disaminare, e deliberare tutte le cose, qualunche siano in profitto, e augumento de buoni ordini della Religione, ma non gia in danno, e detrimento & insieme con tutti gl' altri promette e giura, che approuera, e ratifichera tutte le cose che farāno da loro nel modo che s' è detto di sopra, e che si dira di sotto deliberate. Fatto questo il Gran Maestro, o Vice Maestro, e gl' altri del Capitolo rimāghino à spedire l' altre bisogne del ordine, e i sedici capitolanti eletti se ne vāno indisperte, e insieme cō esso loro il Procuratore del Grā Maestro il quale Procuratore puo bene rēder partito nelle cōsultationi, ma nō gia nelle deliberationi, tra i quali sedici interuiene ancora di necessità il Vicecancelliere per iscriuere tutto quello che deliberano. E queste cose si dicono e fanno tutte colla debita grauita e modestia pacificamēte, percioche se alcuno nel fauellare, o nel rēdere il suo voto vsasse atti incōuenienti, o dicesse parole villane o superbe o ingiuria se alcuno durate il Capitolo deue essere grauemēte secōdo che parra al Consiglio punito, et perche ogni Comendatore quādo piglia l' habito deue ha uere vn libro de gl' ordini d' essa Religione, e de priuilegiy e cōcessioni ai Papi, e altri Principi. Vogliamo che nel Capitolo generale s' offerui questo principalmēte. La prima cosa deono i sedici Capitolanti ragionare, dello stato della Religione, e massimamēte, se ella ha bisogno di douere essere souuenuta, o no, nel qual caso vogliamo che s' eleggano tanti Cavalieri Comēdatarij, e altre tanti Cavalieri Couentuali, cioè senza cōmēda de piu antichi e la di liberatione spetti al maggior numero passādo il partito i dua terzi nel modo che dicēmo di sopra. Trattino secōdariamēte del gouerno, e reggimēto del Tesoro comune. Finalmēte cōsiderato i ricordi, e li auuertimēti de Ruotoli intēdino alla reformatione de costumi, et all'e-



lettione delli Cōsiglieri e graduati, et delli altri vffizij che per il Capitolo generale eleggere o cōfermare si deueno, e à tutte l'altre bisogne, le quali al ben'publico della Religione hanno risguardo, secondo, che ne Capitoli si contiene. E quando à loro paresse che fusse di bisogno o accrescere, o scemare, o altramente correggere e rimutare gl'ordini, egli statuti del nostro ordine. Vogliamo, che possano non solamente consultare, ma ancora farne partito. Non vogliamo gia, che tal partito habbia forza o vigore nessuno senza la confermazione piombata del Gran Maestro, la quale non si possa poi alterare in modo alcuno, saluo per altra in simil modo fatta. Fornite tutte queste cose si chiamano à suono di campana tutti i Cavalieri, e i Capellani ancora, i quali vengono processionalmente, e allhora il Vicecancelliere legge ad alta voce tutte quelle cose, che da sedici Capitolanti e dal Capitolo sono state conchiuse e deliberate, il che fatto si rendono i Ruotoli, e i sugelli à Cavalieri, che li diedero, e lo stendardo al Connestabile che lo presentò. Dopo la qual cosa i Cappellani dicono l'orationi sottoscritte, le quali dette essendo fornite tutte le cerimonie s'intende chiuso, e fornito il Capitolo generale.

### ORATIO PRO PACE.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus pacem, quietem, & concordiam omnibus fidelibus Christianis concedat, bella, & seditio- nes reprimat, Infidelium rabiem refrenet, & omnium Christianorum se- mitas in viam dirigat salutis æternæ.

### ORATIO PRO FRUCTIBVS TERRAE.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fructus terræ dare, multiplicare, & conseruare dignetur.

### ORATIO PRO SVMMO PONTIFICE.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Pastorem gregis sui .N. non deserat, sed continua protectione defendat, Fidem, & charita- tem augeat, vt vnà cum commisso sibi grege ad vitam perueniat sempiter- nam.

### ORATIO PRO CARDINALIBVS ET PRAELATIS.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Sacro Sanctæ Ro- manæ Ecclesiæ Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, & cæterum vni- uersum Clerum in suo Sancto obsequio confirmare, & conseruare digne- tur.

### ORATIO PRO IMPERATORE, ET PRINCIPIBVS.

Oremus, vt Deus, Dominus noster Iesus Christus Imperatorem, Reges & Principes catholicos in pace, & vera concordia conseruet, ac eos ad su-



bigendam Barbarorum & infidelium gentem, atq; Terram Sanctam Hierusalem à seruitutis iugo, liberandam, feruentius animare dignetur.

#### ORATIO PRO MAGNO MAGISTRO.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Magnum Magistrum nostrum. N. ad gubernationem. Religionis nostræ fratrumque nostrorum illustrare, & instruere dignetur, ipsumque lógæuum, & in prospero statu conseruet.

#### ORATIO PRO FRATRIBVS.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fratres nostros conseruare dignetur, ac eos à votis promissis declinare non permittat.

#### ORATIO PRO INFIRMIS, ET CAPTIVIS

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnibus infirmis, & captiuis salutem tribuat, vt captiuitate, ac ægritudine liberati ad Ecclesiam sanctam veniant gratias reddituri.

#### ORATIO PRO PECCATORIBVS.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnes peccatores à vinculis peccatorum absoluat, & æternam faciat obtinere salutem.

#### ORATIO PRO BENEFACTORIBVS NOSTRI ORDINIS.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, pro piis operibus illorum dignam mercedem tribuat, & post mortem æternam salutem concedat.

#### ORATIO PRO FRATRIBVS ET CONSANGVINEIS.

Oremus pro animabus confratrum, parentum, & coniunctorum nostrorum, & pro his qui in nostris Cimiteriis per vniuersum Orbem requiescunt.


*Psalm.* Deus misereatur etc. *Psalm.* De profundis etc. Kirieleison Christe eleison, Kirie eleison. Pater noster etc. *Vers:* Fiat pax in virtute tua. *Resp:* Et abundantia in turribus tuis *Vers:* Saluos fac seruos tuos *Resp:* Deus meus sperantes in te. *Vers:* A porta inferi *Resp:* Erue Domine etc. *Vers:* Domine exaudi orationem meam *Resp:* Et clamor etc. *Vers:* Dominus vobiscum. *Resp:* Et cum spiritu tuo.



Deus à quo sancta desideria, recta Consilia, & iusta sunt opera da seruis tuis illam, quam mundus dare non potest pacem, vt & corda nostra mandatis tuis dedita, & hostium sublata formidine, tempora sint tua protectio ne tranquilla. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

QUALI CAVALIERI DEUENO INTERUENIRE  
al Capitolo generale.

Capitolo II.



**A**l Capitolo generale sono obligati à interuenire tutti quei Cavalieri, i quali, o saranno in Toscana, o haranno alcuna dignità, vfficio, o Magistrato, nella Religione, oltra questi, quegli si trouerāno fuora di Toscana faranno bene à venire al Capitolo, ma non comparendo non sono sottoposti à pena nessuna. Tutti quegli che sono tenuti à comparire, se al debito tempo non compariscono, incorrono la pena della priuazione del habito, la qual pena si possa dal Gran Maestro commutare, o modificare in tutto, o in parte, se già non fussono stati da legittimi impedimenti, e giustissime cagioni ritenuti, come verbi grazia, se in quel tempo à punto si trouassino ammalati, e le strade per le quali passare douessero non fussero sicure, o le persone loro in carcere, o in seruitù delli Infedeli, la qual dichiarazione s'aspetti al Consiglio.

CHE I PROCURATORI DEGL'  
Assenti non siano ammessi.

Capitolo III.

**N**ON vogliamo, che i Procuratori, che hanno i mandati, e le Procure de Cavalieri assenti, i quali sono obligati à interuenire al Capitolo generale, siano ammessi, ma che i propri Cavalieri, sotto la pena detta di sopra debbano presentarsi essi, se gl'impedimenti da loro allegati non saranno come hauemo detto dal Consiglio accettati, e giudicati per legittimi.

CHE GL' INTERESSATI NON POSSONO  
essere presenti nelle deliberazioni.

Capitolo IIII.



**D**erche egli non è ragioneuole, che vn' medesimo sia parte e giudice, ordiniamo, che ogni volta, che si trattera d'alcun negozio, colui, o coloro i quali haranno in detto negozio alcuno interesse, ne alcuno de loro parenti, cosi per linea masculina, come feminina infino in quarto grado, secondo la ragione Canonica non vi possino à patto nessuno interuenire.



DEL CAPITOLO GENERALE 45  
CHE A NESSUNO DE CAVALIERI SIA LECITO  
appellar' dalle determinazioni del Capitolo.

Capitolo V.



Non vogliamo, che ad alcuno de nostri Cavalieri di qual si voglia grado, e conditione sia lecito di potere appellare da alcuna delle determinazioni del Capitolo, eccetto quando fussero fatte contra gl' ordini degli statuti nel qual caso chi si sente, o si tiene grauato ricorra e appelli al Gran Maestro, e il disposto in ogni cosa sia di nessun valore precedente la dichiarazione del Gran Maestro.

QUANTI GIORNI DEBBA DURARE  
il Capitolo generale.

Capitolo VI.



Non vogliamo, che siano determinati i giorni che debba durare il Capitolo generale, ma sieno piu, o meno secondo la necessita de bisogni il che determinino il Commendatore Maggiore insieme con il Consiglio, non potendo in modo alcuno passare vn mese dal giorno che si fara aperto il Capitolo, e celebrata la Messa dello Spirito Santo.

DEL CONSIGLIO E DE GIUDIZII.

TITOLO SETTIMO.

LA FORMA CHE SI DEVE  
seruare ne giudizii.

Capitolo I.




Onciosia cosa, che i Cavalieri deono piu tosto spendere il tempo nel esercitarsi coll' arme, che perderlo nel piatire per le Corti, ordiniamo, e comandiamo che tutte le liti e differenze, le quali per qual si voglia cagione nasceranno tra l'vn Cavaliere del nostro ordine, e l' altro si debbiano vedere, e diffinire sommariamente, e come s' usa dire terminarsi sola rei veritate inspecta senza strepito, o figura di giudizio, e che s' amministri la giustizia à ciascuna delle parti egualmete senza hauere alcuno rispetto à cosa nessuna, se no alla verita, la quale vogliamo che vinca sepre, e rimaga in sella, ma no per questo vetiamo, che le proue de Testimoni, e tutte l' altre cose, le quali lealmete, e solo per meglio trouare la verita si produranno no si possano ridurre in scrittura, le quali scritture dal Consiglio, o da quei Commessary, i quali dal Consiglio ordinati, e accio deputati saranno si debbino diligentemente leggere e considerare.



DEL CONSIGLIO E DE GIUDIZII  
 DEL CONSIGLIO DELLA RELIGIONE  
 e sua auctorita.


Capitolo II.



Ogliamo che alla cura, e vigilanzia delle cose, e negotij della nostra Religione, stia continuamente vn numero di Cavalieri eletti, li quali insieme con il Gran Maestro o suo luogotenente interuenghino, nelle consulte e deliberazioni maggiori, & essi congregati legittimamente s' intendino essere e sieno il Consiglio della Religione, nel qual Consiglio vogliamo e ordiniamo sia il Gran Maestro, o suo Luogotenente, il Commendatore maggiore, il Connestabile, l' Admiraglio, il Priore, il Gran Cancelliere, il Tesoriere, il Conseruatore generale il buono huomo dello spedale, e quattro Cavalieri Commendatarij li piu anziani, di quelli che saranno nel Conuento, e mancando de Commendatarij supplischino li altri, saluo sempre il grado del Anzianità. Et similmente se vno, o piu de Graduati mancassino si supplischa con i Commendatarij o altri Cavalieri come di sopra, di maniera che l' effetto sia che dodici si adunino oltre al Gran Maestro, o suo luogotenente, & il numero de predetti sia il Consiglio il quale habbia quella auctorita, e facultà, e tanta, e quanta per li capitoli e Statuti del ordine se li attribuisce, secondo li quali, vogliamo possa e debba deliberare expedire, e terminare le cause, e li negotij li occorreranno per conseruatione, e augumento della Religione e suo Tesoro.

DEL LUOGOTENENTE DEL GRAN MAESTRO


Capitolo III.



Ogliamo che il nostro luogotenente s' intenda essere e sia senza altra dichiarazione il Commendatore maggiore ogni volta sarà nel Conuento, e in sua assenza il Gran Connestabile e mancando l' vno e l' altro sia l' Admiraglio, & in suo deffetto il Priore, e successiuamente il Gran Cancelliere il Tesoriere, il Conseruatore, & il buono huomo.

LA FORMA DEL GIURAMENTO DELLI  
 Deputati al Consiglio.

Capitolo IIII.



Non si riceua alcuno al Consiglio se egli prima non hara nelle mani, e alla presenza del Gran Maestro, o vicemaestro solennemente giurato, che egli non riuelera à persona del mondo cosa veruna, la quale si sia tratta, o deliberata, o conchiusa in essi Consigli, e che egli non si muouerà à consigliare, o giudicare, ne da amore, ne da odio, ne da speranza, ne da timore, non usera inganno, ne pigliera prezzo nessuno, e oltre cio, ehe egli tanto ne giudizij, quanto in tutte le faccende publiche offeruera sinceramente, e fedelmente le leggi egli statuti del ordine nostro. Chiunque accio contro farà sia in habile



à potere impetrare administratione o officio alcuno del ordine nostro, e sia tenuto spergiuro, e le sentenze, che egli in tai modi, e percossi fatte cagioni dato hauesse, sieno nulle, e non vagliano cosa alcuna.

CHE NESSUNO CAVALIERE POSSA ESSERE

Citato senza licenza del Consiglio.

Capitolo V.

**N**on vogliamo, che alcuno de nostri Cavalieri di qual si voglia grado possa esser citato dinanzi a tribunali della religione se prima non si deliberi dal Consiglio se egli debbe esser citato, o no data sempre di tutto participatione al Gran Maestro accio sia informato, & la notitia se li dia in scriptis, & in particolare.

DELLA MODESTIA DE CONSIGLIERI

Capitolo VI.

**A**ccio che i negotij si trattino ne consigli piu quietamente, e piu presto si spedisca no ordiniamo che i Consiglieri e tutti coloro che ne i Consigli interuengono, stiano ad ascoltare con silenzio, & patientemente amendue le parti quando dinanzi à essi le lor cause racconteranno, o de meriti di esse disputeranno, e odano senza interronpere il parlare di chi fauella, le ragioni & allegationi di ciascuna delle parti, ne mostriano voluntà, o inclinatione di fauore piu al vna che l'altra, anzi si portino inguisa, che si vegga e conosca chiaramente, che non sono piu amici ne fauoreuoli à questa, che à quella, & se alcuno de i Consiglieri per qualunque cagione fara altramente, quella parte la quale fara, o in cio le parra essere offesa, possa allegare sospetto chiunque sia colui etian dio se fusse il Gran Maestro, e colui il quale fara allegato per sospetto, senza che si debba rendere altra cagione di cotale sospetto, si debba partire incontanente dal Consiglio.

CHE IN UN CONSIGLIO SI POSSANO PROPORRE  
e spedire tante cause quante parranno a Consiglieri.


Capitolo VII.

**D**erche i litiganti si leuino piu prestamente dalle spese brighe, & incredibili impacci, che si tirono dietro necessariamente le liti, e affine che i nostri Cavalieri possano vacare al Armi, e altri esercitij loro della guerra concediamo che in vn Consiglio tate cause disaminare, & expedire, e terminare si possino, quante ad essi Consiglieri parra, che spedire si debbiano.

CHE SI DEBBIANO ESAMINARE I TESTIMONI.

Capitolo VIII.






**T**estimoni che sieno prodotti nel Consiglio giurino in presenza delle parti, ma si disaminino in loro assenza, e siano separatamente l'vno dal altro interrogati sopra quello diche si quistionera, e coloro, i quali gli disamineranno, non cercando altro che di trouare il vero, senza alcuna cavillatione gli dimandino diligentemente del luogo, e del tempo, e come fanno quello che dicono, e in che modo auuenisse la cosa della quale si dubita, i detti de quali testimoni, e tutte quelle cose che deporranno, vogliamo se sara giudicato necessario, che fedelmente si scriuano.

**CHE NELLA DISCETTATIONE DELLE CAUSE**  
non possa comparire piu che vno Procuratore per ciascuna delle parti.


Capitolo IX.



**P**er ischifare la confusione della lunghezza delle liti, ordiniamo, che ogni volta che saranno differenze tra i nostri Cavalieri, per le quali differenze coporre e terminare facciano mestiero che copariscano procuratori, non possa comparirne piu che vn solo per ciascuna parte, i quali sien tenuti a comparire in vesta lunga, e senza alcuna arme, e chiun che contra fara sia punito d'vna quarantena.

**CHE UN CAVALIERE NON POSSA**  
procurare per vn altro Cavaliere il quale sia presente.

Capitolo X.




**O**me si è detto altra volta, i Cavalieri deono attendere al' armi, e non alle liti a orare, e non a piatire e percio interdiciamo, che vn Cavaliere possa per vn altro Cavaliere procurare, se non in due casi soli, il primo quando il Cavaliere in nome del quale egli procura fusse assente, il secondo, quando egli di tal maniera si trouasse malato che egli da se comparire non potesse, ma quando vn Cavaliere procura per vno absente gli bisogna mostrare il mandato sufficiente accio fare, della quale sufficienza deue il suo superiore essere Iudice. Hora se fusse alcuno Cavaliere di strano paese il quale non sapesse il parlare, che si vsa ordinariamente nel Conuento a costui si concede che possa ancora che egli sia presente haure chi procuri per lui, e per la medesima cagione se alcuno fusse talmente della lingua impedito che egli, o non potesse, o malageuolmente potesse esprimere i sua concetti, a questo tale sia lecito negoziare e spedire le sue faccende per Procuratore, solo che interuenga presenzialmente in quello, che gl'ordini lo astringono a presentarsi, e se il vizio, e mancamento della lingua sara tale, che meriti Procuratore si rimette al giuditio del Consiglio.

**CHE NESSUNO IL QUALE NON SIA DELLA**  
Religione possa essere ammesso a procurare ne giudizij del ordine.

Capitolo XI.





*A*ffine che i giudizi del nostro ordine, i quali deono essere summarij, non sieno in garbugliati da false interpretationi, o corretti da fallaci argomentanti, o prolungati da inganneuoli cautele. Deliberiamo che niuna persona secolare, o ancora Regolare, ma d'altro ordine che del nostro di qualunque grado o condizione si sia, non possa essere ammessa, à negoziare, ne riceuuta à procurare per alcuno de nostri Religiosi in giudizio alcuno, o principale, o delegato ne per questo intendiamo di volere pregiudicare, o derogare alle persone secolari, che non possano difendere ne Capitoli, e Consigli nostri le cause loro.

CHE LE CAUSE DE CAVALIERI MILITI  
Cappellani, e seruenti si dicidano dal Consiglio.

Capitolo XII.



*D*esiderando noi che si proceda verso i Cavalieri nostri colla bilancia pari, e che il minore non sia oppresso dal maggiore, ma à ciascheduno si ministri egualmente giustitia. Ordiniamo che tutte le differenze, che per cagione delle Commende, & altre cose attenenti alla religione, fra Cavalieri Militi da vna parte, e i Cavalieri Cappellani, o seruenti d'Arme dal'altra nasceranno, si debbano terminare dal Consiglio.

DEL MODO COL QUALE SI DEBBONO  
vincere i partiti nel Consiglio.

Capitolo XIII.




*C*iascuna volta, che in qualche Consiglio si hauera à trattare, e deliberare d'alcuna cosa, inanzi che si venga à mettere à partito vogliamo che si proponga chiaramente quello, di che trattare, e deliberare si deue, e che ciascheduno de Consiglieri possa, non seruato ordine alcuno di grado, dignità, o preminenza allegare, dire, e proporre secondo che bene li verra, senza che possa esserne ripreso, anzi debba esserne lodato, tutte quelle cose che egli giudicherà, che facciano à proposito della discussione, e deliberazione della causa, e quando la cosa sarà molto bene da ogni parte ventilata, e quasi digesta, quante sopra essa saranno l'oppinioni de i Cavalieri diuerse l'vna dal'altra, tante se ne mandino à partito, e si squittinino, e quella parte, e opinione la quale passando i dua terzi hara hauuto piu faue, o vero voti, e suffragij in suo pro, s'intenda hauere hauuto la sentenza in fauore, e per consequente vinta la causa, e se andato che sarà il partito à torno tre volte i suffragij non haranno passato i dua terzi allhora il giudizio sia per lo maggior numero de suffragij, e vogliamo che possino mettere il partito o in piu volte, o in vno medesimo di secondo che saranno d'accordo i Consiglieri.

DEL MODO E ORDINE DELLO SQUITTINARE.  
Capitolo XIII.







Volere che i giudizii sieno liberi, come esser' deono importa assai, che i giudicanti habbino gli squittini segreti, cioè possano in rēdendo il partito dare illor' voto di maniera che nessuno conosca, se eglino, o aiutano, o disaiutano la causa. Et però c' aggrada l' vso del ballottare, o vero squittinare colle faue. La onde ordiniamo, che quantunque saranno piu competitori d' vn' medesimo vffizio, o degnità si mandino à partito tutti quanti à vno à vno secondo l' ordine del Anzianità, se gia alcuno di loro non fusse de maggiori del ordine, i quali noi chiamiamo Cavalieri della Croce grande, perche in tal caso il primo che si manda à partito deue essere egli, e lo squittino si fa così. Dato che sarà il giuramento secondo l' ordine degli statuti, e nominato quello, il quale deue primo andar' à partito il Vicecancelliere andera porgendo il bossolo prima al Gran Maestro, o al Vice Maestro, e poi à tutti i Consiglieri à vno per vno secondo l' ordine, che sederanno di mano in mano, nel qual bossolo ogn' un di loro metta il suffragio e voto suo colle faue bianche e nere, percioche la nera vogliamo si pigli per il voto affermatiuo, & importi il si, e la faua bianca si pigli per il negatiuo, e importi il no il che fatto s' annouerino le faue, e li suffragij distinti come di sopra palesemente, e il Vicecancelliere noti, e scriua fedelmente, il numero delle faue bianche, e delle nere di tutti i Bossoli, e nel medesimo modo à punto si debbono mandare à partito, e squittinare tutti gli altri competitori. Et di poi annouerati i suffragij di ciascuno, colui il quale n' hara hauuto maggior numero degli altri passando i due terzi, come di sopra, si pronunziū dal Vicecancelliere essere stato eletto, o veramente hauer' vinta la causa. E se gl' accade si, che tra li squittinati fussono concorrenti, cioè due di loro, o piu, i quali hauessono il medesimo numero di suffragij, allhora ciascuno de concorrenti si rimetta à partito, e si incominci dal piu Anziano e chi hauera maggior numero di suffragij preuaglia alli altri, e s' intenda, eletto, o hauere ottenuto in suo fauore. Doue nasca concorrenza di faue si rimetta il partito, e il maggior' numero di suffragij preuaglia.

CHE SI OSSERUINO GLI STATUTI E  
non si alleghino consuetudini e abusi.

Capitolo XV.



Oi vogliamo che nelle cause differenze, e controuersie, e breuemente in tutte le cose, le quali s' hanno à risoluere e deliberare nel Consiglio, e nel Capitolo generale, s' offeruino puntalmente gli statuti, e le leggi scritte dalla nostra Religione, e non vogliamo si possano allegare, e addurre consuetudini e abusi. Et se occorresse, che la cosa, della quale si disputa non fusse compresa sotto statuto, o legge alcuna delle nostre, vogliamo in tal caso che la giudichi, e determini il Consiglio e poi nel Capitolo generale si reformi e statuischa. Et occorrendo dubio alcuno, sopra l' interpretatione, & offeruanza de presenti statuti il Gran Maestro habbia autorità di dichiararli. Della quale dichiarazione, ne debba apparire scrittura.

DELL' APPELLAGIONI.  
Capitolo XVI.





**P** Erche il nostro intendimento e che tutti i giudizij, che si faranno nella nostra Religione, e tutte le sentenze che si daranno si facciano secondo le leggi, e si diano conformi agli statuti del nostro ordine. Non permettiamo che in giudizio nessuno si possa da ueruna persona appellare ad alcuno Iudice saluo che nelle contrauenzioni delle leggi e statuti. Percio che sempre, che il giuditio fatto, o la sentenza data fusse fuora delli ordini, o contro i Capitoli della nostra Religione vogliamo che si possa anzi si debba ricorrere da ciascuno, e appellare al Granmaestro solo fra il termine di quattro mesi, & se i Cauallieri Cappellani d'vbedienza, o i Cauallieri seruenti d'vffitio si teneßino grauati per qual si voglia cagione da i loro Commendatarij, al obbedienza de quali sono sottoposti consentimo che possano appellare al Consiglio, per lo qual Consiglio si decideranno ancora le controuersie, e concorderanno le dissensioni, che potessero nascere fra i detti Cauallieri d'vbedienza, o d'vffitio e i loro superiori.

## CHE LE SENTENZE SI DEANO

scrivere e publicare.

## Capitolo XVII.



**D** Eliberiamo che i decreti, e le sentenze de Capitoli generali, e di tutti i Consigli, che si faranno nel Conuento si debbano scrivere dal vicecancellieri e quelli che fuor del Conuento si faranno dal segretario che appresso il Granmaestro hauera la cura, & il maneggio delle cose della Religione, i quali vicecancellieri e segretario sien tenuti di tutte le sentenze, e decreti far libri e registri.

DELLE LETTERE CHE SI DEONO SPEDIRE  
dal GranMaestro, e dal Consiglio.

## Capitolo XVIII.




**Q** uando si haranno à fare lettere, le quali cõtengano saluicondotti, o concedino licenza ad alcuno de Cauallieri di potersi assentare dal Conuento, o si facciano per instructione, o si debbiano mandare ad alcuno. Dichiaramo che cio si faccia col interuentione del Consiglio, e la sottoscriptione del Grancancelliere eccetto, che le patenti delle dignità, commende e vffitij, o simili sieno fermate solamente dal Granmaestro e dal Grancancelliere del ordine, e dal segretario che le scriuerra. Douendo il registro esser doppio, vno al ordine, l'altro al Granmaestro il qual Granmaestro habbia à tenere vn segretario per le cose del ordine appresso di se sempre. & di piu vogliamo che le lettere missiue, sieno sigillate del sigillo del Consiglio colla ferma del Grancancelliere.

## DEL UDIENZA PUBLICA.

## Capitolo XIX.






*E*gli pare cosa conuenevole e così giudichiamo che vn giorno d'ogni settimana, come dire il venerdì si spenda, o tutto, o parte in dare publicamente vdiēza, quādo pero sarà necessario il cio fare, nel che si stia al giudicio del Cōmendatore maggiore, del Priore del Conuento, e del Grancancelliere tutti e tre d'accordo, se tutti e tre saranno presenti, se nō di quelli, o di quello che presente si trouerà. Nel vdiēza publica debbono interuenire il Granmaestro, o il vicemaestro e tutti li altri che deuono interuenire nel Consiglio come di sopra si è ordinato col vicecancelliere, e quīuī si hāno à leggere, e vdiere tutte le suppliche date, e tutte le querele fatte di qualunque persona secolare, e secondo che ricercheranno i bisogni de casi che nasceranno, discussi prima prudentemente e resoluti i meriti della causa si prouegga quanto piu presto e il meglio che si poterà à quanto sia giusto, e ragioneuole, accioche nessuno habbia, nō che cagione occasione di dolersi, e à ogn'uno si faccia sommariamente ragione, e à tale vdiēza si possono bisognādo e parēdo al Cōsiglio chiamare dua assessori.

DELLA BOLLA DELLA  
Religione e del Granmaestro.

Capitolo XX.



*A*ffine che non possa cadere dubitatione nessuna sopra alcuna delle cose ordinate, e deliberate dalla Religione, notifichiamo che tutte le concessioni procurationi permutationi, obligationi, prouisioni, e tutte l'altre cose che dal Granmaestro, e dal Consiglio, o da capitoli Generali si spediranno si debbano segnare colla bolla del Granmaestro piombata col arme della Religione, e con quella del Granmaestro altramente si reputino per non fatte, e non sieno di valore alcuno.

CHE UN CAUALIERE NON POSSA TIRARE  
vn altro Caualiere ad altro Giudicio che a quello del ordine.

Capitolo XXI.



*N*oi hauiamo detto piu volte che i Caualiere del nostro ordine deono attendere non à litigare inutilmente tra se, ma à combattere tutti insieme vtilmente contra gli infideli per la fede, e Religione Christiana, per la qual cosa noi desiderosi oltra modo, che le differenze, che nasceranno tra i nostri fratelli e Caualiere, auenenti, connesse, o dependenti dalle cōmende et altre cose del ordine, si compongono in breue tempo di piano, e di cheto, confortiamo, e comandiamo che nessuno Caualiere della nostra Religione possa in alcun modo tirare alcuno altro Caualiere ad alcuno altro giudicio, o secolare, o ecclesiastico fuora solamente che à quelli, che sono ordinati da Capitoli e statuti nostri, e chiūnche fara il contrario perderà l'Anzianità, e sarà priuato per cinque anni da qualunque amministrazione



del ordine nostro, e oltre cio s' intenda hauer perduta la causa, e se alcuno fusse tanto ardi-  
to, o temerario, che egli osasse da giudizii di questo ordine appellare ad alcuno altro Iudice  
fuor della religione, gli facciamo intendere, che egli ancora che non profeguisse l'appel-  
lagione s' intenda hauer perduto il piato, & di tutto quello di che si contende senza altra  
dichiaratione in tutto e per tutto priuato. Eccettuandone sempre le Cause, e controuer-  
sie Ciuili concernenti in qualunque modo li beni patrimoniali de Cavalieri, per le quali  
vogliamo possino andare liberamente à fori secolari, e à quelli Iudici e Tribunali, alli qua-  
li, se non fussono Cavalieri ordinariamente sarebbono tenuti per non confondere, e multi-  
plicare liti, e iudizii nella Religione. Ma per cause criminali, non vogliamo sieno li no-  
stri Cavalieri sottoposti ad altri Iudici che al Consiglio, et al Capitolo generale, et al Gran  
Maestro della Religione in quel modo e forma, che per le presenti constitutioni sara sta-  
tuito. Saluo sempre e reseruata ogni querela, e delitto di lesa Maesta, humana, & di-  
uina.

## DELLE FERIE, CHE SI DEUONO OSSERVARE

ne Iudizii della nostra Religione, oltre alli  
giorni della Domenica.

## Capitolo XXII.

Nel mese di Gennaio.	Giugno.
Il di della Circumcisione del Signore	S. Barnaba Apostolo
Di Santo Antonio Abate	S. Giouan Baptista con tutta l'ottaua
Di Santo Fabiano & Sebastiano	S. Pietro & S. Paulo Apostoli
Della conuersione di Santo Paulo	Luglio.
Febraio.	La visitatione di nostra Donna
La purificatione di nostra Donna	S. Maria Magdalena
Il giorno di S. Biagio	S. Iacobo Apostolo
Di S. Agatha	S. Anna
Le Cathedre di S. Piero	Agoſto.
S. Matthia Apostolo	S. Piero ad vincola
Marzo.	S. Stephano Papa Aduocato e protettore del ordine
S. Gregorio papa	La transfiguratione del Signore
S. Ioseph	S. Lorenzo martire
S. Benedetto Abate	L' Assumptione di nostra Donna
L' annunciatione di nostra Donna	S. Bartolomeo Apostolo
Aprile.	S. Augustino Doctore
S. Giorgio martire	De collatione di S. Giouan Baptista
S. Marco Euangelista	Septembre.
Maggio.	La Natiuita di nostra Donna
S. Iacobo & S. Philippo	G iii
Inuentione di S. Croce	



Exaltatione di S. Croce

S. Mattheo Apostolo & Euangelista

S. Michele Archangelo

S. Hieronymo dottore

Octobre.

S. Francesco confessore

S. Luca Euangelista

S. Simone e Iuda

Novembre.

Tutti i Santi

Commemoratione de morti

S. Martino Vescouo

Presentatione di nostra Donna

Santa Caterina vergine

S. Andrea Apostolo

Decembre.

S. Niccolao Vescouo

S. Ambrosio doctore

La conceptione di nostra Donna

S. Lucia vergine

S. Thomaso Apostolo

La Natiuita del Signore sino al di dell' epi-  
phania inclusive

Ferie mobili.

Dal Giovedì grasso innanzi al Carnouale sino  
al di delle cenere inclusive

Dal Sabato innanzi alle Palme sino allo octa-  
ua di Pasqua inclusive

La Ascensione del Signore

La Pentecoste con dua giorni sequenti

Il di del Corpo di Christo con tutta l' octaua  
inclusive.

## DEL GRANMAESTRO.

### TITOLO OTTAVO.

#### CHE I CAVALIERI UBBEDISCHINO al GranMaestro.

##### Capitolo I.




Scritto ne sacri libri, che e gl'è meglio vbidire che santificare, e ciascuno nella sua professione e tenuto fare à modo de sua superiori, & massimamente li Cavalieri della nostra Religione, alli quali di qualunque grado autorità, è preminenzia si comanda, sieno obbedienti al GranMaestro in tutte quelle cose le quali nelli ordinamenti e statuti si contengano, nelle altre, intorno alle quali li statuti non danno al GranMaestro autorità di comandare, chi sarà disubediente non perciò contra fara alla Regola, ne incorrerà in pena veruna, e se li Cavalieri seruenti di qual si voglia sorte e li Conuersi Donati, e dedicati alla Religione nõ saranno obbedienti alli altri lor superiori perdino il vitto, e tutti i commodi che traessino dalla Religione se non haueranno scusa legittima da douere essere conosciuta dal Consiglio.



DEL GRANMAESTRO  
DELLE STANZE DEL COMMENDATORE  
maggiore, e del Priore del Conuento.


55

Capitolo II.

 *L* Commendator' Maggiore, il quale è nel ordine nostro di tanta dignità, e preminenza, vogliamo per honore del grado, e per vtilità della Religione se li assegnino nel Conuento capaci, e honoreuoli stanze, doue possa commodamente colli suoi seruitori albergare, e far' residenza, e sieno appartate dalle stanze del Priore, se bene in assenza del Commendatore deue il Priore succedere in suo luogo.

QUALI COSE IL GRANMAESTRO  
puo concedere à Cavalieri.

Capitolo III.

 *U*O il GranMaestro per giuste cagioni, che egli giornalmente vederà conuenirsi al' honore, e commodo, così de Cavalieri come della Religione dar licenza d' andare in peregrinaggio, à chi per voto, o per deuotione gle la domandasse. Similmente dar licenza à Cavalieri di potersi partire dal Conuento, di ritornarui, d' andare sulle Galee, o in altro seruitio della Religione, digiunare, e non digiunare, di dispensare, circha il portar' l' habito fuor' del Conuento nelli giorni che fusino obligati, & d' alcune altre cose somiglianti, le quali si rimettono così alla volontà, e discrezione, come al giudizio e coscienza sua delle quali licenze, e facultà, che per il GranMaestro si concederanno, vogliamo n' apparisca scritto particolare fermato di sua mano, & sigillato & sottoscritto dal Segretario. Non puo già il GranMaestro mutare la pena di coloro, che sono stati giuridicamente condannati alla priuazione del habito, ne restituirli l' habito, se non in quei modi, e per quelle cagioni, e come per li statuti e constitutioni della Religione è permesso.

CHE IL GRANMAESTRO NON POSSA  
alienare le cose, che risguardano la conseruatione,  
e bene essere della Religione.

Capitolo IIII.




*L* GranMaestro nõ puo ne vuole hauere autorita d' alienare in alcun modo cosa, che fusse in pregiudizio della conseruatione delle facultà del ordine, o di persona alcuna, se già per li statuti non gli fusse permesso, o il Capitolo generale non confermasse le donagioni, o altre alienazioni fatte dal GranMaestro, le quali confermazioni non debba il Capitolo fare, senza grã risguardo, & molto vrgenti cagioni, Salue



*sempre le permutazioni, separationi, e vnioni delle Commende e beni di esse, le quali il GranMaestro possa fare à beneficio della Religione.*

DEL BOLLO O VER SIGILLO  
del Granmaestro.

Capitolo V.




*Eu e il Granmaestro hauere vna bolla, o vero bollo particolare, nella parte di sopra della quale deue essere scolpita l' arme sua e dal' altra banda la croce della Religione, la qual bolla deue essere di piombo, e vsarsi nel dar credenza, e fermezza à tutte quelle cose che si spediranno per autorità, e maggioranza del Granmaestro. Deue ancor a tenerne vn'altra d' argento, colla quale si bollino, e segnino in cera rossa le patenti, e altre lettere tali secondo che sarà giudicato conuenirsi.*

DEGLI OFFIZII E DIGNITA  
DE CAVALIERI.

TITOLO NONO.

DEL AUTORITA DEL GRAN  
CONNESTABILE.


Capitolo I.



*Autorità del Granconestabile vogliamo, che si estēda sopra tutte le genti d' Arme, così da pie, come à cavallo, nelle Guerre di terra. Onde come egli, o il suo luogotenente puo in tutte le Guerre terrestri comandare à tutti i Cavalieri, così militi, come seruenti d' arme, e à tutti li altri fanti, o caualli, così ciascuno di loro deue fedelmente in tutte le cose appartenenti alla guerra di terra, obbedire al vno, o al altro di loro essendo l' esercito terrestre, così di fanteria, come di Caualleria sotto posta al Imperio del Granconestabile del ordine della nostra Religione il quale, puo, cō participatione del Granmaestro o del vicemaestro dare il suo vessillo, o Gonfalone, cioè lo steddardo della Religione à chi piu li piacerà purchè sia Cavaliere milite. Puo ancora correggere, e gastigare i Cavalieri, e tutti i sodalti, che fallasseno secondo la qualità delli errori e colpe loro, intendendosi sempre, che doue sarà la presenza del Granmaestro, il Conestabile stesso, e tutti li altri sieno in tutte le cose sotto posti al imperio, e obbedienza di esso Granmaestro.*



Capitolo II.



Opo il Granconestabile segue l' Ammiraglio che ha il Carico delle cose di mare, come il Connestabile di quelle di terra, ma tanto piu è necessaria la sua autorità, e vigilanza, quãto piu spesso si ha occasione di cõbattere in mare contro li infedeli che in terra percio ordiniamo, che tutte le genti di mare di qualunque maniera si sieno, o stipendiate o no non volẽdo il GranMaestro nelle Guerre Nauali e cose marittime altro vicemaestro, che l' Ammiraglio del ordine, obbedischino à lui, o suo luogotenẽte e quante volte la Religione arma Galee o altri legni, l' autorità, e il carico sara del Ammiraglio, & a lui s' appartiene far pagare delle pecunie del Tesoro i soldati le vettouaglie, e tutto quello che bisognasse, per la prouisione delle quali cose, vogliamo che egli, o il suo luogotenente elegga, uno pratico, e sollecito Cavalierẽ in Proueditore del Armata, il qual prouegga, e tenga diligẽte conto delli stipendij & altre spese necessarie, cõ riscontro del Conseruatore generale, o suo Ministro per poterne a suo tempo e luogo darne ragguaglio, e renderne conto secondo che per li statuti, e constitutioni sara ordinato, reseruando l' electione de Capitani di galee & d' altri legni grossi al Consiglio.

DEL MODO D' ARMARE LEGNI  
 e vasselli latini e quadri.

Capitolo III.



Nessuna Galera, che s' armi, o vada in armata di nostra Religione, non possa vscire di Porto senza l' infrascritti corredi, e gente come appresso. Prima il vassello sia ben calefatato, riuisto, e spalmato con tutti li sua corredi d' artiglierie douendo portare oltre à quelli di prua dua cannonetti, vno al focone, e l' altro allo schifo per lo mãcho sia fornito di sarchie, puleggi, roscioni & ancore, alberi, & antenne di buona qualità, accio che veleggiano non si rampino, portino il bastardo grande, borda, treo, e trinchetto, & vn bastardo mezzano per rispetto, catene, e trauserse à bastanza. Porti tutto il suo palamento ben corredato, e buona quantita di remi per rispetto porti dua timoni, barile, à sufficienza, tenda d' albagio e di canouaccio, la ciurma vestita con camiscia calzoni, Cabbano, e camisciola. Delle armi venticinque corsaletti, cinquanta corazze, cinquanta rotelle, cinquanta celate, cinquanta picche cinquanta pezzi d' arme corte, cento archibusi tutti d' duna palla con lor fiasche e poluerini, palle dugento da cannone con lor poluere. Ogni Galea non possa tenere piu che vno stiauo à bancho debba menare vn huomo à bancho che di buona voglia tiri il remo, cinquanta Marinari, compresi li vffiziali quanti sieno à bastanza, venticinque Cavalieri della nostra Religione, soldati piu e meno secondo sara expediente per l' imprese e viaggio che faranno Medicine e vettouaglie à sufficienza secondo il costume & non possino altrimenti che di sopra s' è detto partire dal Porto, o nauigare. Li legni quadri, che vadino in Armata, Naui, o Galeoni



o Carauelle alla latina, passando la portata di mille salme, oltre che si forniscino di buona Artiglieria di bronzo, e di tutti gli altri corredi necessary à nauigare, nõ cipossa andare su mancho che quaranta homini, & ogni mille salme che creschi di portata si accresc'hino almeno XX homini di piu, sia grande come si voglia il vassello, e cosi alauuenante dalle mille salme in su secondo detta portata, douendo essere prouisto d'arme à bastanza per li homini detti, e d'altri corredi e vettouaglie munizioni & Artiglieria. Altrimenti nõ possa nauigare in armata alcun legno di nostra Religione, andando detti legni Quadri in mercanzia se ne offerui quanto al buon iudizio e discretione dell' Ammiraglio e del Consiglio che le mandasse parra espediente, auuertendo sempre, che vadino bene armate e corredate.

### DEL MODO DEL ELEGGERE l'infermiere e suo scriuano.

#### Capitolo IIII.

**L** Buon'huomo del Conuento debba eleggere vno Infermiere qual piu gli parra à proposito pur' che sia Caualiere seruente d'Arme, e presentarlo dinanzi al Consiglio, il quale parendogli idoneo lo confermerà, altramente il Buon'huomo ne presenti tanti, l'vn dopo l'altro, che vno ne sia confermato, l'vffitio del quale Infermiere duri dua anni, & il Consiglio hauuto de suoi portamenti diligente informatione possa raffermarlo per dua altri anni. Et cosi continuando di dua in dua anni secondo il seruito altrimenti si elegga il successore come di sopra. E lo scriuano dell'infermeria, si muti non essendo raffermo come di sopra ogni dua anni.

### DE SALARII E STIPENDII DA pagarsi per il Tesoro alli Caualiere Graduati.

#### Capitolo V.

**A**ncor che confidiamo, che li Caualiere di questa Religione habbino per propria virtu à operare, e volentieri affaticarsi à beneficio vniuersale, nondimeno per riconoscimento piu che per premio delle fatiche, & affin' che possino secondo il grado piu honoratamente apparire nelli seruizii della Religione vogliamo, e ordiniamo che delle pecunie del Tesoro al GranConnestabile si paghi, ogni volta che sarà in espedizione, & impresa di Guerra à ragione di scudi 300 l'anno e fuor d'espedizione scudi cento ogni anno e le spese nel Conuento per se e tre seruenti ogni volta, che sarà nel Conuento. Al Ammiraglio scudi 200 in ogni tempo, e le spese in Conuento, o in Galea con tre seruenti. Al Priore in ogni tempo scudi cento, e le spese in Conuento con tre seruenti. Al Grancancelliere in ogni tempo scudi 100 e le spese nel Conuento con dua seruenti. Al Tesoriere, Conseruatore generale, e Buon'huomo dello Spedale scudi cento à ciascuno di loro in ogni tempo, e le spese con dua seruenti nel Conuento, e fuor del



Conuento non habbino à conseguire altro che lo stipendio. Al Commendatore maggiore quando sarà in Conuento le spese solamente per se e per quattro seruenti: senza stipendio. Et quanto alli altri Ministri, e Officiali del Conuento non graduati debba il Consiglio ordinar' loro il salario condegno alle lor' fatiche & offitio, non possendo passare scudi cinque il mese & habbino le spese nel Conuento per le persone proprie, non comprendendo in modo alcuno con questo statuto gente da guerra, soldati, o marinari del Armata. I quali quanto à loro stipendij si relasciono a gl' ordini consueti della milizia Terrestre e Marittima.

DELL' ELEZIONI DELLE DIGNITA.

Capitolo VI.



Tutte le dignità maggiori della nostra Religione s' hanno à eleggere dal Capitolo generale, e cio sono li otto graduati del consiglio per tempo d'anni tre, i quali finiti si possino confermare per altanto tempo secondo i meriti loro. Et la electione de graduati predetti vogliamo si faccia in questo modo. Tutto il Capitolo si diuida in otto parti, & di ciascuna parte si elegghino, o estragghino dua à sorte ciascuno de quali ha à nominare vno quale egli giudichi piu à proposito & tutti e sedici nominati si deono mandare à partito à vno à vno, e chi harà maggior numero di suffragij di ciascuno altro s'intenda essere, e sia eletto, pur che passi i dua terzi, e se niuno squittianato dua volte non arriuasse à cotal numero si deue pigliare la terza volta quello, il quale harà hauuto piu voti di tutti gl' altri, e questo modo si offerui e continui in tutte l' electioni di tutti li graduati e dignità maggiori, e se occorresse, che li sedici electionarij nominafino vna medesima persona, quello che sarà piu volte nominato, si metta solamente tre volte à partito, come di sopra, & al segreto del contare i suffragij vi sieno presente il Grancancelliere, o il Priore, e qualunche altro parrà al GranMaestro, o al suo luogotenente.

DEL TESORIERE GENERALE.

Capitolo VII.




Il Tesoriere Generale, deue risedere continuamente nel Conuento e tenere tutte le pecunie del Tesoro, e custodirle con ogni diligenza e fede, e tenerne conto con quelli oblighi che di sopra s' è detto.

DEL OFFIZIO DEL GRANCANCELLIERE  
Et del vicecancelliere.

Capitolo VIII.





L'GranCancelliere si deue dare dal GranMaestro, e dal Consiglio vna persona dotta e reputata per suo ViceCancelliere. L'vfficio del quale ViceCancelliere sia spedire tutte le prouisioni di tutte le sorti della Cancelleria del nostro ordine, et farle fermare et segnare come per li presenti statuti si dispone, non pigliando piu di quello, che per giusta mercede della Cancelleria gli sara ordinato, e sia tenuto, con licenza pero del Grancancelliere quando sara presente à dar' copia delle scritture della Cancelleria à chi s'appartengano ogni volta che li sara domandata salua pero la mercede et tassa della Cancelleria, la quale il Consiglio sia tenuto dichiarare, & fermarla per regola da offeruarsi continuamente.

## DE PRIORI.

## TITOLO DECIMO.

CHE I CAVALIERI CAPELLANI ET  
i Cherichi obbedischino al Priore della Chiesa.

## Capitolo I.



Capellani, e cherici del nostro ordine che stanno in Conuento sieno sottoposti à comandamenti, e obbedienza del Priore della Chiesa, à quali egli puo commettere, e comandare, che celebrino gli vffizii diuini, confessino, e comunichino, e amministrino tutti li altri sacramenti della Chiesa con carità, e deuotione, massimamente se il Priore impedito da faccende, o per alcuna altra cagione non gli potesse amministrare egli stesso.

CHE IL PRIORE DEL CONUENTO, ET  
i Commendatori nelle lor Commende habbiano  
iurisdictione sopra i Cavalieri Capellani.

## Capitolo II.




Ome il Priore del Conuento ha iurisdictione sopra i Cavalieri Cappellani, e gli puo correggere e gastigare secondo la qualità del delitto cosi possino fare i Commendatarii sopra i Cappellani delle lor Commende, affin' che i peccati non rimaghino impuniti per la lontananza del Priore, che sta nel Conuento il quale se mai arriuasse, o si trouasse presente nelle Chiese del' altre Commende possa douunque, egli sara personalmente exercitare la iurisdictione, e correggere i Cavalieri Cappellani. Vogliamo ancora sia obligato visitare le Chiese, e bisognando riformarle e ordinare, che gl' offizii diui-



ni vi si celebrino allhore debite e ne modi conuenienti, non vogliamo gia, che alcuno altro fuor che il Priore habbia iurisdictione, e possa gastigare i Cavalieri Cappellani, e i seruenti d' Arme che saranno nel Conuento se non il Consiglio, e se altri presumesse fare il contrario sia come in obediante punito. Non possa gia il Priore in alcuno modo intrametteri nelli delitti, che ricerchassino grauissima pena, come è confinare in Galea, o à perpetua carcere, priuare del habito, sentenziare à morte, le quali pene non si possono imporre da altri che dal Capitolo Generale. Possa il Consiglio sospendere i Cavalieri dalle loro amministrazioni, processarli, e chiarire i lor delitti, et in tutte le pene minori gastigarli, secondo che le lor colpe meriteranno. Et hauendo ricorso al ordinario.

DE REGISTRI DA FARSI DAL  
GranCancelliere e suo ViceCancelliere.

Capitolo III.



La tenuto il Grancancelliere far fare dal suo Vicecancelliere vn Registro della valuta di tutte le Commende, Magioni, luoghi, poderi possessioni, e beni immobili di tutta la Religione cò tutto quello che tempo per tempo si accrescera commutera, o diminuirà, & vna copia autentica ne stia appresso il Secretario del Gran Maestro.

DEL ARCHIUO.

Capitolo IIII.



Er conseruatione delle scritture, e perpetua memoria delle cose, che nella nostra Religione giornalmente si faranno, nel piu atto, e sicuro luogo del Conuento si faccia vn Archiuo, nel quale si riponghino tutti i contratti, priuilegi, lettere autentiche, & in somma tutte le scritture publiche & in qualunque modo pertinenti alla nostra Religione. Il quale Archiuo stia serrato con due chiau, l'vna delle quali tenga il Commendatore maggiore l'altra il Grancancelliere, e di tutte le scritture, che si conserueranno in detto Archiuo, vogliamo che la copia autentica si tenga ancora nel Archiuo del Gran Maestro accio per fuoco, o altro accidente non si perdesseno, ne se ne possino trarre gl' originali, saluo che col decreto del Consiglio e per casi spettanti alla Religione, e sempre che se ne tragga alcuna scrittura, si debba rimettere la medesima nel medesimo luogo in presenza di testimoni dal ViceCancelliere, o da altri à chi dal Consiglio sarà commesso, e si faccia nota particolare della persona che le caua, delle scritture che si cauono, sotto pena à chi fusse negligente in esequire le cose soprascritte d'vna Quarantena, e à chi commettesse fraude d'esser priuato per X. anni di tutti gl' vffizii e benefizii della Religione.



# DEL OFFIZIO ET ESERCIZIO DE CAVALIERI.

## TITOLO VNDECIMO.

*CHE GL' UFFITII DEL ORDINE  
si dieno à Cavalieri.*

### Capitolo I.



*Utti gl' uffizii della nostra Religione si deueno distribuire nel ordine, e darsi à quelli che ne sieno meriteuoli, e sappino esercitarli, & se nella Religione non si trouassero Cavalieri, o tanti che fussero atti ad exercitare qual si voglia uffizio, in tal caso, il Consiglio possa eleggere persone secolari, le quali li exercitino infino à tanto che nel ordine si trouino Cavalieri per quello officio sufficienti.*

*CHE I CAVALIERI SERUENTI  
d' Arme esercitino i loro officii.*

### Capitolo II.



*Olemo che i Cavalieri seruenti d' arme esercitino quelli officii, che al grado loro s' appartengono quali sono la volta il granaio, l' armerie, & altri simili, che conuengono allo stato loro e se alcuno Cavaliere Milite chiesse alcuno di detti officii, sia reputato non piu Cavaliere Milite ma seruente, e giudicandolo il Consiglio essere idoneo possa conseguirlo, e resti disautorato come di sopra.*

*IN CHE MODO I CAVALIERI  
s'habbino à portare nel Conuento.*

### Capitolo III.



*Omandiamo à tutti i Cavalieri, che tutte le volte che staranno nel Conuento debbiano nõ solo riuerir' il Priore et li altri loro superiori, ma portarsi in ogni cosa modestamente senza fare tumulto, ò strepito alcuno, et quando saranno nel Refettorio, mangino quietamente, et offeruino silentio, ne si leuino da Tauola prima che da Alcuno de Capellani non saranno*



le debite gratie rendute à Dio, alle quali debbono rizzarsi e vdirle stādo in pie, se gia non fussero impediti da alcuna cagione legittima, & n' haueſino ottenuto licentia dal Priore, Qualunque cio non offeruerà, caggia per la prima volta nella pena della settena, la secon da nella Quarantena, la Terza sia condannato alla carcere per quanto al Consiglio pia- cerà.

CHE I CAVALIERI S' ESERCITINO  
nell' Armi.

Capitolo IIII.



Essuno fa bene quelle cose, delle quali egli non hà l' arte, tutte le arti so- no habiti, ciascuno habito si fa mediante lo studio, & continuà esercita- tione. Et perche l' arte della guerra, o terrestre, o marittima è sopra tut- te le arti, & consequentemente hà bisogno anzi necessità di maggiore stu- dio, & piu continuà esercitatione di tutte l' altre: Però vogliamo & co- mandiamo, che tutti e ciascuñ de Cavalieri Conuentuali si debbano esercitare ogni gior- no hora in lanciare il Palo, hora in saltare al Cauallo, & quando nel tirare gl' Archibu- si, presupponendo che ciascuno sappia notare, & habbia imparato, ò debba imparare l' arte della scherma & sia esercitato, ò si debba esercitare sotto pratici Maestri nel ma- neggiare tutte l' Armi di tutte le sorte, & quelle massimamente che alle guerre Marit- time piu si conuengano, le quali deono apportare à loro gloria & honore, & alla fede Christiana sicurezza & tranquillità.

DELL' ELECTIONE.

TITOLO DVODECIMO.

DEL MODO DELL'  
eleggere i Priori.

Capitolo I.



L Priore del Conuento sar a vno de Cavalieri commendatarij, il qual' vogliamo si elegga in quel modo, & per quel tempo che di sopra s' è detto nel Titolo del Tesoro al Capitolo XXII. Et eletto che sarà sia obligato far' residentia nel Conuento, dalla quale non si possa partire, se non per vrgente necessità, & con licēzia del Consiglio che apparischa in iscritto, & debba il Consiglio prefigerli il tempo piu breue à tornare che si possa, atteso il bisogno & l' vrgentia del Priore. Per la cura



Et reggimento della Chiesa, Vogliamo si elegga per il Consiglio ogni tre anni del numero de Cavalieri Cappellani vn Priore di buone qualità & lodati costumi, il qual possa con l'esempio della vita, & con la sollecitudine ammaestrare li altri sacerdoti, interuenire al l'hore debite agl' offizij diuini, & insieme con li altri procurare continuamente il culto della Chiesa, & dire le confessioni, & sumministrare alli Cavalieri, & all' infermi del Conuento li sacramenti della Chiesa, & obbedirà al Priore del Conuento, & offeruerà tutto quel che per li statuti li sarà imposto. Se altri Priori, crescendo con l' aiuto di Dio, la nostra religione saranno necessari, si prouederà per il Capitolo generale dela loro elezione.

CHE I CAVALIERI IN DOMANDANDO LE  
Dignità non vsino parole inguriose.

Capitolo II.

**N**Oi non vogliamo che i nostri Cavalieri nel chiedere le dignità possano scoprire i viti, o publicare i peccati de competitori, & concorrenti loro, ne allegare cosa brutta luno del altro, ne contendere con parole, & in somma dineghiamo loro così il dire come il fare cosa alcuna, la quale potesse arrecare danno, o vergogna alla vita & costumi de competitori, potranno bene per difendere le loro ragioni produrre in mezzo que manchamenti, mediante i quali secondo la forma delli statuti nostri deono essere gl' aduersarij esclusi dagli vffizij e dignità come dire che sieno debitori del Tesoro Comune, che non habbino fatto la debita residenza, o nel Conuento, o sulle Galee, che habbino peggiorate le Commende che non habbino fatto que miglioramenti che doueuanò e altre così fatte cose. Chi fara altrimenti di quello hauemo comandato caggia dalla dimanda sua, ne possa ottenere per quella volta la dignità, o l' vffizio che egli chiede, e se alcuno altro, il quale non fusse suo competitore, mentre che egli chiede d' essere eletto ad alcuno honore, gli rinfacciasse alcuna di dette colpe, esso fatto inanzi che esi proceda à elezione sia priuato dell' Anzianità di dua anni.

DELL' ELETTIONE DELLI  
Ambasciatori e Mandatarij.

Capitolo III.



Tutte le volte che si celebrera il Capitolo Generale, tutti li Ambasciatori e Mandatarij s'intendino essere riuocati, & si deono fare gli scambi loro dal Capitolo, e nondimeno se al Consiglio paresse per alcuna giusta cagione possano tra l'un Capitolo, e l'altro richiamarli, e mandare gli altri in luogo loro, e il Capitolo, parendoli possa confermarli.



# DELLE COMMENDE E AMMINISTRATIONI.

## TITOLO TERTIODECIMO.

A CHI SI DEUINO DARE LE  
Commende & quante ne possa tenere  
vn Cavaliero.

### Capitolo I.




Uelli che s'hanno a preporre à gouernar' altri e ragioneuole sie  
no piu saggi e piu prudenti, e percio stabilimo. Che le Com-  
mende, e i beni della nostra Religione si commettano à regge-  
re, & amministrare à quei Cavalieri. I quali sono piu degl' al-  
tri buoni, prudenti Anziani, e bene meriti del ordine nostro.  
Non consentimo gia che alcuno Cavaliero possa hauere in vn  
medesimo tempo dua priorati, ne due Commende, saluo se  
vna gli toccasse per anzianità, e l' al-  
tra gli fusse conferita da Padroni, o

dal Gran Maestro di quelle che sono riseruate alla sua electione.

TRA QUANTO TEMPO I CAVALIERI  
possono conseguire Commende.

### Capitolo II.



Ue cose necessariamente si ricerchono à vn Cavaliero inanzi che egli pos-  
sa conseguire nel nostro ordine alcuna Commenda. La prima è che egli  
habbia fatto professione nel Conuento almeno per sei mesi. E ben vero  
che egli stato che fara due mesi nel Conuento potra stare gl' altri quattro  
in sulle Galee, o in altro esercizio della Religione. La seconda è che biso-  
gna che egli sia stato, al Conuento, o sopra le Galee almeno tre anni, computando in essi  
gli sei mesi della professione, i quali tre anni non importa, che si compiano in vna volta, o  
in piu nel Conuento, o sulle galee, basta che tra tutti i tempi d' amendue i luoghi facciano  
la somma di detti tre anni ne quali si dee contare ancora il tempo che egli fusse stato in al-  
cuno officio o dignità principale della Religione, quali sono il Conestabile, l' Ammira-  
glio il Commendatore maggiore, il Tesoriere, il Gran Cancelliere, & li altri graduati, et  
simigliantemente gl' Ambasciadori, o Mandatarij che si mandassino fuor' della Corte  
al Gran Maestro. Deuesi ancora auuertire, che questo s'intende di quelle Commende so-  
lamente, le quali concede la Religione, percioche quelle che da Padroni o Fondatori si



daranno, non sono à questa legge sottoposte, saluo che gl' eletti deono fare la professione solamente de dua mesi al conuento, ma nel resto del altre Commende sieno come tutti gl' altri Commendatarij, e non altrimenti. Riseruate ancora le dieci Commende del Gran Maestro, le quali egli possa dare à suo modo, fatta pero detta professione de dua mesi, e non altrimenti, e i commendatarij eletti da lui, possono toccando loro per Anzianità vna Commenda migliore della sua, lassar' quella che tengono, e hauere quella che lor' tocca.

DELLE LETTERE  
dell' Anzianità.


Capitolo III.



Tutti quei Cavalieri, i quali haranno per cagione, e vigore di qualunque Anzianità, o vero aspettatiua conseguito alcuna commenda deono fra l' termine d' vn anno dal di che conseguita l' haranno, ottenere dal Consiglio la dichiarazione della loro Anzianità.

CHE NEL CONSEGUIRE LE  
Commende migliori si segua l' ordine  
del' Anzianità.

Capitolo IIII.



Tutti i Cavalieri à quali sarà stato proueduto d' alcuna Commenda, possono lasciarla, quando ne toccasse loro vna migliore, nella qual' cosa ci piace, che s' attenda l' ordine del' anzianità, e tutti i Commendatori, che mediante questo miglioramento si transferiscono d' vna in vn' altra Commenda, sono vbligati di lasciare quelle, che essi abbandonano in quello stato medesimo che le trouarono, et se contrafaranno à questo, e non restituiscono sino fra vn' anno tutto quello che dello stato e beni della prima Commenda tolto hauesino, siano esso fatto priuati delle Commende, e non possano per lo spatio di cinque anni conseguirne alcuna altra in alcuno modo.

CHE SI PROCEDA SENZA  
indugio à dare le Commende de  
Cavalieri morti.

Capitolo V.






Ome prima il Granmaestro, e il Consiglio, saranno legittimamente auuisati, e certificati della morte d'alcun Cavaliero, deono procedere in contanente a prouedere di nuouo Amministratore, e affine che non nasca dubio sopra cotale auuiso, e certificatione, ci contentiamo che ogni volta si debba per il Consiglio colla informatione del Granmaestro come di sopra prouedere à detta Commenda, ogni volta che alcuno de Cavalieri del nostro ordine, il quale non u'habbia interesse, scriua d'hauerlo veduto morto, o vero che n' appaia vno strumento autentico per mano di publico Notaio.

CHE I BENI DELLA RELIGIONE NON SI  
diano affitto à secolari.


Capitolo VI.



ffine che i beni della Religione non si smarriscano Proibiamo spressamente, che nessune terre di nessuna sorte, o altri beni della Religione si possano alienare in modo alcuno sotto qualunque colore, ne etiamdio dare affitto, se non per vn' anno, o al piu per tre, con questo inteso, che dopo cotale fitto annuale, o triennale non si possa ridare al medesimo la confermazione per altri tre anni o ad altri per lui. E chiunque contra facesse s'intenda esso fatto priuato d'ogni Commenda e beneficio, e non possa se non dopo dieci anni conseguire ne Commende ne beneficii, e con tutto cio detta rafferma, o nuouo affitto non vaglia. Et il medesimo intendiamo se egli l'hauesi o permutate, o donate, o sotto qualunque altro titolo à qualunque persona concedute.

DE BENI RECUPERATI PER  
li Cavalieri da secolari.

Capitolo VII.



Rdiniamo, che se alcuno de Cavalieri del nostro ordine hara recuperato, e al obbedienza del ordine nostro ridotto alcuna Comenda, o rendita, o poderi, o possessioni, o altri beni, che fusino stati occupati da secolari, o da altre persone aliene dal nostro ordine di maniera che la Religione non hauesse notitia di essi, ne sapesse loro essere perduti, o smarriti, che cotali beni si concedano dal GranMaestro, e dal Consiglio, à quel Cavalieri che recuperati gl'hauera, perche gli possedga e goda durante la vita sua, ne debba pagare altro al Tesoro Comune, se non quel tanto che ne pagauano prima quelle persone, le quali occupati gl'hauuono.

DELLA PROVISIONE DE  
benefizii Ecclesiastici.

Capitolo VIII.






*Elettione de benefizii Ecclesiastici, eccetto quelli che fuffino vniti al Tesoro della Religione si aspettino al Capitolo, e i Cappellani di quelli che sono vniti si deputino per il Consiglio, e i benefizii che si acquistassino si conferischano à Preti, non dal Capitolo, ma per Anzianita, e tutti i benefizii Ecclesiastici, la collatione, o presentatione de quali si appartiene al nostro ordine non si conferiscano ad altre persone se non à Cavalieri, i quali habbin' fatta professione nel ordine nostro, ne alcuno che del' ordine nostro non sia vi possa essere presentato.*

**CHE I SECOLARI NON SI DEPUTINO  
al Reggimento delle Commende.**

Capitolo IX.




*Oi facciamo intendere à tutti i Commendatarij, e altri amministratori de beni del nostro ordine, che non voglino, sotto pena di douere esser' priuati delle loro Commende o benefizii soffrire à patto nessuno, che il reggimento e amministrazione delle Commende e altre degnità, e benefizii della nostra Religione si debbano concedere à persone secolari, ma solamente alli Cavalieri del ordine nostro, saluo, & eccettuato in caso di necessità che non si trouasse Cavalieri che l' accettassino della Religione, accioche siano con piu amore, e maggior diligenza gouernate.*

**DELLE VISITE.**

TITOLO QUARTODECIMO.

**DELLA VISITATIONE  
delle Commende.**

Capitolo I.



*Erche cosi la negligenza degl' huomini, come la lunghezza del tempo disordinano, e corrompono tutte le cose se maturamente in quel modo che si puo nõ vi si ripara. Pero statuimo, che ogni anno dal Capitolo generale si deputi vno per ciascuna di quelle Prouincie, nelle quali saranno Commende, vffizii, o benefizii, della nostra Religione, i quali siano huomini pratici & di buona coscienza, l' vffizio de quali sia andare spesati dal Tesoro à visitare tutti i luoghi in questa o in altra piu diligente*




maniera. Arriuati nella Prouincia menino con esso seco alcuno. Notaio o se parra lor meglio alcuno Religioso del ordine, e giunti in sul luogo, il quale vogliono visitare debbono la prima cosa ricercare sollecitamente se le messe e gl' altri diuini vffizii si celebrano da huomini buoni e sufficienti debitamente, poi farsi mostrare à vna à vna tutte le Reliquie se ve ne saranno, tutti i paramenti, tutti i libri, e altri ornamenti della Chiesa, e in somma tutte le masserizie dedicate al culto diuino, e vltimamente intendere e vedere con ogni diligenza, come le possessioni e le rendite della Commenda siano gouernate, e in che modo si porti il Commendatore & generalmente qual vita e che costumi siano i suoi. Debbono ancora descriuere nominatamente tutti i titoli di tutte le Chiese, e tutti i nomi, di tutte le loro possessioni e poderi, cosi fuori delle Terre come dentro, e tutte le loro valute, e oltre ciò noteranno tutti i censi: Tutte le iurisdictioni, preminenze facultà, e priuilegi di ciascuno di detti luoghi, e parimente tutti i carichi e se fusse stata loro mosso lite nessuna, o alcuna cosa da chi che sia occupata, & tutte le sopradette cose sono tenuti à mettere particolarmente in iscrittura, e portarne o mandarne vna copia autentica al Gran Maestro e al Consiglio, e douunche trouassono mancamento alcuno, o rimediariui essi del entrate del luogo, o ordinare à chi s' appartiene, che vi rimedij egli, il quale, se nol fara deue esser priuato non solo di quella, ma di tutte l' altre amministrazioni del nostro ordine, e se detti visitatori mancheranno in alcuna parte del debito del loro officio, sieno sottoposti à quelle pene, che il Gran Maestro e il Consiglio giudicheranno, che loro si conuengano.

## DE CONTRATTI E ALIENATIONI.

### TITOLO QUINTODECIMO.

CHE I CAVALIERI NON POSSONO  
in alcun modo alienare cosa nessuna de beni  
della Religione.

#### Capitolo I.



Erche le cose dedicate al seruigio del culto diuino, o per l' uso di coloro, i quali al culto diuino intēdono, non deono mai scemarsi da persona nessuna in verun modo, ma sempre da ciascheduno augumentarsi per tutti. Ordiniamo e comandiamo seuerissimamente, come facemmo ancor di sopra. Che nessuno de Cavalieri del ordine, o Religione nostra di qualunque dignità, o conditione si sia, ne debba ne possa sotto colore, o protesto alcuno ne vendere ne impagnare ne donare, ne in qual si voglia altro modo cedere, obligare, o alienare, ne dare à liuello o à linea ne imperpetuo, ne à tempo, o sotto altro titolo alcuno concedere per qualunque cagione, o necessità senza speciale autorità &



spressa licenza del Gran Maestro & del Capitolo Generale, ne Commende ne benefizii, o vero poderi, possessioni, case, vigne, campi, ragioni, proprietà, ne altri beni immobili di dette Commende, e benefizii, o di qualũche altri luoghi per qualunque cagione, e in qual' si voglia maniera alla Religione nostra spettanti ad alcuno laico, o secolare, o ad altre persone etiam dio regolari, le quali non habbiano fatta professione nel ordine nostro, e chiunque di qualunque grado fara contro questo ordine, e comandamento nostro incorra nella pena della priuazione del habito, e con tutto questo cotali vendite, pegni, cessioni obbligazioni donagioni, concessioni, e ogn' altra di qual si voglia nome alienatione da ora inanzi annulliamo, cassiamo, e dichiariamo essere in tutto e per tutto inualide, e per non fatte, salui li affitti triennali come di sopra s'è detto.

### CHE I CAUALIERI NON EXERCITINO

Arti, o prohibite, o vili.

#### Capitolo II.




Essuna cosa è ne piu biasimeuole à vn' Caualiere, ne piu vergognosa, che l' esercitare alcuna arte, o prohibita dalle leggi, o vile per se stessa. Per la qual' cosa contra la degnità loro, e fuori della volontà nostra faranno, tutti quei Caualiere i quali, o daranno opera à contratti illeciti, come prestare à vsura, o exerciteranno arti meccaniche, e non degne del altezza di coloro, la cui principal' professione è combattere per la fede cattolica. E se alcuno fara tanto temerario, che egli presumma contrauenire à comandamenti della Religione e ordine nostro, se fara Commendatore perda la Comenda, e stia dieci anni senza potere hauerne alcuna altra, se Caualiere Conuentuale perda l' Anzianità per dieci anni, nel qual' tempo non possa per alcuna cagione ottenere commenda alcuna.

### CHE I CAUALIERI NON FACCIANO

contratti finti ne simulati.

#### Capitolo III.



Una cosa è piu brutta, e massimamente à vn' Caualiere che l' hauerne la lingua discordante dal cuore, e mostrare colle parole di voler far' alcuna cosa, e co fatti farne vn' altra, tutta à quella, o contraria, o diuersa. Per il che inhibimo à tutti i Caualiere della nostra Religione, che non ardischino fare alcuno contratto finto, o simulato, sotto qual si voglia colore, ne alcuna cedola di lor' mano finta, o simulata, per la quale s' oblighino à chiunque si sia di pagare, alcuna cosa, somma o quantità. E se pur' facessero tali contratti, o cedole, e colui in fauore di chi saranno state fatte, non hara procacciato d' esser' sodisfatto dal contraente, o promettente, mentre che egli fara viuo, non possa doppo la morte di lui con-



seguire mediante tali ragioni cosa nessuna, ne sia il Tesoro comune obligato à pagare per tal conto cosa veruna à persona, come per cose, o simulatamente fatte, o infraude, e per tali infino da hora le dichiariamo.


## DELLE ALLOGAGIONI.

## TITOLO SESTODECIMO.

## CHE I MORTUARI E LE UACANTI

non si affittino se non coll' autorità e licenza del  
Consiglio della Religione.

## Capitolo I.




Quando occorresse, che alcuno de nostri Cavalieri passasse à miglior vita, non vogliamo che i Riscotitori o Procuratori del Tesoro presummino allogare, o affitare il mortuario, o la vacante, cioè l'annata se non con licenza, e autorità del Consiglio. Non vogliamo ancora, che nessuno de nostri Cavalieri, o essi Riscotitori, o Procuratori piglino per se cotali affitti e allogagioni, o palesemente, o di nascoso ne per terze persone, chi altramente fara sia come inobediente punito.

## CHE LE SPOGLIE DE CAVALIERI SI

debbono vendere, e come s' hanno ad affittare  
le Commende vacanti.

## Capitolo II.



Ordiniamo che i beni delle spoglie si vendino all' incanto, e si diano à chi piu n' offerisce, eccetuandone i vasi d' oro, e d' argento, e altre gioie, o pietre pretiose, le quali vogliamo che si mandino nella loro propria forma per li riscotitori, e Procuratori al nostro Tesoriere, perche si mettano nel Conuento, non vogliamo gia, che contro la forma dello statuto, si mescolino tra le spoglie i beni dello stato delle Commende. Quanto alle vacanti, affine che il Comune Tesoro nostro non sia nell' allogarle, o affittarle defraudato, ordiniamo, che per li Riscotitori così nella Contrada doue sarà la Commenda, l' administratione della quale sarà vacata, come in tutti li altri luoghi circumuicini, si faccia publicamente bandire, e dar' notitia del fitto, & allogatione che si debbe fare della vacante, à chi piu ne



dara etiandio se fara secolare, e poi che gl' hara inteso chi colui sia, che piu n' offerisce gli dica à bocca, o gli faccia intendere per lettere che tale affitto non puole hauer luogo senza l' autorità, e licenza del Consiglio, nel modo che si contiene nelli statuti nostri. Pero se toccherà à lui cotal affitto gli fara fare il partito, ma prima bisogna, che detta vacante si rimetta vn' altra volta al incanto, per douersi dare à chi maggior prezzo ne offerira, e se non si trouera alcuno che ne dia piu, si debbe concedere di par pregio à quel primo offeritore, saluo, se il secondo offerente non fusse Cavaliere di pari pregio deono essere preferiti à secolari, ne per questo intendiamo, che s' impedisca la possessione corporale, che si deue pigliar da colui à chi è stato proueduto dal nostro ordine nel administratione della Commenda affittata, o veramente allogata, come che i frutti, e l' entrate deono essere del fittauolo e non del Cavaliere proueduto.

CHE DURANTE IL MORTUARIO E LA VACANTE  
non si possono fare ristaurationsi o miglioramenti.


Capitolo III.



Non vogliamo che i Cavalieri del nostro ordine, ne altre persone, che nel tempo del mortuario, e della vacante pigliono ad affitto le Commende, possano in modo alcuno o debbano per qual si voglia cagione, mentre che dura il mortuario e la vacante farui alcuna reparatione, o rizzarui per migliorarla alcuno edifitio se gia dette reparationi non fusseno necessarie, le quali però si debbon fare moderatamente e secondo le facultà della Commenda, hauuto prima il giudizio, e consiglio di dua, o tre Commendatarij, affin' che i nostri Cavalieri, à cui saranno commesse e concesse tali Commende non sieno sotto la couerta di cosifatte restaurationsi di maniera grauati, che egli non possano pagarle. Se alcuno fuori del tenore di questo statuto hara fatto restauracione, reparatione, o miglioramento alcuno, non debba esserne, ne dal Tesoro ne da Cavalieri in parte alcuna rifatto, anzi tutto s' intenda fatto à spese di coloro, che reparate, restaturate, o migliorate l' haranno.

A CHI NON SI DEBBONO ALLOGARE  
le Commende.

Capitolo IIII.



Non vogliamo, che le Commende, ne altri beni della nostra Religione si possano allogare, o dare affitto, à Principi, o Signori Potenti cosi ecclesiastici, come secolari, ne ad alcuna vniuersità o Collegio, ne possano, coloro che le cōduranno o piglieranno ad affitto allogarle à tali persone prohibite di sopra, ne transferire in loro le ragioni del suo affitto, o allogagione. Chi fara altrimenti perdera i frutti d' vn anno de beni che hara affittati, o allogati, i quali frutti sieno del Tesoro comune e l' affitto, o vero allogagione non vaglia, e non tenga come se fatta non fusse.

DELLE



# DELLE PROHIBITIONI ET PENE.

## TITOLO DECIMOSETTIMO.

### QUANDO SIA LECITO A CAVALIERI di fare Testamento.

#### Capitolo I.



Ultime volonta si deueno sempre fauorire & offeruare da ciascuno. Percio vogliamo che i Cavalieri del ordine nostro possino fare testamento & disporre come piacerà loro delle facultà & beni loro, ogni volta pero che haueranno figliuoli maschi, ò nipoti cioe, figliuoli de figliuoli maschi legittimamente nati, o pronepoti à quali figliuoli, nipoti o pronepoti possino lasciare quanto hanno di patrimonio, ò acquistato, ò guadagnato mediante l'industria loro, & ancora con beni della religione, saluo i bestiami & altri vtensili appartenenti al vso, & bene essere delle Commende. Ma in caso non hauesino figliuoli maschi, ò nipoti, ò pronepoti come di sopra, non possino testare ne disporre d'altri beni che dell'immobili & patrimoniali. Ma li beni mobili peruenghino tutti come spoglie al Tesoro della Religione. Et in caso che non lasciasino maschi, ma solamente figliuole femine non maritate, deuenfi al hora le sue figliuole dotare condecentemente con i beni patrimoniali, i quali non essendo à bastanza habbino à seruire in supplemento le spoglie della sua Commenda da dichiararsi dal Gran Maestro la conuenientia della dote. Vogliamo bene, che il Gran Maestro possa concedere licenza à Cavalieri che muouono nel conuento di poter disporre ancora d'vna qualche parte de beni mobili pagati che saranno i debiti così al Tesoro, come all'altri creditori.

### COME ET QUANDO LI CAVALIERI possino liberare li schiaui.

#### Capitolo II.




Essuno Cavaliere della nostra Religione, il quale habbia vno, ò piu schiaui, può senza licentia del Consiglio liberargli, se gia non fussero battezzati, & diuenuti veri Cristiani, & qualunche Cavaliere harà schiaui, non volendo fargli franchi, ma vendergli, sia obligato dargli alla Religione volendogli per lo medesimo prezzo, che da altri ne troua.



DELLE PROHIBITIONI ET PENE  
CHE I CAVALIERI NON S'INTROMETTINO  
nelle cause de secolari.

Capitolo III.



Tutti i Cavalieri del nostro ordine si proibisce l'intromettersi in alcun modo, e prestar' fauore, & aiuto per loro ò per altri alle persone secolari, che per le loro sceleratezze merita sino essere condannati à morte, ma deuino cotali scelerati lasciare al libero iudicio de Giudici & Tribunali secolari, à fin' che sieno puniti, & la Iustitia habbia suo luogo: Non possono ancora intromettersi nelle cause Ciuili de secolari. Et chiunque contrafara secretamente, ò palesamente possa essere punito secondo che al Gran Maestro, e al Consiglio parrà.

CHE I CAVALIERI NON INTERCEDINO  
ne preghino per alcuno Cavaliere che habbia errato.

Capitolo IIII.



Qualunque volta si hara amministrare Iustitia da alcun Cavaliere che habbia commesso alcuno delitto. Non vogliamo sia lecito ad alcuno de nostri Cavalieri intercedere, o pregare per lui infino à tanto, che la sententia non sia data. Percioche data la sententia potrà chiunque vorrà intercedere, e pregare, che la pena del condannato si moderi, e quelli à chi s'aspettera rimettere la pena, potrà, o mitigarla, o farla eseguire secondo l'arbitrio, & volontà sua.

CHE I CAVALIERI NON S'ASTRINGHINO  
à persona alcuna congiuramento ò altra maniera di lega.

Capitolo V.



Non sia lecito à nostri Cavalieri per alcun modo senza licentia del Gran Maestro far' di se omaggio, ò diuenire huomo ligio, ò contrarre lega, ò farsi come si dice, fratel giurato con persona alcuna. Non possono anche fare conuenticole prohibite, ne interuenire alle fatte sotto pena della priuatione del habito, il quale se gli fusse mai restituito, nondimeno non possa per dieci anni con seguire commende ne altro beneficio dalla Religione.

CHE I CAVALIERI NON SI  
partino dal Conuento senza licentia.

Capitolo VI.





Nissuno de nostri Cavalieri che habbia officio, ò publica administratione nella religione possa partirsi dal Conuento senza expressa licentia del Consiglio la qual debba mettersi in scritto, & chi contrafara esso fatto s'intenda, & sia priuato del habito delle commende, & de benefitij, senza altra citatione, monitione, ò dichiaratione.

CHE I CAVALIERI NON  
occupino le Commende.

Capitolo VII.



Se alcuno de Cavalieri sarà tanto presuntuoso, che ardisca occupare per forza, ò ritenere con violenza ò contra la volontà del Gran Maestro, & del Consiglio Commende, Magioni, o qualunque altri beni, o Benefitij del ordine nostro, perda l'habito, & sia per sempre incarcerato, & se gli fusse fatto gratia dell'habito, stia dieci anni, che non possa conseguire commende ne alcun'altra dignità, Et la possessione della commenda, ò d'altro beneficio nel detto modo occupato si dia pacificamente à colui, che n'era legittimamente stato proueduto, & si possa bisognando, inuocare il braccio seculare.

CHE I CAVALIERI NON IMPETRINO  
lettere di raccomandationi per ottenere Commende.

Capitolo VIII.




È proibito sotto la pena della inobedienza, che nessun Cavaliero di qual si voglia conditione impetri da persona alcuna, lettere di fauore, ò minacceuoli per potere mediante quelle conseguire ò ottenere Commende, ò benefitij dalla nostra Religione, è ben lecito cauare lettere da coloro, che hanno fatto professione nel ordine nostro, per le quali lettere si commendi la virtù, & la sufficientia di coloro, che il meritano, ne debba nuocere al raccomandato, se coloro, i quali lo raccomandano scriueranno cose contrarie & repugnanti. E chiunque hara impetrato cotali lettere perda l'Anzianita per anni tre. Dassi ancora facultà à ciascheduno d'accusare senza pena, & prouare contra tali à fine, che l'insolentia de Cavalieri si raffreni.

CHE I CAVALIERI CHE HANNO  
vffitij nell'ordine, non armino legni.

Capitolo IX.






Tatuiamo che nessuno Cavaliero dell'ordine nostro di qualunque grado, et dignità, che habbia cura, & administratione di Giustitia, o che hanno incustodia i beni della Religione, come il Conseruatore, ò vero Tesoriere generale, & quegli che sono sopra l' Arsanale, ò sopra la munitione dell' Artiglierie, ò sopra grascie, e vettouaglie, ne alcuno che da loro, ò come ministro, ò come compagno dependa: possa per se, ò per interposte persone nascosamente, ò palesemente sotto alcuno colorato arbitrio armare legni di sorte niissima per far guerra à gli infedeli, o per andare in corso, senza l' autorita, & expressa licenza del Gran Maestro diche ne habbia apparire scrittura. Non può ancora alcuno de nostri Cavalieri essere à parte d'alcuno Arsanale fatto da altri, o perseverare negl' Arsanaligia fatti, sotto pena di perdere l' vffizio, il quale si dia subito, non altrimenti, che se tutto il tempo fusse fornito, & sotto confiscatione del prezzo dell' Arsanale, & del guadagno, che n'hauesse cauato, & tutto vada al Tesoro comune, eccetto la terza parte, che si dee dare all' Accusatore, senza alcuna diminutione ò rimissione, & questo medesimo s'ordina de Capitani delle Galee, & de loro vffitiali, sotto le medesime pene, se armeranno per corseggiare & far' sua la roba altrui. Concedesi nondimeno, che per accompagnare le Galee, ò per far' loro scorta ò scoprire Naui, ò altra simile necessità, & faccenda possono senza alcuna pena, ò riprensione armare ò fuste, ò Brigantini, & se alcuno, ò Cavaliero, ò secolare presumerà fraudolentemente di mettere il nome suo falsamente in detto Arsanale, ò partecipare segretamente co predetti vffitiali, in corra la medesima pena della confiscatione, & sia punito come falsario, & trattato come sperguiro: Et vogliamo che la licentia d' Armare, che si deue concedere dal Gran Maestro si metta in scrittura, & chi la otterrà sia tenuto dare sufficiente sicurtà di non molestare danneggiare, ò depredare i Cristiani, ne alcuno de nostri Cavalieri ne i lor legni o Vaselli. Cōcediamo bene à chi d' altre parte venissi in aiuto della nostra religione, possono armare senza licentia. E quei Cavalieri che cō la licentia del Gran Maestro armeranno, godino l' Anzianità, come se facesino residentia nel Conuento.

CHE NON SI DIA SALUOCONDOTTO  
à Corsali.

Capitolo X.



Nessuno del nostro ordine vogliamo che possa concedere saluocondotto à Corsali, senon il Gran Maestro & egli nō debbia cio fare, senza grandissima necessità, sotto pena à chi contrafacesse di perdere l' habito. Non si possa ancor dare saluocondotto, à huomini fuggitiui, o à Mercatanti falliti, senon dal Gran Maestro, & chi facesse il contrario per da ogni commendata, & beneficio, ne possa senon doppo tre anni ottener cosa alcuna dalla Religione.



DELLE PROHIBITIONI ET PENE  
CHE NON SI POSSA FAR TREGUA  
senza il Consenso del Gran Maestro.

77

Capitolo XI.

**N**on si possa in alcun modo per qual si voglia Cavaliere del ordine nostro conchiudere ne pace, ne tregua con Turchi, Mori, ne altri Infedeli, se non solamente con l' autorità, & licentia del Gran Maestro & chiunque facesse altramente incorra nella pena & gastigo, che al Gran Maestro parrà di darli, tutto quello che egli farà s'intenda vano, & di nessun valore.

DELL' ARTIGLIERIE ET ALTRE  
Armi della Religione.

Capitolo XII.

**N**essun Cavaliere sia lecito alienare in modo alcuno ò trasportare altrove, senza consentimento del Gran Maestro, ò del Capitolo generale Artiglieria, ò munitione di qual si voglia sorte, ne Arme da offendere, ne da difendere, salvo spade, o pugnali, ne altre cose pertinenti all' uso della guerra che sieno della nostra Religione, & contra facendo cachi in quella pena, & preiuditio, che parrà conuenirsi al Gran Maestro.

I CAVALIERI NON INTERUENGHINO  
nelle Guerre de Christiani.


Capitolo XIII.

**E**ssendo l' obliigo de Nostri Cavalieri di combattere contra l' Infedeli, Prohibimo, che si mescolino, ò intromettino nelle Guerre che da Cristiani si faranno contra i Cristiani, salvo che per difesa delli stati del Gran Maestro. Et s' alcuno non offeruerà perda l' habito, il quale se gli fusse restituito non possa per dieci anni ottenere il gouerno, ò administratione d' alcuna Commenda, ò beneficio. Et nessuno possa dar licentia ad vn Cavaliere di stare, & esercitarsi nelle Guerre tra Cristiani & Cristiani, senon solo il Gran Maestro & in tal caso non possa portar l' Arme, ò insegne della Religione se gia tal guerra non fusse per difesa del ordine nostro, o della Religione Cristiana, o contro heretici & scismatici, & per difesa della Sieda Apostolica contra ognuno, il che giudicherà il Gran Maestro.



NESSUNO CAVALIERE POSSA DOMANDARE  
 offitio nel Consiglio o nel Capitolo Generale.


Capitolo XIII.



**L** Cavalieri del nostro ordine non possono chieder offitio alcuno al Grammaestro, o al Consiglio, o al Capitolo li quali debbeno secondo che e permesso loro dalli statuti dare li offizii et comettere il gouerno à coloro che essi conosceranno atti ad administrarli fedelmente, & s'alcuno Cavaliere contrasara non possa pertutto quel anno conseguire offitio alcuno.

CHE NISSUNO VADA SENZA L'HABITO.


Capitolo XV.



**Q**ualunche Cavaliere anderà senza l'habito del nostro ordine cioe che non porterà la croce rossa palesemete cucita nella sua vesta in quella parte che è tenuto per la prima volta sia cōdenato alla quarantena, per la seconda per tre mesi in Carcere, per la terza spogliato del habito, nō vogliamo gia, che non possono portar croce d'oro al collo conforme alla nostra del ordine, & in tal caso possono anco portare su la cappa o altra soprauista la Croce cucita secondo le constitutioni.

LI ACCUSATI INANZI SIENO  
 condannati possono conseguire Commende.

Capitolo XVI.



**S**e alcuno de nostri Cavalieri sarà per cagione d'alcun delitto, o colpa, o negligenza inquisito, o accusato non perciò se gli vieta, che non possa ottenere quelle commende, che gli toccassero anchor che fusse ritenuto in prigione, senon poi che egli per tal delitto sarà stato condannato: & vno che sia stato condannato, non può durante la condannazione, prima che egli non sia legitimamente assoluto, o habbia compita la pena, che gli fu imposta, conseguire commende o beneficij, o altri offitij del ordine nostro.

CHE I CAVALIERI NON FACCINO  
 Tumulti nelle Magioni.

Capitolo XVII.



**S**E alcuno Cavaliere nelle magioni, o alberghi, doue si mangia si porterà insolentemente, & con inmodestia se leuera romori, se romperà vsci, o porte, o sgabelli, o tauole, o altre cose somiglianti, gittandole fuora, o auuentandole à chi che sia, sarà punito di quella pena, che al Consiglio piacerà insino al diminuirgli l'anzianità inclusiuamente, come si dice, & se alcuno batterà i famigli, o i ragazzi, o li schiaui del Priore del Conuento, o d'altri superiori se nel dare loro delle busse, non harà cauato lor sangue, per la prima volta si punisca con la quarantena, per la seconda sei mesi di Carcere per la terza perda due anni della sua anzianità. Ma se harà fatto vscire lor sangue, & la ferita sia leggiera, per la prima volta stia sei mesi in prigione, se la ferita sarà graue, & enorme perda l'Anzianità.

### ICASI PER I QUALI CAVALIERI si priuano dell'habito.

#### Capitolo XVIII.

**I**N degna cosa è che coloro che si macchiano d'alcuna grauissima scelerità, uadino armati dell'habito della nostra religione. E perciò ordiniamo, che tutti coloro che cōmetteranno l'infrascrutte sceleraggine & ribalderie, si priuino in perpetuo del nostro habito, cio sono heretici sodomiti, assassini, ladri, coloro che si fuggano à gl' infedeli, chiunche lascerà nelle zuffe et battaglie contra l' infedeli, lo stendardo spiegato della nostra religione, chiunche combattendo abbandonerà alcuno Cavaliere, chi darà alcun luogo all' infedeli, o sarà consigliere, o consapeuole di detta tradigione, la qual cōgnitione si riserua al Grā Maestro & al Cōsiglio, chiunche hara tre fiata abbandonato senza licenza lo stuolo, & il Consortio de Cavalieri o si sarà transferito ad altra religione, non possa piu ritornare alla nostra. Chiunche harà fatto testimonanze false. Chiunche, o a cavallo, o à piede hara nel combattere atteso à predare, perda l'habito, loquale ripigliare non possa, se non passato vn anno, qualunque Cavaliere hara accusato qualunque altro Cavaliere d'alcuno de casi sopradetti & si sarà proferto à prouarlo, se egli non lo prouerrà perda l'habito. Similmente tutti coloro che haranno falsato lettere tanto del ordine nostro, quanto d'altri. Chiunche harà commesso homicidio, si priuato senza tempo dell'habito, & condēnato à perpeua carcere, à fine che gl'altri Cavalieri, non osino di commettere cosi grande scelerateza & lo stuolo de nostri soldati si renda pacifico, e quieto. Medesimamente chiunche à sangue freddo, & consuperchieria harà ferito alcuno Cavaliere à tradimento, sia priuato dell'habito.

### DE PERCUSSORI.

#### Capitolo XIX.

**S**E alcuno Cavaliere percoterà vn altro Cavaliere si punisca con la quarantena, & se l' hara ferito dimaniera, che egli sia vscito sangue altronde che del naso, o per bocca, perda l'habito, & se si sia sforzato percuoerlo con la spada, o con sassi, o con altra sorte d'armi, nè perciò l'habbia percosso, si punisca con la quarantena.



DELLE PROHIBITIONI ET PENE.  
DI CHI DISFIDA A DUELLO.


Capitolo XX.



È vn Cavaliere sfidera vn altro Cavaliere, ò per cartello, ò per terza persona, ò con parole à Duello & l'altro accetterà, se venuti che saranno in sul Campo, ò in altro luogo, seguirà effusione di sangue ancora che leggiera, ambi senza alcuna remissione sieno priuati perpetuamente dell'habito, & posti in prigione senza fine. Ma se non si sarà versato sangue, tanto si leui della loro anzianità in fauore de nouiti, quanto al Grā Maestro, e al Consiglio ragioneuolmente parrà, ma se vno harà chiamato l'altro & l'altro non hara accettato, il prouocante perda almeno tre anni d'anzianità.

DE CAVALIERI CHE DI DI, O, DI NOTTE  
faranno Tumulto.

Capitolo XXI.



È vn Cavaliere contra vn altro, ò piu Cavalieri nel Conuento, ò in altri luoghi nostri, harà fatto con qual si voglia sorte d'arme, ò di di ò di notte tumulto perda l'habito. Chiunque di notte mascherato in quadriglia, ò con habito sconosciuto, ò cō arme d'haſta, ò con i scoppi, ò vero Archibusi, ò con arme segrete, ò solo, ò accompagnato con quadriglie, ma senza arme d'asta sarà stato trouato, stia tre mesi in prigione.

DELLE BESTEMIE.

Capitolo XXII.



Qualunque Cavaliere bestemmierà, ò rinegera il sacratissimo nome di Dio & della beata Vergine Maria, & de suoi Santi, la prima volta sia punito con la quarantena, la seconda con la prigione di dua mesi, la terza sia posto in carcere per quāto ordinerà il Grā Maestro & il Consiglio.

DELL' INGIURIE.

Capitolo XXIII.



Qualunque Cavaliere harà hauto parole con alcuno altro Cavaliere, & acceso dal calore della iracundia l'harà sbottoneggiato, & dettogli villania, si punisca con la pena della quarantena, ancora che confessasse se hauer mentito per la gola, & si pentisse d'hauer gli dette cotale ingiurie. Ma se egli per onta, & dispregio l'hauesse mentito per la gola perda due anni d'Anzianità, e se l'hauesse infamato dandogli alcuna cattiva voce, il  
Consiglio



Consiglio gli dia quella pena che giudicherà conuenirsi secondo la qualità delle persone, et dell' infamia se egli l' harà percosso con vn bastone, ò con vna Canna, ò datogli vna cefata, ò l' harà battuto con altre cose simiglianti, per da tre anni d' Anzianità.

## DE PERCUSSORI DE SECOLARI.

## Capitolo XXIII.



Qualunche Cavaliere del nostro ordine batterà, ò percoterà di nascoso, ò palesemente per se, ò per mezzo d' altri alcuna persona secolare con bastone, ò spada ò altra maniera d' Arme, sia tenuto due mesi in prigione, & se la ferita sarà graue, ò enorme per da l' Anzianità, la qual pena medesimamente incorra se egli sarà stato patrigno, ò harà preso parte per alcuno Duellante: Ma se egli harà commesso alcuno homicidio, priuisi dell' habito, lo quale non possa mai per alcun tempo racquistare, ma si tenga perpetualmente in carcerato, inguisa, che per detti casi, non possono i delinquenti essere puniti in alcun modo con la settena, ò con la quarantena, & se pure ne fusino puniti, sieno nondimeno ancora con le sopradette pene gastigati,

## DE MOLESTATORI

del Populo.

## Capitolo XXV.




Qualunque Cavaliere del ordine nostro senza licentia del suo superiore entrerra senza essere inuitato, & non essendo in compagnia d' alcuno de suoi maggiori in alcuna Casa, doue si facciano nozze, conuitti, o balli, ò altri cosi fatti tasserugli, per da l' anzianità di due anni, senza speranza di poterla racquistare in fauore de Cavalieri nouitiij. Ma se egli di giorno, ò di notte tempo rompesse ò vschi, ò finestre, ò vsasse alcun' altra violenza oltre la pena detta, sia messo in vna stretta prigione per quanto ordinerà il Consiglio: & l' accusatore potrà seruirsi de Testimonij di persone secolari. Similmente s' alcuno Cavaliere harà turato, o vschi, o finestre con calcina, ò l' harà inbrattate con alcuna lordura, ò datoui dentro de sassi, per da l' anzianità d' vn anno, & il Consiglio possa (se cosi li parra) piu graueamente & con maggior pena gastigarli, & se ù hauesse messo fuoco, & abbrusciatole, sia priuato dell' habito, ma se il fuoco non si fusse appiccato, ò non hauesse fatto danno, priuisi dell' anzianità di tre anni.



DELLE PROHIBITIONI ET PENE.  
 CHE NESSUNO PONGA LE MANI  
 nelle spoglie, ò nelle Ragioni del Tesoro.


Capitolo XXVI.



Beni delle spoglie de nostri Cavalieri s'appartengono di buona ragione al nostro Tesoro comune, la onde non è lecito ad alcuno, ne in alcun modo si permette, senon à coloro, i quali hanno di cio l'autorità dal Tesoro di poter pigliare, ò maneggiare, ò riceuere ne danari con tanti, ne uasi d'Argento, ne Oro, ne Argento, ne gioie, ne qual si sieno altri beni de Cavalieri, che muoiono. Chi harà contrafatto, se quello, che egli harà preso passerà cento scudi d'oro, sia priuato dell'habito, se non gli passerà, sia punito alla Quarantena: similmente chi porra le mani su danari, ò altre cose, & ragioni pertinenti al Tesoro, al Gran Maestro ò al Conuento & se le vsurpera, se gli spogli l'habito. Et con tutto cio tutto quello che sarà stato tolto, ò inuolato da lui, si rimetta e rifaccia al Tesoro de beni del delinquente. Et perche questo statuto, che alcuno religioso perda l'habito per ogni eccesso che passi cento scudi, potrebbe parere troppo rigido, & se uero, concio sia cosa, che i delitti s'aggrauino, & alleggeriscano grandissimamente dalle loro circostantie: Pero vogliamo, che ancora in questo si consideri, & pesi la qualità, & si proceda con maturo consiglio. Qualunque volta dunque alcuno sarà querelato d'alcun danno, il quale passi venticinque scudi, vogliamo che la querela sia rimessa al Consiglio & quini leuate tutte le gauillationi, & tutti i sutterfugij rimossi, s'attenda solamente la verità del fatto in tutti i modi possibili per gli nostri statuti, & si faccia giustizia, secondo che meriterà la qualità del delitto & i meriti ò demeriti del Reo.

DE CONCUBINARIJ.

Capitolo XXVII.



Nessuno de nostri Cavalieri deue in modo alcuno tener concubine, ne nella casa sua propria, ne fuori d'essa, & se alcuno posta da parte la buona fama farà il contrario, & sarà conuinto da cotale errore ò per la fama publica, ò per testimonanze d'huomini degni di fede, o per confessione di propria bocca, vogliamo che sia ammonito prima tre volte dal suo superiore, che si leui da cotale pratica, & fugga cotale infamia, & s'egli non ostante l'admonitione tre volte fatta, perseverera contumacemete nel delitto, vogliamo che passato quaranta giorni dalla prima ammonitione, se sarà commendatario, sia priuato esso fatto senza altra solennità di tutti e frutti della sua commenda per tre anni & se sarà Cavaliere conuentuale perda tre anni d'Anzianità, & se sarà Cavaliere d'obediencia sia priuato per tre anni di qualunque administratione del ordine nostro. Et chi fusse per lo medesimo errore condannato tre volte, essendo di perduta speranza sia disuestito del habito.



DELLE PROHIBITIONI ET PENE  
ALCUNI CASI PER LI QUALI  
Cavalieri incorrono la pena della settena.

83


Capitolo XXVIII.



HI si parte dalli vffitiy diuini. Chi è nella settena et rizzandosi non rende gratie à Dio. Chi interrompe nel consiglio il parlare de Consiglieri. Chi mangia senza l'habito. Chi calunnia alcuno, anchor che egli da lui sia calunniato, se il loro superiore ne farà querela, deue ciascuno di questi essere punito con la settena.

ALCUNI CASI, PER CAGIONE DE  
quali i Cavalieri incorreno la pena della Quarantena.


Capitolo XXIX.



Rimieramente chi non vbbidisce à comandamenti del Connestabile & Ammiraglio nelle giornate & fatti d'Arme di Mare, ò di Terra, non può incorrere in minor pena della Quarantena. Coloro che si tramettano nell'offitiy d'altrui. Qualunche Cavaliere mangia in Camera, o in alcun luogo prohibito senza licentia incorrono tutti nella Quarantena.

LA FORMA DELL' ESECUTIONE  
della pena della settena.

Capitolo XXX.



Iascuno Cavaliere, che harà hauuto per suo gastigo la pena della settena, digiunera sette giorni continui, & la quarta & la sesta feria, cioè il Mercoledì & il Venerdì d'essi sette giorni digiunerà: in pane & acqua, & riceuerà la disciplina in questa guisa. Cauatosi il Mantello starà humilmente inginocchioni dinanzi all'altare in presenza d'alcun sacerdote del nostro ordine, il quale percotendogli il dozzo con vna bacchetta dirà il Salmo. Deus misereatur nostri etc. Chirieleyson, Criste. etc. Chire. etc. Pater noster etc. Versetto. Saluum fac seruum tuum. Rispondasi; Deus meus sperantem in te. Versetto. Mitte ei Domine auxilium de sancto. Rispondasi; Et de Syon tuere eum. Versetto. Esto ei Domine turris fortitudinis. Rispondasi. A facie inimici. Versetto. Domine exaudi Orationem meam. Rispondasi. Et clamor meus ad te veniat, Oratione. Deus cuius proprium est. etc. Dette queste cose, drizzesi in piedi il Cavaliere, & rimettendosi indosso il suo mantello, baci riuerentemente il superiore suo.



DELLE PROHIBITIONI ET PENE.  
 LA FORMA DELL' ESECUTIONE  
 della pena della Quarantena.

Capitolo XXXI.



Val si voglia Cavaliere, il qual sia stato condannato alla pena della Quarantena, dee digiunare quaranta giorni continui, & ogni quarta, & sesta feria di detti quaranta giorni, non gusti altro che pane et acqua, stando à mangiare in terra, & ogni Mercoledì, & Venerdì riceverà la disciplina in questa guisa. Egli ignudo & scalzo comparirà dinanzi al Sacerdote, il quale percotendogli le reni con vna bacchetta dirà. Misereere mei Deus. etc. con tutte l' orationi predette. Coloro che saranno stati condannati alla settimana, o alla quarantena non si debbono partire dalle loro case, se non quando vanno alla Chiesa, & deono essere presenti à tutti gli offitij diuini. Coloro i quali saranno stati condannati à due o tre quarantene, o settimane, basta che piglino la disciplina d' vna sola, o quarantena, o settimana. Chiunque sarà giudicato alla pena della quarantena o settimana sofferi solamente la disciplina della quarantena nel qual tempo non possono portar' Armi, & e necessario che vadino vestiti con veste lunga, & secondo l' habito della nostra Religione.

DI COLUI CHE SARA STATO  
 condannato tre volte alle Carcere.


Capitolo XXXII.



Valunche Cavaliere sarà stato per gli sua demeriti condannato tre volte alle carcere, si priui di tre anni d' antianità, riseruandosi però all' arbitrio del Consiglio poter modificare la pena secondo la qualità de peccati.

DI COLORO CHE FUORI DEL  
 Conuento hanno lasciato l' habito.

Capitolo XXXIII.



Evno Cavaliere, ò per incostanza sua, ò ingannato dall' insidie del demonio, hara di sua propria autorità fuori del Conuento lasciato l' ordine nostro, & poi di cio pentendosi, voglia ritornare alla religione, vogliamo che egli sicuramente, & liberamente possa venire al conuento, & entrare nello spedale degl' infermi, & l' infermiere sia tenuto a prouederlo di tutte le cose necessariè infino a tanto che il Consiglio determini sopra il fatto suo.



se vogliono concedergli o negargli misericordia, & se egli non conseguira la misericordia, se gli concede facultà di poter andarsene liberamente douunque piu gli piacerà. E se alcuno non fusse Cavaliere del nostro ordine, & si mettesse l'habito della religione nostra, sia condannato in Galea perpetua.

## DELL' OBEDIENZA.

## Capitolo XXXIII.



Oi hauemo detto di sopra piu volte, che nissuna cosa è ne piu utile, ne piu necessaria in qualunque congregatione che l'obbedienza, senza la quale ciascuna compagnia tostamente si risolue. E perciò ordiniamo, & comandiamo che tutti i Cavalieri nostri, eciascuno d'essi qualunque si sieno, obbediscano a giusti & honesti precetti, & comandamenti del Granmaestro & di tutti i loro superiori. Onde se alcuno Cavaliere stando nel Conuento non sarà obediante, come hauemo detto, per la prima inobediencia, sottentri alla pena della settimana, per la seconda deue soggiacere alla quarantena, & se sarà tanto contumace, che ancora la terza volta non voglia obedire, priuisi dell'habito, il che così si deue intendere, se gli sarà posta quere la dopo qualunque comandamento non adempiuto. E il medesimo vogliamo che s'offerui fuora del Conuento, reseruando però la pena della priuatione sempre al Consiglio & al capitolo & se alcun Cavaliere non volesse obedire al primo comandamento del Consiglio tosto, che sarà certa l'inobediencia, & rebellion sua, senza altra citatione, ammonitione; o processo, sia priuato dell'habito, se già fra debito tempo dal di dell'intimatione del mandato, non producessse legittime & sufficienti cagioni dell'impedimento suo.

## DE CATTIUI ADMINISTRATORI.

## Capitolo XXXV.



Vtti coloro, i quali per loro colpa, o negligenza haranno deteriorate, & fatte peggiori, le Commende, le magioni o alcuni altri beni alla loro cura, & amministrazione commessi, subito che detta deterioratione, o peggioramento sarà chiaro, sieno priuati delle Commende, dell'offitij, & d'ogni altra amministrazione ad arbitrio del Consiglio secondo la qualita della negligentia, & mancamento, come Amministratori inutili, & dissipatori de nostri beni. Della medesima pena saranno puniti tutti coloro, che taglieranno le selue antiche, cioe i boschi ombrosi doue si va per diporto per starui al fresco, se già non facesse no cio per riparatione della Commenda & delli edifitij, de quali hanno cura, & per honesto uso della Casa, doue habitano, il qual uso s'intende dell'arbori secchi, & che non producano frutto. Possono bene seruirsi secondo il costume del Paese, & del luogo doue elle sono poste, di quelle selue, le quali rinascano, & rimettano, & si sogliono tagliare ogni tanti anni.



DELLA PENA DI COLORO CHE NON  
interuengono all' offitij Diuini.


Capitolo XXXVI.



Nostri Cauallieri, i quali ne giorni delle feste non saranno presenti a gli offitij diuini nella Chiesa del nostro Conuento, & massimamete alla Messa grande, al vespro, & alle Processioni solenni, se non saranno legittimamente impediti, sottentrino alla pena della settena. E quegli, che quando i di festiui si celebrano i diuini offitij, saranno trouati a spasseggiare super le piazze, o per le strade o andare ingiù & insu per l'altre Chiese, sieno puniti di due settene.

CHE I CAUALIERI NE GIUDITII  
non si dichino villanie.

Capitolo XXXVII.



Oi prohibimo di sopra & hora prohibimo di nouo à tutti i Cauallieri nostri, che eglino nel litigare l'nu con laltro dinanzi al Gran Maestro et al Consiglio, o in qualunque altro Tribunale del ordine nostro o impresenzia di qual si sieno Commissari, non dicano villanie l'vn all'altro, o si mordano con parole ingiuriose. Chi contrafara se l'ingiuria sarà graue à dichiarazione del Consiglio, caggia dalla causa si fattamente, che esso fatto senza alcuna prouatione, o allegatione si dia la sententia in fauore della parte auuersa, à cui sarà stata fatta l'ingiuria, & oltre cio sia racchiuso in carcere per quattro mesi, se l'inguria sarà leggiera per due solamente, & per maggior fermezza di tali Capitoli, & constitutioni. Noi COSIMO Medici Duca di Fiorenza & di Siena etc. Suppliciamo la Santità di Nostro Signore Papa Pio IIII. che li voglia confirmare.

Placet .I.

Io. B. Card. S. Clementis.

Ad mandatum præfati Illustris. & Excellentis. Dom. D. Ducis  
& .M. Magistri ordinis impressa.

F. Uintha.



IMPRESSI IN FIRENZE PER LORENZO  
Torrentino Impressor Ducale nel M D LXII. Con  
Priuilegio dallo Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig.  
il Sig. Duca di Firenze, & Siena etc. Che niuno possa,  
questi Statuti, Capitoli, & Constitutioni del ordine de  
Cauallieri di S. Stephano, imprimere, ne, altroue im-  
pressi vendere, per tutto il suo felicifs. stato, & giu-  
risdictione, sotto la pena, che in esso Priuilegio  
si contene, senon coloro a quali dal  
detto Torrentino fara  
ciò permesso.

• •



APPRESSE IN FIRENZE PER LORENZO  
L'anno di MDCXLII. Con  
l'approvazione dello Illustrissimo Sig.  
Il Signor Duca di Firenze, & Signor etc. Che niuno possa  
stampare, vendere, o distribuire, senza l'ordine de  
l'illustrissimo Signor Capitano, & Governatori del ordine de  
Cavalieri di S. Stefano, in Firenze, ne, altrove in  
alcuna parte, per tutto il suo territorio, fino & giu-  
sta l'istituzione, senza licenza, e in caso di bisogno  
il consenso, & non colore a qualche  
dono, o concessione  
cio' permesso.



1

PRIVILEGIA

FACULTATES ET INDULTA

A PIO IIII. PONT. MAX.

CONVENTUI, ET

MILITIBVS.

Sancti Stephani concessa.

M D L X I I.





2

P R I V I L E G I A

FACULTATES ET INDULTA


A PIO III PONT. MAX.

CONVENTU ET

MILLIBVS.

Sancti Stephani concessa.

M D L X I I.





PIVS EPISCOPVS

feruus feruorum Dei, ad perpetuam rei memor.



**A**LTIYDO Diuinæ prouidentia nullis præscripta limitibus, nullisq; terminis comprehensa celestia pariter, & terrestria inscrutabili ratione disponit, & mortaliū mentes ad ea per quæ beneuolentia, & feruenti deuotione Catholicorum Principum ad id tendentiū, & quā in nos, & Romanam gerere comprobant Ecclesiam, mediante personarum quarumlibet sub regulari obseruantia degentium optata salus vndique proueniat animarum, diuinusque cultus suscipiat incrementa, incitati. Vnde nos, quibus meritis licet imparibus vniuersalis ecclesie regimen eadem est prouidentia creditum, iuxta sedis apostolice officium, pro eorum meritis dexteram in eos liberalitatis nostræ extendere censemus, quo ipsi in perseuerantia laudabilium operum feruentius animentur, quorum exemplo prouocatis, ad similia facilius inducantur. Hinc est, quod nos dilectos filios nobilem Virum COSMVM Medices Florentiæ, & Senarum Ducem, Magnum Magistrum Militiæ Sancti STEPHANI sub regula S. Benedicti, & conuentum eiusdem Militiæ in Ducatu Florentiæ per eundem COSMVM Ducem de licentia nostra institute specialibus fauoribus & gratiis prosequi uolentes eosdem, & eorum singulos a quibusuis excōmunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, & penis a iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodo libet innodati existunt ad effectum præsentium dumtaxat cōsequendum, harum serie absoluentes, & absolutos fore censentes MOTV proprio, non ad eorum, vel alicuius pro eis nobis super hoc oblata petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate omnes, & singulos ipsius Militiæ milites, Priorem, ceterosque ministros ecclesie dicti conuentus & alias personas etiam in sacris, & presbyteratus ordinibus constitutas etiam quæcunq; quotcunq; & qualiacunq; cum cura, & sine cura beneficia ecclesiastica obtinentes, eorumq; beneficia, cōmendas, res, & bona quæcunq; ab omni iurisdictione, superioritate, visitatione, dominio, & potestate quorumuis Archiepiscoporum, Episcoporum, aliorumq;



4  
locorum ordinariorū apostolica auctoritate tenore presentium ex cer  
ta nostra sciētia perpetuo eximimus, et totaliter liberamus, illosq; dicto  
C O S M O Duci, & Magno Magistro in spiritualibus, & temporalibus  
eis modo, & forma, quibus in ipsius Militiæ statutis, & ordinationibus  
cōtinetur, immēdiate subicitimus, & supponimus, itaq; ipsi locorum or  
dinarii nullā in eos iurisdictionem, superioritatem, dominium, vel po  
testatem, etiam ratione cuiuscunque contractus delicti, vel alterius rei  
vbicunque iniatur contractus, committatur delictum, & res ipsa confi  
stat, exercere valeant, sed Milites, Prior, & aliæ personæ huiusmodi de  
iustitia coram solo Magno Magistro prædicto vel eius deputato respon  
dere debeant. **Decernentes** quoscunque processus contra illos, vel eo  
rum aliquem, tam per ipsos locorum ordinarios, vel eorum Vicarios,  
seu quo suis aliis, quam Magistrum, vel eius deputatum prædictos pro  
tempore factos, & quaslibet etiam excommunicationis, uel suspensio  
nis, aliāsque sententias promulgatas nullas, & inualidas, nulliusque ro  
boris, vel momenti fore. Ac singulis militibus coniugatis, etiā bigamis,  
alijsq; presbyteris, ut singulas pensiones annuas vsque ad summā ducen  
torū ducatorū auri de Camera super quorumuis Cathedralium, etiam  
Metropolitani, & aliarum Ecclesiarum, Monasteriorū, Prioratum, Ca  
non, & Præbendarum, dignitatū personatum, administrationum, &  
officiorū aliorūq; beneficiorum Ecclesiasticorū cum cura, & sine cura,  
seculariū, & quorumuis ordinum regulariū, fructibus redditibus, pro  
uentibus, iuribus, obventionibus, et emolumentis alias sibi canonicē re  
feruādas accumulatiue, cū quibusuis aliis pensionibus annuis, quas illos  
ex quouis alio priuilegio apostolico pro tempore percipere contigerit,  
& contingeret ad vitā percipere, exigere, & leuare, ac in suos vsus, & utili  
tatem conuertere, illasque ad aliquā expeditionem contra infideles ac  
cedendo, aut in ea existendo in toto, vel parte simul, vel successiue quā  
do sibi videbitur etiā in mortis articulo in cuiusuis personæ in dignita  
te Ecclesiastica constitutæ aut Canonici, Cathedralis Ecclesiæ, & in di  
ctæ Militiæ militū manibus, etiam quæcunque, quocunque, & qualia  
cūque beneficia ecclesiastica obtinentiū, et expectatiū fauorem absque  
aliquo possessorū beneficiorum huiusmodi habendo cōsensu trāsferre  
in omnibus, & per omnia perinde, prout militibus Sancti Pauli, & Pius  
nūcupatis per sedem apostolicā indultū extitit etiā citra Cruciatæ obli  
gationem, Nec nō tam illis quam ceteris omnibus Militibus, ac Priori,  
& Ministris, etiā presbyteris, & beneficiatis eiusdem Militiæ, ut de qui  
buscunque tam stabilibus, quam mobilibus bonis pecuniarum sum  
mis, gemmis, & lapidibus preciosis, alijsque rebus cuiuscunque quali  
tatis, & quantitatis, ac valoris existant per eos etiā ratione beneficiorū  
ecclesiasticorum quorūlibet per eos obtentorum, ac alias vnde cūque,  
& quomodo libet acquisitis, & ad illos quouis modo spectantibus, dum  
modo



5

modo quintam illorum partem Conuentui prædicto relinquunt inter quoscuq; consanguineos filios etiã spurios, & alios illegitimos aliasq; quãtumuis incapaces personas testari, ac alias etiam per codicillos, donatione inter uiuos causa mortis & alia quacunq; via, prout sibi videbitur disponere ac illa in pias, & non pias alias tamen licitas causas erogare. Ac Priori Ecclesiã dicti Conuentus pro tempore existenti, vt quoties sibi placuerit missam, ac alia diuina officia in prædicta, aliisq; dictæ Militiæ Ecclesiis in habitu Pontificali cū mitra, & baculo pastorali celebrare, ac post missarum dummodo ibi non sit præsens aliquis Catholicus Antistes, vel de illius consensu ibidem benedictionem Christi populo impartiri. Et tam ille, quàm singuli præbyteri milites eiusdem Militiæ vnum curatum beneficiũ ecclesiasticum à dicta militia dependens, seu illi vnitum, aut incorporatum etiam si parochialis Ecclesia, vel eius perpetua vicaria fuerit si ad hoc sufficientes, & idonei fuerint, & beneficium huiusmodi alias sibi canonice conferatur, recipere, & retinere libere, & dicite valeant auctoritate, & tenore prædictis de specialis dono gratiæ dispensamus sibiq; pariter indulgemus. Et insuper quod nullus ex Magistro, & militibus pro tempore existentibus, aliisq; personis dictæ Militiæ propter eius regulam, statuta, & capitula, nunc & pro tempore edita non obseruata, vel minus ritè adimpleta in peccatum mortale incidat, præterquã inobedientiam, & contumaciã pluries commissam, & continuatam, & ab ipsa religione rebellionem, & alios casus peccatum huiusmodi ex diuinis præceptis, sacrisque Canonibus generantes. Quodque religionis, & militiæ huiusmodi bona, possessiones, & fructus, redditus, & proventus quacunq; tam per Magnum Magistrum commendis aliisq; beneficiis, & officiis dictæ Militiæ in illorum institutione, quàm deinceps illis, dictoq; Conuentui, & eius personis quomodolibet assignanda, concedenda, & applicanda sub quibus vis decimis, subsidiis, aliisq; ordinariis, & extraordinariis oneribus per nos, & Roman. Pontifices pro tempore existen. ac sedem Apostolicam ex quauis causa quantumuis necessaria etiam pro Cruciatã Sanctã, & defensione contra infideles nullatenus comprehendantur, neque ad illorum, annatarumque seu illorum dimidiam fructuum, reddituum, & proventuum beneficiorum, & in illorum prouisionibus faciendam solutionem teneantur, sed ab illis excepta sint, & esse censeantur, nisi ea, quæ hætenus oneribus huiusmodi fuerunt, & de præsentibus sunt obnoxia, & quod nulla pensio annua super alicuius commendæ, vel alterius beneficii Militiæ huiusmodi fructibus etiam ex resignatione in manibus Romani Pontificis, aut alia quauis probabili causa, nisi in persona persone dictæ Militiæ, etiam per ipsum Pontificem reseruati, neque commendæ, & alia beneficia dictæ militiæ pensionibus huiusmodi aliterquã vt præfertur onerari possint.



6  
sint. Et si pensiones de super aliter assignari contingat, assignationes ipse nullius sint roboris, vel momenti, nec titulares beneficiorum huiusmodi ad illarum solutiones teneantur, neque ad id censuris ecclesiasticis aliis, ue penis compelli possint, etiam perpetuo statuimus, & ordinamus. Propterea ut ipsi milites Ecclesie Catholice, fideliumque defensionem contra infideles animo feruentiori, minori que perdende Lucis humanæ si ad aternam inde nanciscendam prospiciant, metu suscipiant de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri, & Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, Vniuersis, & singulis Militibus, & aliis eiusdem militie personis, qui in expeditione tam maritima, quam terrestri contra infideles, vel hereticos nedum hostilibus armis sed etiam aliquo quouis mortis genere de peccatis suis corde contriti, & ore confessi, vel saltem statutis à iure temporibus confitendi propositum habentibus in virtute fidei Catholice decesserint, ac tam militibus, & personis prefatis, quam quibus vis aliis vtriusque sexus, etiam vere penitentibus, & confessis seu confitendi propositum habentibus, ut prefertur, qui Ecclesiam Conuentus huiusmodi, quæ sub invocatione Sancti Stephani Papæ, & martyris est consecranda, in singulo die festiuitatis eiusdem S. Stephani Papæ, & martyris secunda Augusti à primis vesperis vsque ad occasum solis festiuitatis huiusmodi annuatim deuote visitauerint, ac pro pace inter Principes Christianos confouenda, Ter orationem Dominicam, & totidem salutationem angelicam recitauerint, plenariam omnium, & singulorum peccatorum suorum indulgentiam, & remissionem: Qui vero de bonis sibi à Deo collatis vnam eiusdem Militie Comendam fundauerint, vel dotauerint aut conuentui, & Militie predictæ ad eius subuentionem, & onerum illi incumbentium supportandorum, faciliiori supportatione aliquid iuxta facultatum suarum modum, piamque intentionem donauerint, vel legauerint, eas omnes indulgentias, quas Hospitalis sancti Ioannis Hierosolymita. benefactores consequuntur sine illorum præiudicio misericorditer in Domino similiter perpetuo concedimus, & elargimur ac indulgentias, priuilegia, exemptiones, statuta, & alia præmissa nullo vnquam tempore de surreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis nostræ defectu notari, vel impugnari posse: neque sub quibus vis similium, vel dissimilium indulgentiarum, priuilegiorum, exemptionum statutorum, & aliarum gratiarum, suspensionibus, reuocationibus, limitationibus, aliisque contrariis dispositionibus à nobis, & successoribus nostris, ac sede predicta quauis de causa quantumlibet iustissima pro tempore emanatis, & emanandis comprehendere, sed semper ab illis excepta, & quotiens illa amanabunt, totiens in pristinum statum restituta, & de nouo concessa esse, & ceteri, & sic in præmissis per quoscunque iudices sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate iudicari, & diffiniri debere, ac quicquid secus super his a quocunque  
quauis



4  
quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attemp tati irri-  
tum & inane decernimus. Quocirca uenerabilibus nostris Muran. &  
Aretin. ac Pistorien. Episcopis, per apostolica scripta, motu simili man-  
damus, quatenus ipsi uel duo, aut unus eorum per se uel alium, seu  
alios presentes nostras literas, & in eis contenta solenniter publican-  
tes, dictisque COSMO Duci, & Magno Magistro, ac Conuentui in  
premissis efficacis defensionis presidio assistentes faciant auctoritate  
nostra literas, & in eis contenta huiusmodi firmiter obseruari, ac quos  
litteræ ipsæ concernunt, & concernent in futurum, & eorum singulos  
illis pacificè gaudere, non permittens; eos desuper per quoscunque cō-  
tra earundem literarum tenorem quomodolibet indebite molestari,  
Contradictores quoslibet, & rebelles per censuras, & penas ecclesiasti-  
cas auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, nec non  
legitimis super his habendis seruatis processibus, censuras, & penas ip-  
sas, etiam iteratis uicibus aggrauando, inuocato etiam ad hoc (si opus  
fuerit) auxilio brachii secularis, Non obstantibus felicis recordatio-  
nis Bonifatii Papæ VIII. prædecessoris nostri qua cauetur nequis ex-  
tra suam Ciuitatem uel Diocœsim, nisi in certis exceptis casibus, & in  
illis ultra unam dietam a fine suæ Diocœsis ad iudicium euocetur, seu  
ne iudices a sede præfata deputati extra Ciuitatem uel Diocœsim, in  
quibus deputati fuerint contra quoscunque procedere, aut alii, uel  
aliis uices suas committere præsumant, Et de duabus dietis in Conci-  
lio generali edita, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate præ-  
sentium ad iudicium non trahatur; & aliis apostolicis ac in prouincia-  
libus; & Synodalibus Conciliis æditis specialibus, uel generalibus con-  
stitutionibus; & ordinationibus, nec non dictæ Militiæ etiam iuramen-  
to confirmatione Apostolica, uel quauis firmitate alia roboratis statu-  
tis, & consuetudinibus stabilimentis; vsibus; & naturis contrariis qui-  
buscunque, Aut si aliquibus communiter, uel diuisim ab eadem sit se-  
de indultum quod interdici; suspendi uel excommunicari nõ possint  
per literas apostolicas non facientes plenam, & expressam ac de uerbo  
ad uerbum de indulto huiusmodi mentionem. Volumus autem si  
alias uisitantibus dictam Ecclesiam erigendam modo præmisso aliqua  
alia indulgentia in perpetuum uel ad certum aliud tempus nondum  
elapsum duratura per nos concessa fuerit presentes literæ quoad in-  
dulgentiam in eis contentam nullius sint roboris, uel momenti, quod-  
que beneficia eisdem militibus conferenda huiusmodi debitis propte-  
rea non fraudentur obsequiis, & animarum cura in eis si qua illis immi-  
neat, nullatenus negligatur. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc  
paginam nostræ absolutionis, exemptionis, liberationis, subiectionis,  
dispensationis, indulti, statuti, ordinationis, concessionis, elargitionis,  
decretorum mandati; & uoluntatis infringere, uel ei ausu temerario



8 contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit indignationem  
omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se  
nouerit incursum. Dat. Romæ apud sanctum Marcum Anno  
Incarnationis Dominicæ Millesimo Quingentesimo Sexa-  
gesimo secundo Non. Iulii, Pont. Nostri Anno Tertio.

Cæ. Glorierius.

In extremitate paginæ

L. Anastasius.

A tergo.

R E G. apud Casarem secretarium.



# REPERTORIO

## REGOLA DE CAVALIERI DI SANTO STEPHANO.

### Titolo Primo.

Della Regola de Cavalieri di Santo Stephano	Cap. I.	1
Delli Statuti & Constitutioni della Religione de Cavalieri	Cap. II.	2
Del Vffitio & Professione de Cavalieri	Cap. III.	2
Della Pena di chi transgredisce la Regola & li Statuti	Cap. IIII.	3
Statuti da leggerfi a Cavalieri quali sieno		3

### DEL MODO DEL RICEVERE

#### I CAVALIERI.

### Titolo Secondo.

In che modo i Cavalieri del ordine di Santo Stephano deueno esser riceuuti alla Professione	Cap. I.	5
Diuisione de gradi de Cavalieri	Cap. II.	8
Habito de Cavalieri	Cap. III.	8
Della qualita di coloro che deueno esser' accettati nel' ordine	Cap. IIII.	9
Delle Probationi, che si debbono fare inanzi che alcuno s'accetti	Cap. V.	10
Della Pena di coloro che saranno stati riceuuti contro la forma de Capitoli	Cap. VI.	11
Che a nessuno il quale sia stato riceuuto vna volta al grado del Cavalier milite, si possa muouer lite, dello stato & condition' sua	Cap. VII.	11
Del riceuimento de Cavalieri Cappellani nel Conuento	Cap. VIII.	11
Che vn' Cavalier Seruente non possa diuenir' Cavalier' milite, se non per alcuna notabil' proua	Cap. IX.	11
In qual' modo si debbano priuar' del' habito i Cavalieri	Cap. X.	12
In qual' modo si renda l' habito a Cavalieri	Cap. XI.	13



10  
DELLA CHIESA.

Titolo Terzo:

	A Cart.
Del Culto diuino Cap. I.	14
I Giorni ne quali i Cauallieri son'tenuti a digiunare Cap. II.	15
Della Confessione, che debbano fare i Cauallieri che montano in Barca Cap. III.	16
Della modestia de Cauallieri nella Celebratione de Diuini vffitii Cap. IIII.	16
Della Precedenza & Residenza de Cauallieri Cap. v.	16
Delle Processioni che si debbono fare Cap. VI.	16
Che si debbano fare preghiere per la Pace Cap. VII.	17
Che si preghi Dio per la Pace & Salute del Gran Maestro, & di tutto l'ordine Cap. VIII.	17
Del'Orationi che si debbano dire per ciascun' Cauallieri che muoia Cap. IX.	17
Della Messa che si debbe celebrare per li Morti Cap. X.	18
Del'ordine che si deue seruare nel celebrare le Messe Cap. XI.	18
Delle Prediche Cap. XII.	18
Delle Lezzioni Cap. XIII.	18
De Precettori & Maestri de Cherici Cap. XIIIII.	19
Della Promozione de Cherici a gl'ordini Sacri Cap. XV.	19
Del'adornare & riparar' le Chiese Cap. XVI.	19
De Buon'huomini della Chiesa Cap. XVII.	20
Che tutti i Beni deputati al culto diuino, che si ritroueranno nelle spoglie di Cauallieri morti s'appartenghino alla Chiesa del Conuento Cap. XVIII.	20
Quello si debbe fare delle spoglie, & augumenti che vengano alla Religione Cap. XIX.	21
I Giorni, ne quali, i Cauallieri son tenuti a portar l'habito & andare al'vffitio cap. XX.	21

DEL' HOSPITALITA.

Titolo Quarto.



Del'Hospitalita o vero del' curar' gl'infermi	Cap. I.	21
Come il Buon'huomo & lo scriuano del'Infermeria si deono portare	Cap. II.	22
Che si faccia vn'Inuentario delle Mafferitie della Infermeria	Cap. III.	22
Che la Bottega dello spetiale del'Infermeria sia visitata	Cap. IIII.	23
Che si deputi vn'Capellano col Priore della Infermeria	Cap. V.	24
Che l'Infermiere visiti ogni notte gl'ammalati	Cap. VI.	24
Che gl'ammalati si debbano portar modestamente nel'Infermeria	Cap. VII.	25
Habilita de Cauallieri	Cap. VIII.	25
Che i Cauallieri in entrando nel'Infermeria si debbano confessare & comunicare	Cap. IX.	25
Del Testamento, che debbano far'gl'ammalati secolari, nella Infermeria	Cap. X.	25
In che modo i Cauallieri morti si debbano seppellire	Cap. XI.	26
Che i corpi de secolari morti nel'Infermeria nostra siano honoreuolmente seppelliti	Cap. XII.	26
In che modo si debbono aprire li Forzieri de Morti nel'Infermeria	Cap. XIII.	27
Della immunita o ver franchigia	Cap. XIIIII.	27

## DEL TESORO COMVNE.

### Titolo Quinto.

	A Cart.	
Delle ragioni & charichi del Tesoro della religione	Cap. I.	27
Che li debitori del Tesoro sien' tenuti pagar'interamente quello che deuono	Cap. II.	28
Delle ragioni del Mortuario & della vacante da douersi pagare al Tesoro	Cap. III.	28
Obligazione de luoghi	Cap. IIII.	29
Prohibizione dello smembrare le Commende	Cap. v.	29
Prohibizione che non si possa hauer' piu d'vna commenda di quelle della Religione	Cap. VI.	29
Del' entratura & recognitione, da douersi fare da Cauallieri	Cap. VII.	29
Che le Bolle del Anzianita non siano in pregiudicio del Tesoro	Cap. VIII.	30



Di che tempo si debbono pagare i debiti al Tesoro, & della pena di chi non gli paga	Cap. IX.	30
De Debitori del Tesoro	Cap. X.	30
A chi si debbono commettere le Commende tolte a coloro che non pagano	Cap. XI.	30
I Beni de Cauallieri che muoiono s'appartengano al Tesoro	Cap. XII.	31
Del Arme che si ritruono nelle spoglie de Cauallieri	Cap. XIII.	31
Del Tesoriere generale & del Riscotitore	Cap. XIIIII.	32
Come s'hanno a portare i Riscotitori nel raccorre le spoglie	Cap. XV.	32
Tutti i Ministri debbano render' conto ogn'anno vna volta	Cap. XVI.	33
La cedola che debbano mandar' i Riscotitori, di chi ha pagato, & di chi è rimaso debitore	Cap. XVII.	33
Che i Riscotitori rimettano subito i danari riscossi al Tesoro	Cap. XVIII.	33
I Riscotitori piglino la possessione delle Commende senza licentia d'alcuno	Cap. XIX.	34
De Procuratori del Tesoro nel Conuento	Cap. XX.	34
Della Conseruatione del Tesoro	Cap. XXI.	35
Del Commendatore maggiore & del Priore del Conuento	Cap. XXII.	35
De cinque Riueditori del Tesoro	Cap. XXIII.	35
I debiti de Cauallieri morti si paghino a creditori	Cap. XXIIII.	36
Le spoglie si debbino fare stimare	Cap. XXV.	36
I Cauallieri malati manifestino i loro Beni	Cap. XXVI.	37
Che le ragioni del Tesoro non si spendino in liti	Cap. XXVII.	37
Salario degl' Ambasciadori	Cap. XXVIII.	37
Soldo da pagarsi a Cauallieri	Cap. XXIX.	38
Nessuno pigli cosa alcuna delle spoglie	Cap. XXX.	38
Nessuno possa rimettere i debiti del Tesoro	Cap. XXXI.	38
Delle lettere di Cambio	Cap. XXXII.	39
Obligo de Cauallieri	Cap. XXXIII.	39

## DEL CAPITOLO GENERALE.

### Titolo Sesto.



In qual modo si celebri il Capitolo generale	Cap. I	40.41.42.43
Quali Cauallieri deueno interuenire al Capitolo generale	Cap. II.	44
I Procuratori degl' Assenti non siano ammessi	Cap. III.	44
Gli interessati non possono esser presenti nelle deliberationi	Cap. IIII	44
A nessuno de Cauallieri sia lecito appellare dalle determinazioni del Capitolo	Cap. V.	45
Quanti giorni debba durare il capitolo generale	Cap. VI.	45

DEL CONSIGLIO ET  
DE GIUDIZII.

Titolo Settimo.

		A Cart.
Forma che si deue seruare ne Giudizii	Cap. I	45
Consiglio della Religione & sua autorita	Cap. II.	46
Del Luogotenente del Gran Maestro	Cap. III.	46
Forma del giuramento delli Deputati al Consiglio	Cap. IIII.	46
Nessuno Caualiere possa esser citato senza licentia del Consiglio	Cap. V.	47
Della modestia de Consiglieri	Cap. VI.	47
In vn consiglio si possano proporre & spedire tante cause, quante paranno a consiglieri	Cap. VII.	47
Che si debbiano esaminare i Testimoni	Cap. VIII.	47
Nella discettatione delle cause, non possa comparire piu che vn Procuratore, per ciascuna delle Parti	Cap. IX.	48
Vn Caualiere non possa procurar per vn altro Caualiere, il qual sia presente	Cap. X.	48
Nessuno il quale non sia della Religione, possa essere ammesso a procurare ne giudizii del ordine	Cap. XI.	48
Che le cause de cauallier militi, capellani e seruenti si dicidano nel consiglio	Cap. XII.	49
Modo col quale si debbono vincere i Partiti nel consiglio	Cap. XIII.	49
Modo e ordine dello squittinare	Cap. XIIIII.	49
Che si offeruino gli statuti, & non si alleghino consuetudini e abusi	Cap. XV.	50
Del Appellagioni	Cap. XVI.	50
Le sentenze si deano scriuere & publicare	Cap. XVII.	51
Lettere che si deono spedire dal Gran Maestro & dal consiglio	Cap. XVIII.	51



Del Vdienza publica Cap. XIX.	51
Bolla della Religione & del GranMaestro Cap. XX.	52
Vn'caualiere non possa tirare, vn'altro caualiere ad altro giuditio, che a quello del ordine Cap. XXI,	52
Ferie che si deuano offeruare ne Giuditii della nostra Religione oltre alli giorni della Domenicha Cap. XXII.	53.54

## DEL GRANMAESTRO.

### Titolo Ottauo.

	A Cart.
I caualieri obbedifchino al GranMaestro Cap. I.	54
Delle stanze del commendator' maggiore, & del Priore del Conuento Cap. II.	55
Quali cose il GranMaestro puo concedere a caualieri Cap. III.	55
Il GranMaestro non possa alienare le cose che risguardino la conseruatione, & ben essere della Religione Cap. IIII.	55
Del Bollo, o ver' Sigillo del GranMaestro Cap. V.	56

## DEGL' VFFIZII E DIGNITA DE CAVALIERI.

### Titolo Nono.

	A Cart.
Autorita del Gran Contestabile Cap. I.	56
Autorita del Ammiraglio Cap. II.	57
Modo d'armar' legni e vaselli, latini e quadri Cap. III.	57
Modo del'eleggiere l'Infermiere e suo scriuano Cap. IIII.	58
Salarii & Stipendii da pagarfi per il Tesoro alli caualieri graduati Cap. V.	58
Eletioni della dignita Cap. VI.	59
Del Tesoriere generale Cap. VII.	59
Vffitio del Gran' Cancelliere & del ViceCancelliere Cap. VIII.	59



DE PRIORI.  
Titolo Decimo.

	A Cart.
I caualieri cappellani e i cherici obbedifchino al Priore della Chiesa	
Cap. I.	60
Il Priore del conuento & i commendatori nelle loro commende, habbiano iurifditione fopra i caualieri capellani	60
Cap. II.	
Regiftri da farfi dal Gran Cancelliere & fuo Vice Cancelliere	
Cap. III.	61
Del'Archiuio	61
Cap. IIII.	

DEL' VFFITIO ET ESSERCITIO  
DE CAVALIERI.

Titolo Vndecimo.

	A cart.
Gl'vffitii del'ordine fi dieno a caualieri	62
Cap. I.	
I caualieri feruenti d'arme efercitino i loro vffitii	62
Cap. II.	
In che modo i caualieri s'habbino a portar' nel conuento	62
Cap. III.	
I caualieri s'efercitino nel'Armi	63
Cap. IIII.	

DEL' ELEZIONE.

Titolo Duodecimo.

	A cart.
Modo del'elegger' i Priori	63
Cap. I.	
I caualieri indomandando le degnita, non vfino parole ingiuriofe	
Cap. II.	64
Elettione delli Ambafciadori e Mandatarii	64
Cap. III.	



DELLE COMMENDE ET  
AMMINISTRATIONS.

Titolo Tertiodecimo.

	A Cart.
A chi si deuno dare le Commende, & quante ne possa tenere vn caualiere Cap. I.	65
Tra quanto tempo i caualieri possano conseguire commende Cap. II.	65
Delle lettere del' Anzianita Cap. III.	66
Nel conseguire le commende migliori, si segua l'ordine del Anzianita Cap. IIII.	66
Che si proceda senza indugio a dare le commende de caualieri morti Cap. V.	66
I Beni della Religione non si diano affitto a secolari Cap. VI.	67
Beni recuperati per li caualieri da secolari Cap. VII.	67
Prouisione de Benefizij ecclesiastici Cap. VIII.	67
Che i Secolari non si deputino al reggimento delle commende Cap. IX.	68

DELLE VISITE.

Titolo Quartodecimo.

	A Cart.
Della Visitatione delle commende Cap. I.	68.69

DE CONTRATTI ET  
ALIENATIONI.

Titolo Quintodecimo.

	A cart.
Che i caualieri non possano in alcun' modo alienare cosa nessuna de beni della Religione Cap. I.	69



I caualieri non effercitino Arti, o prohibite, o vili	Cap. II.	70
I caualieri non facciano contratti finti o simulati	Cap. III.	70

## DELLE ALLOGAGIONI.

### Titolo Sestodecimo.

		A Cart.
I Mortuarii & le vacanti non si affittino se non con l'autorita e licenza del consiglio delle Religione	Cap. I.	71
Le spoglie de caualieri si debbano vendere, & come s'hanno ad affittare, le commende vacanti	Cap. II.	71
Durante il Mortuario & la vacante non si possono fare ristaurationsi, o miglioramenti	Cap. III.	72
A chi non si debbano allogare le commende	Cap. IIII.	72

## DELLE PROHIBITIONI ET PENE.

### Titolo Settimodecimo.

		A Cart.
Quando sia lecito a caualieri di far Testamento	Cap. I.	73
Come & quando i caualieri possino liberar' li schiaui	Cap. II.	73
I caualieri non s'intromettino nelle cause de secolari	Cap. III.	74
I caualieri non intercedino ne preghino per alcuno caualieri, che habbia errato	Cap. IIII.	74
I Caualieri non s'astringhino, a persona alcuna con giuramento, o altra maniera di lega	Cap. V.	74
I Caualieri non si partino dal Conuento senza licenza	Cap. VI.	74
I caualieri non occupino le commende	Cap. VII.	75
I caualieri non impetrino lettere di raccomandazioni per ottener commende	Cap. VIII.	75
I caualieri che hanno vffitii nel'ordine non armino legni	Cap. IX.	75
Che non si dia saluocondotto a Corsali	Cap. X.	76
Che non si possa far Tregua senza il consenso del GranMaestro	Cap. XI.	77
Del' Artiglierie & altri Armi della Religione	Cap. XII.	77



I caualieri non interuenghino nelle guerre de Christiani	Cap. XIII.	77
Nessuno caualieri possa domandare vffizio nel consiglio, o nel Capitolo generale	Cap. XIIIII.	78
Nessuno vada senza l'habito	Cap. XV.	78
Li accusati inanzi sieno condannati possino consegure commende	Cap. XVI.	78
I caualieri non faccino tumulti nelle Magioni	Cap. XVII.	78
I casi per i quali i caualieri si priuan' del'habito	Cap. XVIII.	79
De Percussori	Cap. XIX.	79
Di chi diffida a Duello	Cap. XX.	80
De caualieri che di giorno o di notte faranno tumulto	Cap. XXI.	80
Delle Bestemie	Cap. XXII.	80
Delle Ingiurie	Cap. XXIII.	80
De Percussori de secolari	Cap. XXIIII.	81
Molestatori del Popolo	Cap. XXV.	81
Nessuna ponga le mani nelle spoglie o nelle ragioni del Tesoro	Cap. XXVI.	82
De concubinari	Cap. XXVII.	82
Casi per li quali i caualieri incorrano la pena della settena	Cap. XXVIII.	83
Casi per cagion' de quali i caualieri incorrano la pena della Quarantena	Cap. XXIX.	83
Forma del effecutione della Pena della Settena	Cap. XXX.	83
Forma del effecutione della pena della Quarantena	Cap. XXXI.	84
Colui che fara stato condannato tre volte alla carcere	Cap. XXXII.	84
Coloro che fuori del conuento hanno lasciato l'habito	Cap. XXXIII.	84
Del'Obbedienza	Cap. XXXIIII.	85
De cattiu' amministratori	Cap. XXXV.	85
Pena di coloro, che non interuengano alli vffitii diuini	Cap. XXXVI.	86
I caualieri ne giudizii non si dichino villanie	Cap. XXXVII.	86

**I L L E I N E.**



## ERRORI NELLA

Stampa

Nel breue di S. Santita fuceptione  
 Nella Bolla di S. Santita in dominio  
 Cart. Cap.

9 3 comandator'  
 dellato

10 4 a staro

15 1 o settimane  
 diciamo

21 20 a tutti

21 1 trauagliando

24 6 agli

27 14 protesto

30 9 se faranno

41 1 si piegano  
 o senza

42 1 Deus Dominus

49 11 non possano

51 18 Interuentione

61 2 hauendo ricorso al'ordinario

Queste parole vltime del capitolo si hanno a cancellar' & mettere  
 nel medesimo capitolo, sotto quelle parole; i capellani delle  
 lor commende

65 11 al gran' Maestro

## CORRECTIONI

fusceptione  
 in domino

commendatore  
 dallato

a stare

e settimane  
 dichino

a tutte

trauagliano

agi

pretesto

se non faranno

si spiegano

e senza

Deus & Dominus

non possino

Interuento

del gran' Maestro









AL NOME DELLO  
OMNIPOTENTE DIO, ET DEL  
BEATO S. STEPHANO PAPA,  
PROTETTORE DELLA  
nostra santiss. Religione .

ADI XIII. DI MARZO MDLXII.

Dichiaratione sopra alcuni Capitoli, & Statuti della nostra Religione, di  
chiarati dall' Illustriss. & Excellentiss. S. il S. COSIMO de Medici  
Secondo Duca di Fiorenza, & di Siena, fondatore, & primo Gran Mae  
stro dell'Ordine, si come per li Statuti, & Capitoli tal dichiaratione è  
riseruata .



In Fiorenza, appresso i Figliuoli di Lorenzo  
Torrentino 1563.



AL NOME DELLO  
OMNIPOTENTE DIO ET DEL  
BEATO S. STEPHANO PAPA,

PROFETTORE DELLA

nostra sancta Religione.

ADI XIII. DI MARZO MDCXII.

Dichiarazione fatta dal Capitolo di S. Stefano in nome della Religione di  
chiaro illustre & eccellente S. S. COSIMO de' Medici  
Secondo la licenza di S. S. Innocenzo Pontefice & primo Gran Ma-  
stro dell'Ordine per li Statuti & Capitoli tal dichiaratione  
fatta.



In Firenze, appresso i Figliuoli di Lorenzo  
Torrentino, 1763.




3

AL NOME DELL'ONNIPOTENTE DIO  
ET DEL BEATO S. STEFANO PAPA,


PROTETTORE DELLA NOSTRA

SANTISS. RELIGIONE.

Addi XIII. Marzo MDLXII.



Dichiaratione sopra alcuni Capitoli, & Statuti della nostra Religione dichiarati dall'Illustriss. & Eccell. S. il S. COSIMO de Medici Secondo Duca di Fiorenza, & di Siena, fondatore, et primo Gran Maestro dell'Ordine, si come per li Statuti, e Capitoli tal dichiaratione è riferuata.



SOPRA il secondo Capitolo della regola de Cavalieri. Si dichiara, che ciascun Cavaliere dell'Ordine possa a suo beneplacito nel modo, & forma però che da sacri Canonici, è concesso a ciascun Laico, prendere non solo vna moglie, ma piu, & non tanto vergine, quanto ancora vedoue, senza incorrere in pena, o pregiudicio alcuno.

SOPRA il Capitolo settimo del Tesoro comune. Si dichiara che li Paggi del Gran Maestro, siano tenuti come gl'altri Cavalieri a pagare li scudi cento d'oro del passaggio, & fin che non pagano non possono hauer commenda.

SOPRA il Capitolo secondo del Consiglio, & de Giuditi. Dichiariamo, che il numero de Cavalieri, che interuengono nel consiglio, siano sempre dodici senza piu, salvo che solo quando vi fusse la persona propria del Gran Maestro, & non altrimenti, se ben detto capitolo dice, o suo luocotenente.


SOPRA il Capitolo secondo delle Commende. Si dichiara che i graduati quando hanno ottenuta licentia dal consiglio, & approuata dal Gran Maestro in caso di assenza, ancora per loro particolari negotij, godano l'Anzianità.

SOPRA il Capitolo nono delle prohibitioni, & pene. Si dichiara, che quei Cavalieri, che armeranno, con licentia del Gran Maestro, o Galea, o Galeotta, o altri legni, & andando incorso contra gl'Infideli non godano l'Anzianità, se non c'andranno in persona, la qual Anzianità guadagnino ancora li altri Cavalieri, che andassero in compagnia di quello che arma.



4  
SOPRA il Capitolo quinto delli officij, & dignità. Si dichiara che ciascun' Cavaliere milite che risederà al Conuento, il qual s'aprirà ad ogni Santi prossimo a venire, habbia d'hauer le spese per se, & per vn seruitore, o in tanti denari.

Additioni, Reformationi, & nuoui Statuti deliberati dal Capitolo Generale de Cavalieri di S. Stefano, secondo la sua autorità, & confermati dall'Illust. & Ecc. S. il S. COSIMO de Medici, Duca di Fiorenza, & Siena, fondatore, & primo Gran Maestro dell'Ordine, secondo che per legge, & Statuti della Religione si contiene:



E alcun Cavaliere fusse stato proueduto d'alcuna Commenda per via di Iuspatronato, & che per qual si uoglia errore perdesse l'habito, così la commenda come le ragioni del patronato, s'intendano, & siano sempre salue alli patroni, & fondatori di esse.

DICHIARIAMO, & ordiniamo che de beni patrimoniali, così stabili, come immobili, & se mouenti, ragioni, & azioni possino li Cavalieri disporre in quel modo, che a loro piacerà, & morendo ab intestato, se gli succeda secondo la ragione comune, Dichiarando che li beni patrimoniali, s'intendano tutti quelli, che non fusseno venuti o acquistati dal commendatario, de beni, & frutti delle commende, o altro che dependesse dalla Religione, intendendosi de beni spettanti alla Religione, appartenersi solo quello, che soprauanzasse al detto commendatore doppo sua morte, vissuto però de beni di essa commenda, conforme al grado, & stato suo, il qual soprauanzo s'intenda esser spoglie, & ampliando il capitolo primo delle prohibitioni, & pene, che parla della successione de' figliuoli, nipoti, & pronepoti, & descendenti per linea masculina per rendersi la Religione più benigna, & fauoreuole a suoi Cavalieri, Statuisce, & determina, che etiam li nepoti suoi nati di fratello, o suoi descendenti per linea masculina, godino dell'heredità, etiam de beni, & spoglie di detta Religione, si come godono li figliuoli, nipoti & descendenti intendendosi sempre per linea masculina.

ORDINIAMO che l'Ambasciatore, che risederà appresso il Gran Maestro, goda sempre l'Anzianità, come tutti li altri Ambasciatori della Religione.

QUALVNQUE volta, che nel Conuento, o in Pisa non si trouerà maggior numero, che di otto Cavalieri, ordiniamo, & dichiariamo, che detti otto Cavalieri tutti in concordia habbino la medesima autorità, che tutto il Consiglio delli dodici, intendendo sempre che ritrouandosi in Pisa Cavaliere di età almeno di ventitre anni, debbino interuenire in detto consiglio, se bene vi fussero delli più Anziani di minore età, a quali si recorra in defetto di quelli della sopradetta età, seruando sempre l'Anzianità, purché siano di detta età, & non si potendo radunar il detto numero di otto non si possa deliberare alcuna cosa, ma si aspetti, che vi sia almeno detto numero.

Tutti



5

**TUTTI** quei Cavalieri a quali s'aspetterà ritrovarsi nel consiglio, senon vi si troueranno senza scusa approuata dal consiglio perdano dieci giorni della loro Anzianità, per ciascheduna volta che mancheranno essendo chiamati.

**STATVIMO** che ciascuno de Cavalieri nostri possa tener tante Commende di Patronato, quante li saranno conferite, oltre alla commenda prouedutali per Anzianità, o per gratia.

**I** Cavalieri che godono anzianità, & si trouano al Conuento, o in Pisa non possano partire senza notificare prima la partita sua al Gran Cancelliere, la qual non notificando perda quindici giorni della sua anzianità.

**CONCEDIAMO** che li Cavalieri dell'ordine nostro possino con licenza del Gran Maestro, andar a militare per i loro Principi, purché non venga in modo alcuno contra il Gran Maestro, o suoi Stati.

**QUALVNCHE** persona particolare, vniuersità, collegio, così ecclesiastico, come secolare, & regolare fonderà vna, o piu commende alla nostra Religione, con reseruationi delle ragioni di Iuspatronato per linea retta, et transfuersale di casa sua in tal caso non habbia a pagare l'entrata, nè sia tenuto a nauicare, senon nell'impresse Reali, & generali contra l'infideli, eccetto se godesse commenda della Religione, sia tenuto come li altri a quanto ne Capitoli si dispone. Ma facendo commenda per i descendenti soli non sia obligato ne a pagare entrata, annata, o mortuario, ne a nauicare senon nelle dette impresse, Dichiarando ancora che mentre tali commende di iuspatronato stessero vacue per mancamento di età, i patroni godino i frutti di esse, eccetto se ci fussero beni dependenti da benefizij, o cose ecclesiastiche, in tal caso sia necessario habbino Cavaliere milite, o vero Cavaliere ecclesiastico, amministratore, o curatore di dette chiese, conformi alla spedition loro per il culto diuino, & per la cura dell'anime, finche detta commenda sia prouista di persona idonea da veri patroni.

**ET** ampliando li Capitoli quarto, & quinto del modo di riceuere i Cavalieri. Statuimmo che qualunque volta che saranno portate prouanze di alcuno che voglia esser fatto Cavaliere, siano diligentemente esaminati, & in particolare sopra la persona, & qualità di esso, pigliando giuramento da quelli dell'ordine nostro di quanto ne sapessero, & essendoui alcun dubbio, il consiglio proueggha, con dar carico, o al Cavaliere piu vicino alla patria di colui, o ad altri, come parrà piu a proposito, accio che secretamente si traggha la verità del tutto.

**A**tutti quei Cavalieri militi, & seruenti d'Arme, o cappellani di Galera, quali in fazione, & seruitio della Religione fussero feriti, o per tal conto ammalassero, che bisognasse, che fussero lasciati in terra per curarse, & che legittimamente proueranno tal malattia, o impedimento, corra sempre l'anzianità, & tutto quello, che godeuano in



6 Galea, e di piu tutto quello pareffe al confilio, che per tal malatia, & impedimento de  
ueffero effer' aiutati honestamente, facendo loro ancora buono il tempo ragioncuole, e  
conueniente, che metteranno a tornarsene al Conuento, o alle Galee, portando con lo  
ro autentica fede del medico, & della communita del luogo doue faranno dimorati.

**CIASCHEDVN** Cavaliero dell'ordine Nostro al qual auuenisse ( di che ne guardi  
sempre la maestà di DIO) d'esser fatto prigionie d'Infideli, goda l' Anzianità, & gli  
sia fatto buono le spese, & altri emolumenti, che gli sariano peruenuti se stato preso  
non fusse, intendendosi ciò, fino a tanto che sia riscattato.

**SIA** lecito a ciascun Cavaliero albergare (occorrendoli) per tre giorni fuori di Pisa non  
uscendo però del Contado, & iurisdittione di detta Città, & in tal tempo s'intenda  
corrergli l'anzinità, si come ancora in tutto il tempo che starà a Liorno, essendoci la  
persona del Gran Maestro, & non altrimenti, & c.

### COS. DVCA G. MAESTRO.

Chiunche desidera poter effer' legittimamente ammesso nel numero de  
Cavalieri militi di S. S T E F A N O, bisogna prima, o, che per priui-  
legii, o per autentica fede di testimonii, & della communita di quei  
luochi donde farà disceso il supplicante proui, & verifichi ciaschuna  
delle infrastrate cose, cioè, che

Egli stesso, padre, madre, auo paterno, aua materna, aua paterna, aua ma-  
terna,

#### Nobiltà, Gradi

Siano discesi, & discese di casate nobili, cioè, che habbino hauuto & goduto, o veramen-  
te siano stati atti, a poter' hauer', & godere nella patria loro quelle maggior dignità,  
& gradi, che solo i piu notabili gentilhuomini sogliono hauere, & godere, dichiara-  
do nominatamente quai gradi, & dignità.

#### Legittimità.

Siano nati, & nate di legittimo matrimonio.

#### Non essercitii.

Non habbino essercitato arte alcuna, ma siano viuuti da gentilhuomini, & gentildonne.

#### Vita, & costumi.

Habbino tenuto sempre vita christiana, senza macchia, & senza infamia alcuna.

#### Eta, & corpo,

Habbia il supplicante anni diciotto, & il suo corpo ben disposto, & conditionato.

#### Origine.


Non habbia tratto origine da infideli.

#### Armi.

Produca l'armi, & vere insegne sue colorite & c.




AL NOME DELL'ON  
nipote, Dio, e del Beato  
Stefano Protomartire.



Di

In Firenze per i Figliuoli di Lorenzo Tattarini  
d'anni 1564








AL NOME DELL'ON  
nipotente Dio, e del Beato  
S. Stefano Papa protet-  
tore della nostra san-  
tissima Religione.

A DI. X. DI LVGLIO. M D L X V.

Dichiarazioni, Statuti, Riformazioni, Addizioni,  
del Gran Maestro, & Capitolo generale dell'an-  
no. 1565. fatte, & confermate dall'Illustrissimo,  
& Eccellentiss. Signore, il Signor COSIMO  
Medici Duca II. di Firenze, e Siena fondatore,  
e primo Gran Maestro dell'ordine.




In Fiorenza per i Figliuoli di Lorenzo Torrentini,  
& compagni. 1565.



AL NOME DELL'ON  
 nipotente Dio, e del Beato  
 S. Stefano Papa protet-  
 tore della nostra san-  
 tissima Religione.

A. DI. X. DI. LUGLIO. M. D. L. X. V.

Dichiarazioni, Statuti, Riformazioni, Addizioni,  
 del Gran Maestro, & Capitolo generale dell'an-  
 no 1767. fatte & confermate dall' Illustrissimo,  
 & Eccellentissimo signor, il signor COSIMO  
 Medici Duca II. di Firenze, e senza fondatore,  
 e primo Gran Maestro dell'ordine.




In Firenze per i Figliuoli di Lorenzo Torrentini,  
 & compagni. 1767.



6

# Dichiarazioni sopra alcuni Capitoli fatte da Sua Eccell. Illustrissima per vigore di sua autorità riferuata.



**SOPRA** il capitolo terzo del modo di riceuere i Cavalieri. Si dichiara, che i Cavalieri, che habitano il Conuento siano tenuti portare il Manto quando dal Conuento si partono per andare à risedere in Chiesa, & non del continuo: & saluo i casi disposti per gl' altri capitoli.

**SOPRA** il capitolo quinto di detto titolo. Che dispone che tutti i Cavalieri Militi e seruenti di Arme debbino hauere l' Arme e sopra veste conuenienti & diceuoli à gradi loro: Si dichiara che dette armi sieno tali quali si conuenga per armare le proprie persone delli sopradetti Cavalieri. Dellequali armi il Granconestabile sia tenuto con diligente cura fare che ciascuno Cavaliere così Militi come seruente di Arme venghino prouuisti conforme à detto capitolo.

**SOPRA** il capitolo settimo del Tesoro comune. Si dichiara ch' i Cavalieri Militi o seruenti di Arme, che non hanno fin qui pagato o non pagheranno l' entrata delli scudi cento d' oro: se bene non hanno goduto, & non possono godere l' Anzianità non li pagando: sieno nondimeno & si intendono esserne debitori al Tesoro comune; & debbano esserne astretti da Receuitori à pagarli. Anzi non si debba vestire alcuno Cavaliere de l' habito se prima non harà pagato la detta sua entrata. Ecce ruato però chi hauesse fatte Commende à beneficio della Religione di Padronato conforme al Capitolo de l' anno. 1562.

**SOPRA** li capitoli .xvi. .xx. .xxi. & .xxiii. Del Tesoro comune quanto à rendere li conti & che parlano di Reuisione di conti: Si dichiara, che nel riuedere i conti di tutti i Ministri che si hanno da riuedere per loro ogni anno, interuenghino sempre li cinque Reueditori, & il Reueditore de' conti, quali conti poi si notino dal Tesoriere



4  
eccetto però li suoi proprii, & detti conti non si possono fermare se non per il Consiglio laqual ferma ha da essere affermata dal Grã Maestro. & approvati si debbino mettere detti conti in Registri o libri nell' Archivio.

SOPRA il capitolo. vi. del Consiglio & di giudizi. Si dichiara che qualunque Cavaliere vorrà in iudizio allegare a sospetto alcuno de Consiglieri lo debba far nel principio del termine assignatoli à provare, & che non se ne possa allegare piu che quattro cioè due dal Attore & due dal Reo; ne altrimenti possano ne deano essere ammessi.

SOPRA il capitolo. xvi. del Consiglio & di giudizi. Si dichiara che qualunque Cavaliere appellarà d'alcuna sentenza, debba esprimere nell'istrumento della sua appellazione contra qual capitolo sia data la sentenza: lequali appellazioni si debbano presentare al Gran Maestro infra x. giorni dal di della sentenza notificata, & da proseguire fra l' termine di quattro mesi computatoni detti x. giorni: Il qual tempo passato; l'appellazione s'intenda diserta & la sentenza s'intenda ferma.

SOPRA il capitolo. xiii. e. xiiii. del consiglio e de giudizi. Si dichiara che li Cavalieri quando seranno adunati in Consiglio, o in Capitolo o in altra Congregazione debbano procedere per ordine nel consultare trattare votare, & deliberare sopra la cosa proposta accioche le cause e i negozi ch'infra loro si tratteranno si debbano spedire con piu facilità, & senza strepito alcuno.

SOPRA il capitolo. iii. del Gran Maestro. Essendo disposto in esso che li Cavalieri che vogliono andare in Pellegrinaggio n'habbino ad ottener licenza dal Gran Maestro, & no essendo in detto capitolo dichiarato se si debba intendere per tutti i cavalieri de l'ordine douunque si ritrouino. Però si dichiara che l' detto capitolo si intenda solo per quelli Cavalieri che stanno al Conuento, o c'hauesino vffizio amministrazione o maneggio della Religione.

SOPRA il Capitolo quarto, del detto Titolo. Si dichiara che l'alienazioni all'incanto de beni immobili della Religione fatte o che si facesino cō autorità del Grã Maestro per inuestire il prezzo d'essi sotto nome della Religione, & con ordine, e con dizione, che il detto prezzo in quel tempo che si indugiasse ad inuestirlo si debba disporre à comodo & profitto d'essa in luogo cauto, e sicuro; in tal caso tali alienazioni non si debbano comprendere sotto detto capitolo. iiii. E vogliamo ch' i comperatori di detti beni s'intendano subito che haranno sborsati i denari del prezzo esserne fatti Padroni. Et per lor sicurezza maggiore ordiniamo, ch' in detti casi il primo capitolo Generale sia tenuto confirmare, & approvare le dette alienazioni fatte che sieno sempre à vtile della Religione, e non in altro modo.

SOPRA



5

SOPRA il capitolo secondo de' Priori. Si dichiara che la visita che debbe fare il Priore del Conuento si debba fare almeno ogni tre anni vna volta; nella quale debbe visitare le chiese non pure delle comende fatte e da farsi, ma ancora quelle, che in qualche modo si aspettano alla Religione.

SOPRA il capitolo terzo dell'uffizio, & esercizio de Cavalieri. Si dichiara che'l Priore del Conuento cō ogni vigilanza, e cura prouuegga che nel Conuento nō si facciano tumulti, ne seguano risse ò maggiori inconuenienti intra cavalieri, o altri & massimamente di chi v'habita, & seguendo ne deua subito dar notizia al Consiglio. Il che nō facendo il detto Consiglio lo possa sospendere dall'uffizio per quel tempo che gli parrà, ò punirlo in altre pene come piu conoscerà spediante. Il qual Consiglio subito debba formare l'Inquisizione ò querela contra quelli che dal Priore hauerà inteso hauere fatto tali tumulti, risse, ò inconuenienti, & immediate far citare i querelati; non s'intendendo per questo pregiudicare al detto Priore del Conuento, in quei casi c'hà autorità di punire, concessali per i capitoli.

SOPRA il capitolo primo delle commende, doue si dice, che le commende & beni della Religione si commettano à reggere, & amministrare à quei Cavalieri iquali sono piu delli altri buoni, prudenti, Anziani, & benemeriti. Dichiariamo che tali parole si debbano intendere per quei Cavalieri solamente che in vn giorno medesimo haranno finita la loro Anzianità: perche quanto alli altri Cavalieri, che non saranno pari d'Anzianità si debba seruare la Anzianità meramente.

SOPRA il capitolo. viii. delle commende. Si dichiara, che l'elezioni s'habbino à fare dal Capitolo nel tempo che'l Consiglio vaca; mà quando il Consiglio esercita l'uffizio, e iurisdizione sua, il Consiglio elegga egli dando prima informazione al Gran Maestro di chi egli vorrà eleggere, & questo s'intenda per quelle che non ricercassino la confirmazione, ò l'istituzione del Gran Maestro, mà de gli ordinarij: Et le prouisioni et collazioni di benefici ecclesiastici e di commende fondate, erette, instituite, ò concesse alla nostra Religione, e di tutti gl'altri benefici ò commende, che non s'hanno à dare dalli ordinarij, deono esser fatte dal Gran Maestro solo, e se saranno di quelle che s'habbino à dare per Anzianità, si faccia prima la dichiarazione d'essa per parte spedita dal Consiglio, con la clausula: sine preiudicio habentium interesse: & senza strepito ò figura di iudizio, vdate ò citate le parti interessate, bastando intimare in specie à due ò tre di quelli, che succedano Anziani immediate dopo quello à chi si deue fare la dichiarazione; & gli altri si potranno citare in genere con affissione di cedola alla porta di giorni. xv. Ancora doue il detto Capitolo viii. dispone che Cavalieri, per poter esser prouisti de Benefizij della Religione, bisogna che habbino fatta la professione nel ordine; Dichiariamo ch'i Cavalieri Militi sacerdoti basta che habbino fatta la professione di sei mesi come dispone per i Cavalieri Militi, il capitolo. 2. delle comende. et li Cavalieri Cappellani così Couentuali come di Ubbidienza debbano ha



6  
uer fatta la lor professione d'un Anno conforme al capitolo .viii. del modo di riceuere  
i Cavalieri. Dichiarasi ancora, che quando nella Religione non fusseno Cavalieri Sa-  
cerdoti, che volessero ò potessero hauer quei benefici ecclesiastici, l'elezione, collazio-  
ne & prouisione de quali in qualunque modo si aspetti alla Religione. In tal caso si pos-  
sa eleggere, prouedere, e cōferire a preti secolari, pur che sieno di buona & suffiziente  
doutina; & volend' esser l'habito si dia loro se haranno l'altre qualità che si ricercano  
per i capitoli. Et li Cavalieri Sacerdoti d'obbedienza debbino portare sempre la  
Croce cucita dal lato destro delle lor veste & sopra veste; & le prouisioni, instuizio-  
ni, & collazioni delle Commende, e Benefizii che si aspettano a darsi dalla nostra Re-  
ligione si hanno a fare dal Gran Maestro, & col nome suo solo debbano essere dalla  
Cancellaria spedite le bolle piombate; le quali S. E. I. fermerà di suo pugno, &  
il suo Secretario ancora, ò chi ella deputerà in luogo di esso, dal quale farà mettere il  
giorno, mese, & Anno, & la data. Et tali bolle così sottoscritte si rimanderanno di  
nuouo, ò si porteranno alla Cancellaria, accioche il Gran Cancelliere, & Vicecan-  
celliere ancora le fermino, e registrino ne i libri della Cancellaria, laquale riceuuta che  
hauerà la tassa del piombo della bolla & fatto pagare tutto quello che secondo li sta-  
tuti farà di bisogno pagare, si redano le dette bolle alli prouisti, & senza tutte le det-  
te sottoscrizioni le dette bolle non faccino alcuna fede, & il prouisto non faccia li frut-  
ti suoi, mà s'aspettino al Tesoro.

SOPRA il capitolo terzo, delle proibizioni & pene. Si dichiara ch'è quei Ca-  
ualieri soli che saranno Dottori non sia proibito l'auuocare per i secolari: ma si bene  
sia loro totalmete proibito l'auuocare procurare, ò in qualũche modo intromettersi  
nelle cause così in pro come in contra di quelli che sono ò saranno dell'Ordine nostro.

SOPRA il capitolo .xv. delle proibizioni & pene. Si dichiara che li Cavalieri  
per portar la croce d'oro al collo non sieno però liberati dal debito di portarla ancora  
nella sopra veste cucita, palesemente, & li Graduati oltre il portarla nella sopraue-  
sta la debbano sempre portare ancho cucita nel mezzo del petto. Non vogliamo gia  
che Cavalieri seruenti d'Arme, ne i preti Cappellani possano portare la detta Croce  
d'oro al Collo, mà solo i Cavalieri Militi, & i Cavalieri Militi Sacerdoti sotto le pe-  
ne à chi contrafacesse in detto Capitulo. xv. contenute.

SOPRA il capitolo .xxiiii. Delle proib. & pene, e sopra qualunque altro capi-  
tolo che disponga che Cavalieri per qualunque loro malefizio incorrano nella perdi-  
tà di loro Anzianità senza espressione di quanto tempo precisamente. Dichiariamo  
ch'in tal caso la perdita dell' Anzianità espressa in detto modo si debba sempre inten-  
dere per la perdita di quella ch'acquistata hauesino i Cavalieri fino al dì della data  
sentenza di tal condennazione etiam che ella fusse piu di tre Anni. Dichiarando  
appresso che quei Cavalieri che meritasseno secondo gli statuti tal pena, e non go-  
desino







**STATUTI, REFORMAZIONI, ET**  
**Addizioni deliberate dal Generale Ca-**  
**pitolo dell'anno. 1565. & confer-**  
**mate dall'Eccellenza Illustris-**  
**sima del Gran Maestro.**



**ORDINIAMO** che'l Consiglio non debba cessare per l'apertura del capitolo, mà vogliamo ch'esserciti l'uffizio, e iuridizione sua infino à otto giorni auanti che'l capitolo si ferri, e termini: nequali otto giorni il detto Consiglio perda ogni autorità, e del tutto cessi, dopò iquali giorni otto il nuouo Consiglio si publichi, & immediate habbia autorità di essercitare l'offizio, & iuridizione sua.

**VOGLIAMO** che'l Capitolo in assenza del Gran Maestro, possa con causa dar licenza à Cavalieri che saranno venuti al capitolo di partirsene per quel tempo che à detto Capitolo piacerà.

**NON** vogliamo che gli vffiziali, e ministri che maneggiaranno robe ò danari della Religione, attenenti à entrate, & vscite di essa possano ò debbano hauer voto, ne voce, ne attiva, ne passiva nella creazione delli. xvi. Capitolanti.

**A FINE** che nel fare le prouanze della nobiltà che si ricerca à Cavalieri nostri si proceda con ogni miglior ordine, e maggior diligenza. Ordiniamo che in tutti quei luoghi doue si troueranno sei Cavalieri, ò maggior numero, & ch'alcuno vorrà essere riceuuto al grado di Cavaliere, allora il Priore ò il Baiulio, & in loro assenza il primo Commendatario ò vero il piu Anziano chiami à se cinque Cavalieri come à lui tornerà piu commodo, iquali adunati insieme col detto Priore, ò Baiulio, ò Comendatore ò Anziano piglino dal supplicante la nota delli Quarti delle quattro sue Case sopra iquali la Còsulta discorra e deliberi se sieno ammissibili ò no: E caso che ò tua insieme ò la maggior parte di essa deliberi che li detti Quarti sieno ammissibili, immediate da detta Còsulta si creino due Commessarij iquali secretamente esaminino, ex officio fino in tre testimonij sopra le qualità, vita, e costumi, così di quello che supplica dell'habito, come delli suoi Ascendenti, dopo laqual creazione si facci intendere al detto supplicante ch'egli può à suo piacere far fare le prouanze della sua nobiltà, le quali prouanze si deono fare dauanti all'Auditore supremo, & Presidente del Gran Maestro nelle cose della Religione. E doue non sia detto Auditore le facci dauanti all'ordinario del Vescouo, ò Arcivescouo del luogo. Dichiarando però che quando occorresse di far prouanze in Pisa debbano essere presentati dal supplicante li suoi

Quarti



9

Quarto al Consiglio, ilquale giudicandoli buoni crei li due Commissarii ch'essamini-  
no ex officio com'è detto; & le prouanze, & essamine ad istanza del supplicante si  
faccino dauanti al Grancancelliere, ò Vicecancelliere, & tanto l'essamine fatte ex of-  
fizio quanto le fatte ad istanza della parte si mandino, ò presentino dalli supplicanti  
sigillate al Consiglio, eccetto però quelle che seranno fatte in Pisa doue risiede lo stesso  
Consiglio: ilquale debba poi di tutto quello che il supplicante harà prouato: informare  
il Gran Maestro alquale solo si aspetta il far la grazia dell'habito, secondo ch'è Sua  
Eccellenza Illustrissima piacerà.

COMANDIAMO à ciascun Cavaliere che gode Anzianità, ch'ogni volta  
che tornerà in Pisa, ò al Conuento debba notificare al Grancelliere la sua tornata ò in  
persona ò per poliza, ò per mandato, e mancando di notificarla in detto modo, non vo-  
gliamo che se li faccia buona l'Anzianità di quei giorni che tardasse à notificare det-  
ta sua tornata; ma solo da quel di ch'egli l'harà, come di sopra, notificata. Essendo  
necessario che il Grancancelliere sappia non meno le tornate che le partite de' Cavalie-  
ri per potere giustamente & secondo il vero notarli, e tenerne buon conto à libri del-  
l'Anzianità.

ORDINIAMO che li originali autentichi di tutti gli instrumenti di fonda-  
zioni, così di Commende della Religione come di Padronato debbino stare nell'Ar-  
chiuio d'essa, douendosi però darne il transunto, autentico, piombato, & senza spesa  
alcuna à Commendatarii, & il medesimo si intenda dell'unioni, & di qualuch'altro  
instrumento attenente alla Religione; E vogliamo che s'offerui, & intimi à chiunque  
l'ha fatte fino à qui & che fra certo termine conueniente le mandino tutte alla Can-  
cellaria, acciò si faccino anche vedere se hanno le debite circostanze & non l'hauen-  
do si faccino accommodare.

CONSIDERANDO non esser determinazione alcuna di tempo delle pri-  
me istanze, nelle cause: ne come in esse si habbi à procedere, però ordiniamo; che per  
l'auuenire in tutte le cause tanto civili quãto criminali, ò miste, che sarãno di momen-  
to, si debba procedere per quelle che succederanno in Pisa; ò fra le xx. miglia in que-  
sto modo cioè. Il Reo dopo la citazione notificatali, in persona ò nel luogo doue habita,  
dellaquale si faccia il rapporto, habbi tempo giorni cinque à rispondere, intendendo pe-  
rò, che quelli che compariscano nelle cause criminali debbiano rispondere subito, e  
quando risponderanno sieno tenuti di dare malleuadore di rappresentare il Querela-  
to, & inquisito, & di satisfare ogni condannagione pecuniaria che gli fusse imposta,  
& vbbidire al giudicato: Ma nelle cause graui conforme al partito deliberato dal  
Consiglio sotto di. xv. di Decembre. 1565. & confermato da S. E. Illustrissima.  
Il querelato debba essere ritenuto e mancandone il Consiglio, ò il Capitolo incorra esso  
fatto nella indignazione del Gran Maestro, dopo laqual risposta succedano i termini  
infra scritti, cioè, risposto che si sarà alla querela, & passati che saranno detti giorni



cinque, s'intendino assegnati à ciascuna delle parti giorni Quindici à prouare quel che fa loro di bisogno: & chi vorrà fare esaminare Testimony sia tenuto nominarli quando darà Capitoli, accioche la parte possa hauer notizia de nomi de Testimonii, che si haranno da esaminare. E il Consiglio possa parendoli prorogare detti giorni quindici; cinque giorni di più, e passati detti termini, ciascuna delle parti habbia otto giorni di tempo à produrre, e rispondere quanto l'occorre, iquali passati, ciascuna delle parti habbia tempo tre giorni à dir contra le cose prodotte: E nelle cause fuori delle .xx. miglia si possino dare i termini più, e meno lunghi; come ad esso Consiglio più conueniente parrà; seruando però la regola, ò vero ordine sopradetto, e il Consiglio passati tutti detti termini habbia solo vn mese di tempo à poterle spedire, & sentenziare sotto pena di feudi venticinque per ciascuno de' Consiglieri applicati immediate al Tesoro. Dichiarando però che detti termini non s'intendino correre per quel tempo che Cavalieri faranno in su le Galee per seruizio della Religione, ma non vogliamo già, che detti Cavalieri possano andare in su le Galere nel detto seruizio mentre che penderanno le cause criminali che hauesino contra, senza licenzia del Gran Maestro, nellaqual licenzia debba esser la clausola: non ostante la pendenza della causa.

ANCORA se i Cavalieri inquisiti, ò querelati si trouasseno essere ne' detti termini impediti, e lo proueranno legitimamente, come dire se fusseno malati debbino produrre fede di mano del Medico, che gli harà curati contenente, che malattia habbino haunta, & quanto tempo per conto di essa gli habbia visitati; ò vero se fosseno stati retenti in carcere; in questi, e simili casi. Dichiariamo, che termini assegnati à comparire, e fare il resto del giudicato non s'intendano loro esser corsi, ma tutto il tempo dello impedimento s'intenda essere stato sospeso al procedere nella detta causa; e li termini s'intendino essere cominciati à correre cessati gli impedimenti, e non prima. Et se occorresse, che Testimonii che si fusseno trouati presenti al Malefizio, non fusseno al tempo de l'essaminarsi in luogo ch' il detto loro si potesse hauere comodamente, il che debba iustificarsi al Consiglio, possa in tal caso detto Consiglio concedere vna dilazione di tempo secondo che li parrà conueniente à potersi hauere il detto loro.

VOGLIAMO ancora; e dichiariamo che nelle cause criminali non si possino ne debbano accettare fedi, proue, ò attestazioni alcune dal Consiglio, ò dal Capitolo se non seranno fatte per ordine proprio d'esso Capitolo ò Consiglio, à quali soli si aspetta, ò il fare tali esame e proue, ò comettere che si faccino; eccetto però, i casi di necessità, e quando fosse successo alcun caso doue non fosse Giudice, ò Giustizia formata, come verbi gratia su le Galere, in luoghi non popolati ò alla Guerra in Mare, ò in Terra.

LE risposte de Cavalieri querelati per conto di risse, quistioni, ò altre cose criminali, con secolari ò Religiosi, che non sieno dell' ordine nostro, sieno fatte notificare dal Consiglio, ò Capitolo per via di quel Tribunale, c' harà la cognizione nel luogo del commesso malefizio, ò nella città principale, esponendo nelle dette notificazioni, il contenuto  
istesso



41

istesso della risposta cō far noto à quei tali il termine assegnato ad ambe le parti à provare, produrre, e spedire la causa: accioche se à loro occorresse cosa alcuna, il Consiglio ne possa hauer notizia, per far buona, e spedita giustizia conforme alli ordini. Et basterà non volendo venire al Consiglio darne nota ò giustificare quel che loro occorrerà dauanti detto Tribunale, i quali Tribunali manderanno quel tanto ne riturranno, per scrittura al Consiglio.

**NELLE** sentenze criminali, ò penali debba sempre il Consiglio, ò il Capitolo apporre il termine infra ilquale si debba essequire la sentenza, & soggiugnere che se il sentenziato non offeruerà quella pena, che gli sarà imposta: essempigratia, se sarà condannato nella Settena, si debba esprimere, che non facendo la Settena infra il termine assegnatoli incorra nella pena della Quarantena, laquale debba hauer finito in termine di giorni sessanta, & non la facendo in detto tempo, se goderà Anzianità per due mesi di suo seruito, & se non goderà Anzianità incorra in pena di mesi sei di Carcere, & caso, che comandato gli sia, che vada in Carcere, per due notificazioni, che cō tengano duoi giorni l'una, & ch'egli non vi si rappresenti, incorra senza altro nella pena della priuazione de l'habito.

**ORDINIAMO** che se li Cavalieri c'hanno le spese dal Conuento saranno carcerati, non si deneghi loro le spese, per quel tempo, che staranno in Carcere, mà se saranno stati dichiarati colpeuoli del delitto, per loquale fustino stati carcerati, le deuino restituire. Mà quelli che saranno per sentenza finale assoluti, non sieno tenuti rifarle. Non deneghiamo però che quando per sentenza saranno condannati alla Carcere, & soliti hauere le spese al Conuento, non siano per detto tempo dalla Religione prouisti delle solite spese. Et ogni volta che li Cavalieri per l'auuenire cōmetteranno alcun malefizio, per loquale saranno stati in carcere; & per detto malefizio saranno poi stati condannati, nel tempo della detta Carcerazione, intendiamo, & ordiniamo che nõ sia corsa ne fatta loro buona l'Anzianità: e questo medesimo vogliamo si offerui, quando sarà alcun di loro, per alcun malefizio, che nell'auuenire cōmettessi, codennato in Galera, ò in Carcere, e caso che se li fusse fatta buona detta Anzianità per detto tempo si storni.

**ORDINIAMO** che nel numero delle Ferie della Religione si metta il giorno della Fondazione d'essa, che fu quello nel quale prese l'habito Il Gran Maestro, cioè Il di. xv. di Marzo. 1561. & similmente vi si metta il giorno di San Cosimo e Damiano.

**IL DVCA DI FIORENZA GRAN MAESTRO**

Domenico Bonsi.

Lionardo Marinozzi Gran Cancelliere.

Lelio Bonsi Vic. Cancell.



... della ... il ...

... della ...

ORDINIAMO che si ...

ORDINIAMO che nel ...

IL DUCA DI FIRENZA GRAN MAESTRO

Domenico Bonli

Lionardo Marinuzzi Gran Cancelliere

Esse Bossi Vic. Cancell.



PRIVILEGIA, ET

Facultates ab Illustrissimo,

ET EXCELLENTISSIMO D.

D. COSMO MEDICES FLOREN

TIAE, ET SENARVM DVCE

Religioni, & militibus Sancti Stephani

concessa. 1565.



Florentiæ apud filios Laurentii Torrentini, & Ca-  
rolum Pectinarium Socium. 1566.





OSMVS Medices Dei gratia Florē  
tiæ, & Senarū Dux. II. Portus Ferrarii  
in Hua Insula, Castilionis Piscariæ, &  
Igilii Insulæ Dominus &c. Recogno-  
scimus harum serie literarum, & vni-  
uersis notum facimus quod sacri no-  
stri ordinis Militiæ quam superioribus annis ad Chri-  
stianam Rempublicam tuēdam, propagandam ue(an-  
nuente Deo) fundauimus, Cōuentu, Ecclesia, Aedibus  
à fundamento erectis, ærario adaucto, armis, triremi-  
bus, cōmeatu, atq; aliis nauticis rebus comparatis ope  
repreciū fore duximus quæ ad politiam, ac ipsius mi-  
litiæ firmitatem, & ornāmētum pertinent, nostris de-  
cretalibus literis cōstituere. Nos igitur prædictis, atq;  
aliis iustis causis moti ex certa scientia, consultò, & po-  
testatis nostræ plenitudine Religionem Sācti Stepha-  
ni, eiusq; sacrum militare Ordinē infra scriptis im-  
munitatibus, gratiis, & priuilegiis decoramus, atque  
exornamus. In primis namq; ciuiliū causarum crimi-  
nialium pariter & mixtarū, quæ ad ipsam Religionē,  
atq; ordinem quoquo modo pertinebunt in hac no-  
stra ciuitate Florentina, eiusq; Dominio supremū Ma-  
gistratum nostrorum Clarissimorum Cōsiliariorum;  
Senensis vero Magnificum generalem Gubernatorē  
nostrum, aut Locumtenentem cum potestate delegā-  
di notionem habere volumus, & decernimus præter  
eos neminem. Quiquidem Magistratus, & Guberna-  
tor, & qui ab eis delegati fuerint procedēdo summa-  
rie, & de plano sine strepitu, & figura iudicii, sola facti  
veritate inspecta huiusmodi causas decidere, & termi-  
nare debeant, omni prorsus appellatione remota; &  
pro dictarum causarum decisionibus Religio ipsa pri-  
uilegiis municipalibus, & statutis vtatur, ac potiatur,  
quibus ciues originarii Florētini, ac etiam Senenses



Ciues respectiue vtūtur, & potiūtur. Hoc etiā addito,<sup>3</sup>  
& expresse declarato, quod aduersus Procuratores,  
Quæstores, Actores, Colonos, atq; id genus Ministros  
qui prædiorum Rusticorum fructus, vel quorumuis  
bonorum, vel Cōmendarum redditus, ad sacrā tamē  
Religionem pertinentes, aut sacri Aerarii pecuniam  
exegerint, & retinuerint, eadem Religio via executi-  
ua tam realiter, quàm personaliter coram quibuscun-  
quē Rectoribus, aliisq; ordinarie Iudicentibus agere  
possit, eisdem ciuium Florentinorum, & Senensium,  
vt causa postulabit, priuilegiis suffulcta, vt administra-  
tionis ratio, & reliquorum restitutio pro sue iure faci-  
lius obtineatur: Nullus tamen contra præfatam Reli-  
gionem eiusq; ærarium agere, aut de iuribus suis qui-  
buscumq; experiri valeat præterquā coram præfatis  
Consiliariis & Governatore. Ipsis vero militibus, eo-  
rumq; famulis, ac ipsius sacræ Religionis officialibus,  
& Ministris arma defensibilia, & offensibilia cuiuscū-  
que generis, exceptis Aeneis instrumentis vulgo nū-  
cupatis, Archibuffetti à ruota, aliisque per ædicta no-  
stra prohibitis, eandem facultatem gerendi Florentiæ,  
Senis, & vbiq; locorum nostræ Dictionis, & sub eisdē  
conditionibus, & obligationibus concedimus, quā ad  
huc nostræ Aulæ, & nobis vel Principi Illustrissimo  
filio nostro stipendio inseruientes habent, ac potiun-  
tur. Militum quoq; eorundem, & Religionis officia-  
lium, & ministrorum arma, vestes, & supellectilia dū-  
taxat ad eorum vsum vel ipsorum familiæ destinata  
Florentiæ, Senis, cæterisque nostræ dictionis locis om-  
nibus datis, pedagiis, ac vectigalibus tā immisionis,  
quā extractionis gratia, libera, & exempta penitus ef-  
se decernimus, atq; præcipimus, dummodo per reui-  
sores, aut alios Doanæ ministros prædictæ res, & uten-  
silia siue immictenda, siue ex trahenda inspiciantur,



4  
atque obfignentur. Memoratos inſuper Milites, ac  
Religionis officiales, & Miniſtros quo ad prædia vr-  
bana domus, & habitationes, quas Piſis mercede, aut  
penſione conducent, eadem immunitate, ac priuile-  
gio gaudeant, & in omnibus, & per omnia fruantur,  
quo Piſani Gymnaſii Doctores, & Scholares Piſis com-  
morantes potiuntur, abſq; tamen ipſorum ſcolariũ,  
& doctorum præiudicio. Quæ quidem priuilegia, &  
immunitates vt ſupra conſeſſas, ſine dolo, ſine frau-  
de, & ſine vlla machinatione (vt virum bonum  
decet) obſeruari diſtrictè iubemus. Non obſtanti-  
bus quibuſcunque in contrarium quomodolibet  
faciētibus. Quibus omnibus & ſingulis etiam ſi talia  
forent quod de ipſis de uerbo ad verbum mētio fieri  
debeat ſpecialiter & expreſſè motu proprio, & eadē  
certa ſcientia derogamus. Hæc eſt voluntas noſtra  
huius diplomatis manu noſtra firmati, & plumbei no-  
ſtri Ducalis Sigilli appenſione muniti teſtimonio ro-  
borata. Dat. Florentiæ in noſtro Ducali Palatio die  
vigefima quarta Martii Anno Dominicæ incarnationis  
Milleſimo quingenteſimo ſexageſimo quinto, Du-  
catus noſtri Florentini anno. xxix. Senenſis vero. ix.

**COS. Med. Floren. & Senarum Dux.**


**V: Lælius Taurellus.**

*Franciscus Vinha.*



AL  
NOME DELL'ONNI-  
potente Dio, & del beato San-  
to Stefano Papa Protet-  
tore della nostra  
Religione.

STATVTI, ORDINI, RIFORMAZIO-  
ni, & addizioni del Capitolo Generale dell'an-  
no. 1566. confermate dall' Illustrissimo,  
& Eccellentissimo Signore, il Signor  
COSIMO Medici Duca II. di Fi-  
renze, & Siena Fondatore,  
e primo Gran Maestro  
dell'ordine.



In Fiorenza, per i Figliuoli di Lorenzo Torrentini  
& Carlo Pettinari Compagno. 1566.



AL

NOME DELL'ONNI-

potente Dio, & del beato San

to Stefano Papa Protet-

tore della nostra

Religione.

STATUTI, ORDINI, RIFORMAZIO-

ni, & addizioni del Capitolo Generale dell'an-

no 1766. confermate dall' Illustrissimo,


& Eccellentissimo signore, il signor

COSIMO Medici Duca II. di Fi-

renze, & Siena Fondatore,

e primo Gran Maestro

dell'ordine.



In Firenze, per i Figliuoli di Lorenzo Torrentini

& Carlo Pettinari Compagno. 1766.



STATVTI, ORDINI,  
reformazioni, & addizioni  
deliberate dal Gene-  
rale Capitolo,  
dell'anno

1566.

E confermate dall'Eccellenza Illustrissima  
del Gran Maestro.



**ORDINIAMO**, instituiamo, e di nuouo creiamo nel go-  
uerno della Religione nostra vn nuouo officio, e dignità,  
quale si chiami, e s'intitoli Bali dello stato di Firenze;  
e debba portar sempre la Croce grande nel mezzo del pet-  
to, e nel suo manto. E vogliamo sia capo, e superiore  
di tutti i Cavalieri di detto stato, e tenga sempre il primo  
luogo immediato dopo l'Otto dignità, & ufficiali graduati  
che furono eretti, e creati dal principio della fondazione  
della Religione nostra, e dopo tutti i Priori, che da qui innanzi con l'aiuto diuino  
saranno creati, e di nuouo fatti; dopo i quali sia il primo sopra tutti gl'altri Bali, che  
si creassino, ò facesino nell'Ordine, e generalmēte soprattutti i Cavalieri Comendata-  
rij, ò Couentuali, ancor che fusseno Sacerdoti, ò di qualūche altro grado, ò cōdizione;  
E quādo nauighera su le Galere della Religione sia capo, e guida di tutti i Cavalieri  
della Iurisdizione sua tanto in mare, quanto ancora sempre che occorresse smon-  
tare in terra, salua sempre l'autorità suprema del Granconestabile, & Ammira-  
glio, ciascuno de' quali, quando si trouera in persona, deue esser superiore gener-  
almente à tutti. Il qual Bali sempre, che sarà in Pisa habbi hauer luogo, e voto in  
Consiglio: e possa, e debba in quel modo, e forma, e fin doue per li Statuti è disposto



Et ordinato à li Otto graduati, procedere, e far procedere ne' casi criminali contra tutti i Cavalieri che si trouerranno nella Iurisdizione sua, eccetto però nel luogo del Conuento, e doue fusse la residenza del Consiglio, ò doue si trouasseno il Gran Commendatore, il Gran Contestabile, l' Ammiraglio, & il Priore del Conuento, ciascuno de' quali debbe in detti casi procedere, e far procedere egli per tutta detta Iurisdizione, doue si trouerà. E quei Cavalieri che non obbediranno in detti casi criminali à quanto sarà loro comandato secondo la forma, & ordine detti, incorrano in quelle pene, che sono statuite per quelli che disubbidiscano à' Comandamenti dello stesso Consiglio. Deliberiamo, ancora e comandiamo che tutti i Cavalieri tanto dello stato, quanto della Città di Firenze, riuerscano, e riconoscano per loro capo, guida, e superiore il predetto Bali; Dauanti alquale chiunque sia dello stato di Firenze che habbi à fare le prouanze di nobiltà per essere adnesso al grado di Cavaliere milite, debba dare le quattro Casate, à fine siano conosciute dalla Cōsulta, si come sono tenuti di fare tutti quelli della stessa Città di Firenze, e le prouanze di tali altramente fatte non si debbano attendere, ne admettere dal Consiglio. E quando auuerrà, che egli si truoui assente, possa substituirsi vn Luogotenente, e tutto secondo che nell'erezzione di detto Offizio di Bali, e concessione di più priuilegij confermati dal Gran Maestro amplamente si contiene, sotto Dat. in Firenze il di. xviii. d' Aprile. 1566. equali habbia, e goda liberamente, con tutte quelle esenzioni, prerogatiue, e grazie, che di mano in mano da Noi & da' futuri Capitoli generali concedute saranno.

VOGLIAMO, & ordiniamo, che mentre s' aspettara alla linea retta masculina di chi fara Commenda alla Religione, ò di quello in chi, ò à chi principalmente in qual si voglia modo s' acquisteranno le ragioni di padronato d' alcuna Commenda tanto di beni profani, quanto di beni Ecclesiastici, e profani insieme, eziandio che à quella linea s' aggiunghino altre linee: ò uero che de' beni patrimoniali, e non ecclesiastici si faccia la Commenda per se solamente, escludendo la sua linea, e aggiugnendoui vn' altra linea, ò di suo fratello ò di qual si voglia altro, non si debba da alcuno Comendatario della detta linea retta, ò di quella per chi si fonderà, ò acquisterà il padronato, esclusa la propria linea, che sarà eletto, ò in qual si voglia modo prouuisto, pagare il passaggio, ò vero entrata, annata ò mortuario, ne i frutti di sorte alcuna, ne si possano i lor frutti in alcun modo grauare dal Consiglio, Capitolo, ò altri Ministri della Religione, ne eziandio dal Gran Maestro, come Gran Maestro della Religione. E non sieno obligati per ottenere detta Commenda andare à fare la professione delli due mesi al Conuento, ma basta che essi la facciano nelle patrie loro nella Chiesa della Parocchia, ò in alcun Monasterio di San Benedetto, ò nella Cattedrale; di che debbano mandare la fede autentica al Consiglio. E possano stare vacanti dette Commende fino à tanto che non sia prouuisto alcuno di quella tal linea, che sia in età atto, e idoneo, nel qual caso i Padroni, ò à chi in qual si voglia modo s' apparterrà la detta Commenda, ò se li acquistarà per qual si

uoglia



voglia ragione, à titolo, possano volendo conuertire in lor propria comodità li frutti, senza hauerli à rendere à chi sarà eletto: debbasi bene in tal caso, e sempre dalli Padroni prouedere alle chiese di dette Commende di Sacerdoti, che l'uffizino laudabilmente; e li frutti in detto caso s'aspettino al successore, mentre non vi sarà persona della dette condizioni da poterli prouedere: iquali frutti i padroni siano tenuti depositare à questo effetto, e ne possono essere astretti dal Consiglio. E vogliamo che i beni di dette Commende (eccetto però li beni ecclesiastici) si possano da detti Commendatarij affittare à breue, e lungo tempo (purche non passi il tempo, alquale la Commenda debbe liberamente peruenire alla Religione) à chi tornerà loro piu comodo, eziand fecolari, purche non siano Signori, ò Principi, persone Ecclesiastiche, ò Comunità. Ne intendiamo, che se alcuno Commendatore de' predetti hara deteriorato le sue Commende sia per questo prima della Commenda piu che si venga bene à padroni; ma si bene per la nostra Religione possa quel tale esser costretto per via, e remedy conuenienti, e ragionuoli à restaurarli, e ridurli in buono essere. E concediamo ancora à detti Commendatarij e à padroni, quando non ui sia Commendatario, pur che facciano le condizioni delle Commende migliori, che e' sia loro lecito permutare, ò alienare beni delle Commende da approuarsi tali alienazioni per il Gran Maestro, Consiglio ò chi da Quello, ò alcuno di loro sarà deputato. Vogliamo ancora che tutti, e qualunque d'essi Commendatarij eletti dalli sopradetti ò loro linee (eccetto li eletti à Commende de' beni ecclesiastici, rispetto de' quali s'offerui la disposizione delli Statui) siano esenti dal nauigare saluo, che nell'impresse reali, cioè doue andrà la persona propria del Gran Maestro, ò quando le proprie Galere della Religione saranno capo, e guida d'alcuna Armata. E ci consentiamo, che non siano tenuti comparire alli Capitoli generali piu che si torni lor comodo, confidando, che quando non saranno impediti, e quando la Religione habbi bisogno delle presenze loro, che eglino non sieno per mancare di rappresentaruisi: Non intendiamo gia che non pagando li detti Commendatarij l'entratura ò vero passaggio, e non facendo quello, che s'aspetta fare a gl'altri Cavalieri dell'ordine possano in alcun modo acquistare Anzianità, ò Commenda della Religione. Vogliamo bene che i Cavalieri prouisti da chi farà Commenda ò se li acquistera Padronato d'essa per la sua linea Masculina solamente, e per se, ò suoi figliuoli, e per suoi descendenti di detta linea fino incerto grado, sendo di detti descendenti, se saranno nobili, possano senza pagare li scudi cento dell'entratura, ottenere offizij, e benefizij della nostra Religione, ma non già le spese nel Conuento, non pagando li scudi cento. E gl'altri, che non fusseno habili ad esser riceuuti all'habito secondo gl'ordini, non pagando li detti scudi cento dell'entratura, non possano godere ne offizio, ne benefizio, ne ancora le spese del Conuento. E perche nel Capitolo quinto del titolo del Tesoro Comune si dispone, che li benefizij, ò Commende di padronato si possano diuidere à beneplacito de' Padroni purche ciascuna Commenda non sia di minore entrata di scudi cinquanta, siamo contenti che le Commende così diuise (eccetto quelle che hauranno titolo di Gran Croce, lequali non si debbano mai diuide-



re) purché non siano di minore entrata, che di scudi cento l'una, godano esse, & li Commendatarij ancora, ne' casi soprascritti solamente, il medesimo privilegio, come se elle fussino state erette à principio vna, e piu. Et il disposto di sopra per piu chiarezza, habbia anco luogo quando si facesse Comenda per vna linea sola, eziand transuersale, ogni volta che il fondatore escluderà la sua linea, ancora che nomini se stesso per Commendatario. Ordiniamo ancora, che sopra le Commende che si faranno, ò s'acquistaranno per linea retta solamente, quando passeranno scudi dugento d'entrata si possano grauarè dalli Padroni d'honesta pensione à beneficio di chi parrà loro, per la vita solo di quelli che vorranno beneficari, purché elle non siano Commende con titolo di gran Croce. E ci contentiamo che quando il Fondatore, ò Acquisitore di Padronato, ò alcuno della linea retta d'essi, fusse priuo della Commenda, per qual si voglia causa (della quale però non s'intenda esser priuo, se non li fusse espressamente tolta per sentenza, eziandio che fusse priuo dell'habito) ancorche vi fusseno persone à chi la detta Commenda si potesse conferire, non possano essere astretti li Padroni à prouedere della detta Comenda, ma si debba aspettare vn'anno, per vedere se il Comendatore potesse hauere la grazia; et li frutti di detto anno si serbino per lui quãdo otteneßi la grazia della Comenda. E quando il Padronato trapassera dalla linea retta del Fondatore, ò Acquisitore nelle linee, ò linea Transuersali, ò sia fatto da principio per piu linee oltre alla sua, ò per se solo, esclusa la sua, con hauerui aggiunto piu altre linee, ò se ancora la Commenda sarà di beni Ecclesiastici solamente, in tali casi vogliamo che si offerui il disposto delli Statuti dell'Ordine del Capitolo Generale dell'anno. 1562: perche questa intendiamo che habbi luogo solamente durante la detta linea retta Masculina del Fondatore, e durante vna di quelle linee per chi sarà stato fondato, ò acquistato il Padronato di beni profani, esclusa la propria linea di chi fondera, ò acquistera il Padronato. Ma se alcuno fondera, ò reggerà, ò vnira Commenda alla Religione, à vita d'una persona sola, possa il Proueduto à detta Comenda senza seruire piu che si voglia, goder l'Anzianità, & hauer' ancora luogo, e vitio nel Conuento senza pagare l'entrata, ò uero passaggio; con questo che la Commenda che da lui s'acquistera senza seruire la Religione non possa essere di maggiore entrata di quella che da lui sarà stata eretta, vnita, e fondata. Ma se egli vorrà seruire conforme a gl'altri Cavalieri che godono Anzianità, possa in tal caso ottenere Commenda d'ogni sorte entrata, non pregiudicando però a gl'altri Cavalieri che haranno acquistata, ò acquisteranno la loro Anzianità. E se li detti Fondatori, ò prouisti faranno le prouanze di nobiltà conforme a gl'Ordini possano godere oltre l'Anzianità tutti gl'offizij, gradi, e dignità della Religione. Siano eziandio questi tali esenti, e liberi dal nauigare ancora nell'impresè reali, eccettuati li Prouisti à Commende di beni ecclesiastici, rispetto de' quali s'offerui la disposizione delli Statuti. Et oltre li detti privilegi godano di piu tutti quelli altri, che à Fondatori di Padronato per linea retta solamente son conceduti. E generalmente tutti quelli di dette linee privilegiate come di sopra, che per l'innanzi saranno prouisti da quelli che haranno vnito, eretto



7<sup>e</sup>  
eretto, fondato ò acquistato Commende di Padronato alla Religione, ò dalli loro Descendenti, vogliamo che possano esser vestiti dell'habito fuori del Conuento da alcun Cavaliero à ciò deputato per patente del Gran Maestro, il qual Cavaliero si mandi à spese di quel tale, che harà à riceuer l'habito; Con questo inteso, che se nel luogo stesso, ò circunvicino sarà vn Cavaliero, che sia atto à tal carica seli cōmetta, à fine che torni minore spesa à quel tale che harà à riceuer l'habito; ma essendouene piu che siano atti, debba comandarsi al piu Graduato, ò Anziano d'essi. E per potere vnire, ereggere, e fondare alcuna Cōmenda alla nostra Religione vogliamo, che basti solo la grazia dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Gran Maestro. E questa nostra deliberazione comandiamo, che nō possa mai essere alterata in pregiudizio de' Padroni da noi, ò da Capitoli generali, ò nostri successori.

NON possano i Figliuoli, e descendenti di quelli, che haranno fondato, ò acquistato Commenda con qual si voglia sorte di reseruazione di Padronato esser vestiti dell'habito, ne inuestiti della Commenda se non saranno nati per madre che sia nobile, secondo che per li statuti dell'ordine si ricerca, volendo noi che tali habbino occasione di conseruar sempre la nobiltà, che al grado de' nostri Cavalieri s'aspetta; non comprendendo quelli, che dal principio della fondazione, ò acquisto della Commenda, e della grazia riceuuta dell'habito, saranno nati di madre non nobile, ne quelli ancora, che nasceranno delle mogli di quei tali, che da detto principio di fondazione saranno stati habilitati à poter riceuer l'habito.

I TRANSVNTI delle Bolle, e d'altri instrumenti d'Unioni, Fondazioni, ò erezzioni di Commende che si daranno piombate dalla Cancelleria, e autenticate con le sottoscrizioni del Grancancelliere, Vicecancelliere, e Notaro, vogliamo che facino sempre fede cōtra la Religione. E quando quel tale, ò suoi successori, che conforme all'obbligo delli statuti, gl'harà messi in detta Cancelleria, ò vero Archiuio, e n'hauesse dibisogno, possa esserne sempre accomodato, dando sicurtà di raporli in detta Cancelleria, ò Archiuio della Religione fra conueniente termine, secondo che parrà al Consiglio, e mancando di raporueli, perda i frutti di due anni di detta Commenda, ò di quale altra maggior pena, che parrà al Consiglio.

IL PRIORE della Chiesa habbia libera autorità sopra i Cappellani, e Chericici della Chiesa, e di correggerli, gastigarli, et ammonirli delli errori, & ordinare e riformare non meno le cose attenenti al culto diuino, ma ancora li costumi, & habiti d'essi, e così mutare, e far tutti gl'officiali spettanti à detti Cappellani, e Chericici; cō questo che il detto Priore debba eletti che harà detti officiali, se saranno di quelli, à quali si dia salario alcuno, oltra li danari del vitto, ò che habbino à dare sicurtà, ò cauzione alcuna per causa di loro amministrazione, gli debba dare in nota al Consiglio, che gli confermi, & faccia descriuere nel corpo della Religione. Alqual Consiglio habbino ricorso quelli di loro, che da detto Priore si sentiranno grauati.



**DEBBASI** otto giorni auanti le Pasque Statuite per comunicarsi a' Cavalieri dell'ordine, incominciare, e finir di leggere tutti i Capitoli, e Statuti d'esso, publicamente nella sala del Conueno, doue siano tenuti interuenire ad ascoltarli con silenzio, e attenzione tutti i Cavalieri che si troueranno in Pisa, e che non saranno scusati per legitime cause del Priore dal Conueno.

**IL PRIORE** del Conueno quando hara à riceuere alcun Cavaliere di nuouo all'habitatione, e spese del Conueno, non possa cio fare, se prima non habbia fede, che quel Cavaliere si sia confessato, e comunicato al tempo Statuito: E chi non hara la fede, e vorrà essersi riceuuto, debba prima comunicarsi nella Chiesa Conuentuale.

**DEBBA** il Luogotenente del Gran Maestro al Conueno ogni volta, che hara à dare l'habito ad alcun Cavaliere, interrogarlo se habbia l'habito à uero manto di ciambellotto, e se dirà d'hauerlo, il faccia giurare solenemente in mano sua che detto habito sia proprio di detto che n'harà ad esser vestito: e non l'hauendo il farà similmente giurare di farselo fra vn termine conueniente assegnatoli da detto Luogotenente; dando nondimeno malleuadore che dentro à detto termine si farà fatto detto habito; di che il Luogotenente comandi che ne faccia publico instrumeto à spesa di detto Cavaliere, da douere esser da lui mandato autentico alla Cancelleria auanti se li vesta l'habito. E mancando il Cavaliere à quanto di sopra, si debba astri-gnere il Malleuadore, passato detto termine, à fare la spesa di detto habito; Ilquale vogliamo sempre che si farà la cirimonia del darlo al Riceuente, il Sacerdote vsi di benedirlo in sull'altare. Debbono ancoxa prouedersi li detti Cavalieri dell'armi conforme al grado loro, e similmente farle benedire se il Cavaliere che s'harà à vestire l'harà prouiste, e preparate; e quanto alla parte dell'armi non s'intendano obligati quei Cavalieri che Sacerdoti saranno.

**VOGLIAMO** che nelle precedenze che occorrono nelle residenze, o cirimonie publiche de' Cavalieri debbano precedere dopo le Gran Croci quei Cavalieri che saranno deputati per il Consiglio, e dopo essi i Cavalieri Sacerdoti Militi, & appresso succedano i Commendatarii proueduti per anzianità; e di poi li Commendatarii di Padronato, o di grazia del Gran Maestro, à quali succedano gl'altri Commendatarii di Padronato; & appresso gl'altri Cavalieri più Anziani di mano in mano. E fra i Commendatarii di dette sorti debbano precedere fra di loro quelli, che prima haranno ottenuto spedite le bolle dell'investitura, o prouisione della lor Commenda.

**CIASEVN** Cavaliere che partirà dal Conueno per imbarcarsi, e andare in alcuna spedizione debba lasciar la fede della confessione, e comunione in scritto al Priore della Chiesa che ne tenga conto, e se trouasse che alcuno n'hauesse mancato, il debba



il debba far noto al Consiglio à fine, che ne sia secondo gl'ordini gastigato. 9

**VOGLIAMO**, che se i Cavalieri non si comunicheranno almeno tre volte l'anno ne' tempi statuiti per i Capitoli, siano puniti, e gastigati dal Consiglio, in una quarantena; e se saranno Conuentuali, ò ufficiali nel vitto, ò salario d'un'anno; e se Commendatarij nella metà de' frutti d'un'anno della lor Commenda da applicarsi al Tesoro comune.

**ORDINIAMO** che i Cavalieri che nauigherano in seruizio della Religione, e s'ammaleranno di sorte, che sieno astretti à sbarcare in terra, non debbano cio fare, se non ottenghano prima buona licenza dal Generale delle Galere, ò suo Luogotenente, e in assenza d'essi, da quello, che sarà Capo di quella Galera, doue si troueranno: Et ogni volta che porteranno con detta licenza le debite fedi autentiche del Medico, e della Comunità de' luoghi, doue saranno stati malati di tutti li giorni della loro malattia, e del di che partiranno, à fine si veda quanti giorni haranno messo nel viaggio per ritornarsene al Conuento non possano esser rifatti di piu, che à ragione di scudi dieci il mese così per il tempo, che saranno stati in terra malati, come di quello, che haranno messo nel viaggio, ilquale si debba considerare à ragione di miglia venticinque il giorno. E detta somma di scudi dieci non si possa mai per alcuna cagione passare: ma bene vogliamo, che il Consiglio consideri se le malattie, che detti Cavalieri produrranno legittimamente d'hauer patite ricercassino minor somma, e si rifaccino solo di quello, che da scudi dieci in giu parrà conueniente.

**QUEI** Cavalieri che torneranno di su le Galere da alcuna impresa, e che saranno di quelli, à cui debbano tocchare le spese in Conuento, possano esser souuenuti dal Tesoriere delle paghe di due mesi innanzi del vitto loro, d'ado idoneo mal leuadore al Tesoriere di rendere dette due paghe in capo à quattro mesi dopo detta loro tornata, caso che essi ò morisseno, ò partisseno dal Conuento.

**NON** vogliamo, che la Religione contribuisca ne Medico, ne medicine, ne spese che attenghino all'infermeria, à quei Cavalieri che haranno bisogno di curarsi di mal Francese, ne à quelli, che hanno mali vecchi cagionati auanti fusino riceuuti all'habito.

**OGNI** volta che i Cavalieri non opporrano, ò dimanderanno cosa alcuna dintorno alla loro Anzianità, e spese attenenti alle malattie hauute da loro mentre saranno stati in sulle Galere nel tempo de' Capitoli generali, ò prouinciali, non possano poi opporre, dimandare, ò ritrarre cosa alcuna al seguente Capitolo, e se ne mancheranno, non debbano essere vditì salui non dimeno quelli, che in detto tempo del Capitolo saranno stati assenti nelli seruizij della Religione, iquali siano restituiti nel buon di.



**ORDINIAMO**, che quando alcun Cavaliere verra al Tribunale della Religione à domandare piu vna pretensione, che vn'altra per conto dell' Anzianità sua, si debba prima commettere, che s'affiga alla porta del Conuento con notificare tal pretensione generalmente à tutti, assegnando vn termine d'otto giorni, accioche se alcuno ui pretendesse altra ragione, possa allegare quanto gli occorre, & essere vduo.

**NON** vogliamo, che quando il Capitolo è in essere si possa adunare il Consiglio senza licenza di detto Capitolo, affine che dal Consiglio si possa sapere quando egli debba cessare, che secondo gl'ordini, deue essere otto giorni auanti, che detto Capitolo si ferri.

**ORDINIAMO** che delli Dodici Cavalieri, che oltre le Gran Croci saranno deputati per il Consiglio, debbano sempre essere intimati, e interuenirui prima quelli che saranno di mano in mano di maggior grado, seruando l'ordine della precedenza: di maniera, che quando del Consiglio si troueranno al Conuento maggior numero di Dodici, computate le dette gran Croci, ne debbano restar fuori quelli che saranno di minor grado: essendosi per proua conosciuto non poterli in cio procedere con buono ordine, à sorte, e per tratta secondo che fu disposto per l'ultimo Statuto del generale Capitolo dell'anno. 1564. alquale in questa parte sola vogliamo s'intenda, e sia derogato, parendo che meglio, e con piu giusta regola si conformi col Capitolo secondo del Tuolo del Consiglio, e de' Giudizij che salua sempre il grado, e l'Anzianità.

**DELIBERIAMO**, che nell'istanze delle cause, che pendono, ò che penderanno dauanti al Consiglio, se soprauerrà la perdita della Iuridizione d'esso, per detto tempo sia sospesa l'istanza, e in tal caso il nuouo Consiglio oltre il tempo che restaua al vecchio Consiglio à giudicare, habbia giorni. 15. di piu à potere spedire la causa, ogni volta pero che del mese, che il Consiglio precedente la doueua spedire sotto le pene statuite, non fusino soprauanzati giorni. 15. E se la detta perdita di Iuridizione occorresse ne' termini assegnati alle parti, il detto tempo, fino all'apertura del nuouo Consiglio, dorma, e s'intenda sospeso, e non correre ad alcuna d'esse parti.

**NON** vogliamo che à Cavalieri che saranno carcerati per alcuna inquisizione auanti la liquidazione del processo si possa parlare loro da nessuno, ne in detta prigione si possano tenere armi di sorte alcuna; concediamo bene, che li Cavalieri che ui saranno per sentenza confinati possano fare introdurre gl'amici loro per intertenersi modestamente; ma che la porta della Carcere stia serrata, e le chiavi siano tenute dal Priore del Conuento.

**NESSUNO**



NESSUNO possa esser relassato dalle Carcere, che prima non habbia pagato tutti li debui, che in qualunque modo hauesse col Tesoro.

VOGLIAMO che in tutte le cause contra i Cavalieri che s'assentasseno, ò fusseno assenti si faccia le notificazioni alla porta del Conuento con affissione di cedula; e se saranno nelli stati del Gran Maestro, e si sapra doue sieno, si debba la prima volta far dare le notificazioni alle case di loro habitazione.

DEBBANO i termini statuiti dal Capitolo generale dell'anno. 1565. à Cavalieri inquisiti, intendersi correre l'uno dopo l'altro, ancora che non s'assegnassino loro specificatamente.


ORDINIAMO che quando alcun Cavaliere piglierà, ò sottentrara alla pena in che fusse condannato, sia tenuto dar nota al Consiglio del di che cominciò à sottentrare, e pigliare detta pena, e del di, che l'harà finita, producendone fede di quelle persone, à chi attiene, e che lo sappiano, d'hauerla offeruata; ilqual Consiglio sia tenuto delle dette note darne conto à S. E. Illustrissima, ò suo supremo Auditore, à cio, che si sappia quando quel tale cominciò, e fini d'offeruare la pena impostali; e li Carcerati non possano essere relassati dal Priore del Conuento, se bene habbiano finito il tempo della condannagione loro, se non se ne faccia partito dal Consiglio.

IL DVCA DI FIORENZA GRAN MAESTRO

Domenico Bonfi.

Lelio Bonfi Gran Cancelliere







Il<sup>mo</sup> F. et Ecc<sup>mo</sup> Cosmo Medici Duca di Firenze et  
Siena Fondatore et Primo Gran Maestro della Religio-  
ne di Santo Stefano Presse l'abito il di xv di Marzo  
del Anno di Pisa dal Benigno vescovo di Firenze

Quinto Apostolico

- 1 Il<sup>mo</sup> Magistro Niccolò Marchese di Citara
- 2 Il<sup>mo</sup> Antonio Mortalao S<sup>ro</sup> della scassetta
- 3 Il<sup>mo</sup> Prignano Diobba de S<sup>ro</sup> di Lu
- 4 Il<sup>mo</sup> Giulio de Medici figlio del Duca Alex<sup>mo</sup> Medici
- 5 Il<sup>mo</sup> Sigismondo de Rossi de Corti di S. secondo
- 6 Il<sup>mo</sup> Conte Clemente Piccini da Paria
- 7 Il<sup>mo</sup> Orso Orsini de Corti di Prignano
- 8 Il<sup>mo</sup> Ciro Aldonio S<sup>ro</sup> di Castel del Rio oggi Primo Pal<sup>mo</sup> di Roma
- 9 Il<sup>mo</sup> Francesco Bonar Masco
- 10 Il<sup>mo</sup> Luigi da Douara Canonico
- 11 Il<sup>mo</sup> Ainolfo da Bardi de S<sup>ro</sup> di Varnia
- 12 Il<sup>mo</sup> Marchese signor Malaspina
- 13 Il<sup>mo</sup> Can<sup>no</sup> Leonardo de Medici fior<sup>no</sup>
- 14 Il<sup>mo</sup> Can<sup>no</sup> Alfonso Ararori fior<sup>no</sup>
- 15 Il<sup>mo</sup> Can<sup>no</sup> Giovanni de Medici fior<sup>no</sup>
- 16 Il<sup>mo</sup> Can<sup>no</sup> Giuliano Giavignazzi fior<sup>no</sup>
- 17 Il<sup>mo</sup> Gio: vine: Vitali da Citta di Castello
- 18 Il<sup>mo</sup> Camillo da Monte S<sup>ro</sup> Maria
- 19 Il<sup>mo</sup> Azzard verberani
- 20 Il<sup>mo</sup> Can<sup>no</sup> Cosmo de Medici fior<sup>no</sup>



- 21 Marchese Maria Malaspina
- 22 Cav. Leonardo Marozzi la Sacca
- 23 Cav. Enea Daini la Mosca
- 24 Cav. Pietro Bruni For. no
- 25 Cav. Antonio Caniani l'Arzo
- 26 Cav. Cosmo di Roggio Lucchese
- 27 Cav. Valerio Lusserini la Cortina
- 28 Marchese Gianfrancesco Malaspina
- 29 Cav. Pietro Machiavelli For. no
- 30 Cav. Bartolomeo Gatteschi da Pistoia
- 31 Cav. E. Luscheri For. no
- 32 Cav. Tommaso Molinari
- 33 Cav. Maria Ricasoni For. no
- 34 Cav. Felice Mammucelli For. no
- 35 Cav. Riccardo Ridolfi For. no
- 36 Cav. Gherardo da S. Felice l'Opera
- 37 Cav. Carlo An. la Montagna
- 38 Cav. del Titolo di S. Carlo
- 39 Cav. De Berti For. no
- 40 Cav. della S. Maria la Valtorta
- 41 Cav. Antonio L'Arzo
- 42 Cav. Gherardo da S. Felice l'Opera
- 43 Cav. Francesco Zanichelli
- 44 Cav. Alessandro Bonvicini
- 45 Cav. Stefano Saverio



- 46 Il Cap<sup>o</sup> Girolamo Venturi san<sup>o</sup>  
47 Il Marchese Camillo Malaspina  
48 Il Cap<sup>o</sup> Horatio vien<sup>o</sup> sanese  
49 Il Cap<sup>o</sup> Dardo rinaldi for<sup>o</sup>  
50 Il S<sup>o</sup> don<sup>o</sup> eredi Caamiglia capitano de' s<sup>o</sup> li Monteban  
51 Il Cap<sup>o</sup> Gaspare affredi Cremonese  
52 Il Cap<sup>o</sup> Giovanni Somo da Cremona  
53 Il Cap<sup>o</sup> Lorenzo Corbelli for<sup>o</sup>  
54 Il Cap<sup>o</sup> Michele Boni castore for<sup>o</sup>  
55 Il Cap<sup>o</sup> Lelio Massimo Romano  
56 Il Conte Gio: le<sup>o</sup> de Conti di Saffatello da Imola  
57 Il S<sup>o</sup> Mario Orini Romano  
58 Il S<sup>o</sup> Horatio Orini Romano  
59 Il Cap<sup>o</sup> Francesco ferretti d'Arcora  
60 Il Cap<sup>o</sup> Antonio ferretti d'Arcora  
61 Il Cap<sup>o</sup> Bart<sup>o</sup> Nauarrino d'Andria  
62 Il Cap<sup>o</sup> Simon Zak for<sup>o</sup>  
63 Il Cap<sup>o</sup> Fido Marscotti Bolesinese  
64 Il Cap<sup>o</sup> Cosimo Geroni da Samirato P  
65 Il Cap<sup>o</sup> Girolamo Verazzi da Spelli  
66 Il Cap<sup>o</sup> Carlo Marscotti sanese s<sup>o</sup> li Monteban  
67 Il Capitano Tiberio Ruti sanese



68. Il Conte Gerardo da Corti d'Elci sarase
69. Il Cap<sup>no</sup> Leon da sard da Capi
70. Il Cap<sup>no</sup> Dononio quistelli dalla Mirandola
71. Il S. <sup>co</sup> Gonzaga da Mantova
72. Il Cap<sup>no</sup> Giouanbatta Conconi dottor da terra nuova P.
73. Il Cap<sup>no</sup> Giouanbatta Maghiora di l'Arcena
74. Il Cap<sup>no</sup> Giouan Paduzzi d'Arcena
75. Il Cap<sup>no</sup> Giu: Jacomo Langelosi L'Armitano
76. Il Cap<sup>no</sup> Jacomo Vppesinghi Livano
77. Il Cap<sup>no</sup> Leo Marzetti <sup>no</sup> for
78. Il Cap<sup>no</sup> Loto Marzetti <sup>no</sup> for
79. Il Cap<sup>no</sup> Stefano ahi Bomano
80. Il Cap<sup>no</sup> Cesio Geraldini da malia
81. Il Cap<sup>no</sup> Aurelio di Poggio Lucchese
82. Il Cap<sup>no</sup> Girolamo de fabi Bomano
83. Il S. Labino oratio Bomano
84. Il Cap<sup>no</sup> Girolamo Machiaueli <sup>no</sup> for
85. Il Cap<sup>no</sup> Agnilesco Calafati da Livorno
86. Il Cap<sup>no</sup> Giou: Batista Rosermiri Livano
87. Il Cap<sup>no</sup> Ottavio Lilli Bomano
88. Il Cap<sup>no</sup> Fabrizio Incordi da Volterra



- 89 Il Marchese Barnabè Malaspina.
- 90 Il S<sup>ro</sup> Alfonso L'Affiano Nevegliona da s<sup>ta</sup> Li Pizzano
- 91 Il Cav<sup>no</sup> Emilio Palmieri sarase
- 92 Il Cav<sup>no</sup> Niccolò Brusiani sarase
- 93 Il S<sup>ro</sup> Piero del Monte a Santa Maria
- 94 Il Cap<sup>no</sup> Giacomo Montespucchi da Perugia
- 95 Il Cav<sup>no</sup> Piero del Frangia per. P. C.
- 96 Il Cav<sup>no</sup> Abramo della Penna Perugia
- 97 Il Cav<sup>no</sup> Antonio di vasa Caspiolo
- 98 Il Cav<sup>no</sup> Gio: Battista Bassani Perugia
- 99 Il Cav<sup>no</sup> Toccio Montanelli da Perugia
- 100 Il Cav<sup>no</sup> Traiano Abate Paternitano
- 101 Il Cap<sup>no</sup> Gian Battista Gatti calanese
- 102 Il Cav<sup>no</sup> Neri Raffaelli da Volterra
- 103 Il Conte Pierfrancesco di Montalbano
- 104 Il Cav<sup>no</sup> saccente m. Giovanni Sofia da Urbino P. C.
- 105 Il Cav<sup>no</sup> Mario Bonelli da Catanzaro calabrese
- 106 Il Cav<sup>no</sup> Carmelo Gualtieri Romano
- 107 Il Cav<sup>no</sup> Federico Appiani Montezano
- 108 Il Cav<sup>no</sup> Emilio Vinta da Volterra
- 109 Il Capitano Gio: Volterra da Santa Maria
- 110 Il Cav<sup>no</sup> Leonardo Neri per.
- 111 M. Felisario Gualtieri dottore da Roma







- 134 Mr Bernardo da Bicasoli Dottor <sup>no</sup> ~~figg~~
- 135 Il Cau<sup>no</sup> Gracia di Montalvo spagnolo
- 136 Il Cau<sup>no</sup> Tommaso Lenchi da Fiesoli
- 137 Il Conte Giuliano Bernaboldo da Vigorito
- 138 Il Cau<sup>no</sup> Cesare Algharini Napoletano
- 139 Il Cau<sup>no</sup> Tommaso Balducci da Forli
- 140 Il Cau<sup>no</sup> Eidego Lotti <sup>no</sup> ~~figg~~
- 141 Il Cau<sup>no</sup> Giovanni Gori <sup>no</sup> ~~figg~~
- 142 Il S<sup>no</sup> Giovanniista da Corti di via famiglia
- 143 Il Cau<sup>no</sup> Antonio Jacomo giardini da Bicoanah
- 144 Il Cau<sup>no</sup> Andrea Fedali da Anversa
- 145 Il Conte Jacomo scala da Corti di Bicoan
- 146 Il Cau<sup>no</sup> Fabio Gulerak da Genova
- 147 Il S<sup>no</sup> Andrea Annari da Corti da Corti di Anversa
- 148 Il Cap<sup>no</sup> Muzio Breslonini sanese
- 149 Il Cau<sup>no</sup> Giuliano Pirucca da Vicenza
- 150 Il Cau<sup>no</sup> Alessandro varri Miradoli
- 151 Il Cau<sup>no</sup> Silvio Trossi da Vicenza
- 152 Il Conte Tommaso Barbano Napoletano
- 153 Il Cau<sup>no</sup> Francesco di Liria spagnolo
- 154 Il Cap<sup>no</sup> Giovanni Marri da Genova
- 155 Il Cau<sup>no</sup> Antonio Buccaria da Lancia
- 156 Il Cau<sup>no</sup> Stanislao suardo Napoletano



- 157 *Sc* Raffaele de medici Primo-bat' di *Pic<sup>2a</sup>*
- 158 *Sc* au Jacomo Scacchi d'Anora
- 159 *Sc* au. Claudio della Terra Perugino
- 160 *Sc* au Girsano Bernardini dal Borgo a.s. sepelora
- 161 *Sc* au Gio: Batta rapini Milanese
- 162 *Sc* au Gio: Antonio Gigli da Pulitino
- 163 *Sc* au Scipione Petrucci sarase
- 164 *Sc* au *ny* Giouanna Maria Petrucci Abbate
- 165 *Sc* au Leonarda Alberti fior<sup>no</sup>
- 166 *Sc* arte Cristofano Maurizi da Pollendano
- 167 *Sc* au Aarnodio verducci da Cesena
- 168 *Sc* au Giulio Vassari da Imola
- 169 *Sc* au Gio: Maria di Barnaudo da Cesena
- 170 *Sc* au Gabriele Ferrarini d'Anora
- 171 *Sc* au *co* Ann. Alberti da Cesena
- 172 *Sc* au Jacomo Griffoni da Saminardo *P. C.*
- 173 *Sc* au *no* Esseri Guinazi Napolitano
- 174 *Sc* au *no* Giovanni Dini idem
- 175 *Sc* au Enza Geronzi da Sassorvato
- 176 *Sc* au Benadato Vivaldi da S. Vivaldo *P. C.*
- 177 *Sc* au Tommaso Pinadori idem *P. C.*
- 178 *Sc* au Pierantonio Lodi Milanese







- 201 Il S<sup>ro</sup> hon. Giovanni di Luna spagnolo
- 202 Il Cav<sup>ro</sup> Cesare Lucchi Milanese
- 203 Il Cav<sup>ro</sup> Euangetta Alinari la Perugia
- 204 Il Cav<sup>ro</sup> Ranieri Botta Pisano
- 205 M<sup>re</sup> Alessandro de Pazi for<sup>no</sup> Abate
- 206 Il Cav<sup>ro</sup> Pandolfo Spazi for<sup>no</sup>
- 207 M<sup>re</sup> Baldo Falucci dottore la Spezia
- 208 Il S<sup>ro</sup> Bart<sup>to</sup> dal S<sup>ro</sup> Montajuto la Montajuto
- 209 Il Cav<sup>ro</sup> Dionigi Porcinari Milanese
- 210 Il Cav<sup>ro</sup> Pietro Coa da Brescia
- 211 Il Cav<sup>ro</sup> Fabio Marani senese
- 212 Il Cav<sup>ro</sup> Paolo Ruffini Apollano
- 213 Il Cav<sup>ro</sup> Pietro la Cappella
- 214 Il Cav<sup>ro</sup> Ant<sup>o</sup> Maria Pico di Arcena
- 215 M<sup>re</sup> Alessandro Agazzi dottor senese
- 216 Il Cav<sup>ro</sup> Andrazzo Gonzaga la S. Marco di Calan<sup>a</sup>
- 217 Il Cav<sup>ro</sup> Carlo Lioni for<sup>no</sup>
- 218 Il Cav<sup>ro</sup> Giovanni Batista Giraguzini for<sup>no</sup>
- 219 Il Cav<sup>ro</sup> Vincenzo Accioli for<sup>no</sup>
- 220 Il Cav<sup>ro</sup> Giovanni Vincenzo Guatteracci l'Arcena
- 221 Il Cav<sup>ro</sup> Ottaviano de' Medici for<sup>no</sup>



